

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

304° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	15
4 ^a - Difesa	»	27
5 ^a - Bilancio	»	31
6 ^a - Finanze e tesoro	»	44
7 ^a - Istruzione	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	76
10 ^a - Industria	»	104
11 ^a - Lavoro	»	108
12 ^a - Igiene e sanità	»	135
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	169

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e GAE-Senato e III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	Pag.	3
--	------	---

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	176
-----------------------------------	------	-----

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	186
Mafia	»	187
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	188
Anagrafe tributaria	»	189
Infanzia	»	190
Sull'affare Telekom-Serbia	»	192

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	196
--	------	-----

CONVOCAZIONI	Pag.	201
------------------------	------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
PROVERA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro degli affari esteri Frattini e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo, facendo presente che il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso in proposito.

Non facendosi osservazioni, viene adottata tale forma di pubblicità per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte quindi che della seduta sarà effettuata la resocontazione stenografica.

INDAGINE CONOSCITIVA

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del ministro degli affari esteri Frattini

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 27 febbraio 2003.

Il presidente PROVERA, dopo aver introdotto i temi dell'odierna audizione, dà la parola al Ministro degli affari esteri.

Il ministro FRATTINI svolge una esposizione introduttiva sui risultati ai quali è pervenuta la Convenzione europea, sulle prospettive per la Costituzione europea in vista del Vertice di Salonicco e sul semestre italiano di presidenza del Consiglio europeo.

Intervengono quindi, nell'ordine, con domande e richieste di chiarimento, il senatore MANZELLA, il presidente della 3^a Commissione del Senato PROVERA, il deputato RANIERI, il presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee GRECO, il deputato MICHELINI, il senatore MURINEDDU, il presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati STUCCHI, il senatore PIANETTA, il deputato DI TEODORO, i senatori MARTONE, BONFIETTI, AGONI e BUDIN.

Il presidente PROVERA sospende quindi brevemente la seduta, per consentire al Ministro di far fronte ad un impegno istituzionale già programmato e non differibile.

(La seduta sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,25).

Il presidente PROVERA dà la parola all'ultimo parlamentare iscritto a parlare, il senatore SERVELLO, il quale svolge un breve intervento.

Replica quindi ai parlamentari intervenuti il ministro FRATTINI.

Il senatore SERVELLO manifesta rammarico per il fatto che le questioni da lui poste non abbiano trovato a suo avviso riscontro nella replica del ministro Frattini.

Il presidente PROVERA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

275^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(982) D'IPPOLITO VITALE. – *Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»*

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio 2003.

Si procede all'esame degli emendamenti.

Il relatore BONGIORNO illustra l'emendamento 1.2, in base al quale l'attestazione «al merito del giornalismo italiano» può essere concessa anche oltre un anno dalla morte o dal grave danno fisico o psicologico subito dagli inviati speciali.

In assenza della proponente fa proprio anche l'emendamento 1.1, tendente a precisare che il riconoscimento è dato a coloro che si sono distinti per particolari meriti.

Dà conto, inoltre, dell'emendamento 3.1, che riconosce il diritto di fregiarsi dell'onorificenza anche ai congiunti, evidentemente quando l'insignito sia deceduto.

Il sottosegretario VENTUCCI, esprimendo il parere del Governo sugli emendamenti in esame, si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni gli emendamenti 1.1, 1.2 e 3.1 sono accolti.

La Commissione conviene quindi di conferire al relatore Bongiorno il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge con le modifiche accolte.

La Commissione, infine, approva unanime la proposta del presidente PASTORE di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO riferisce sulle audizioni informali dei rappresentanti dei magistrati amministrativi sull'emendamento 2.1000, presentato dal Governo, recante modifiche alla normativa che disciplina il reclutamento dei magistrati al Consiglio di Stato, e dei rappresentanti dei magistrati contabili sul subemendamento 2.1000/41, che introduce una modifica strutturale nelle funzioni dei magistrati della Corte dei conti.

L'emendamento 2.1000 porta l'aliquota di accesso al Consiglio di Stato mediante concorso alla metà dei posti disponibili; prevede, inoltre, che la metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso sia riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali. Il relatore rileva in particolare la previsione di un parere, da parte della Commissione del consiglio di presidenza sulle nomine a consigliere di Stato dal ruolo dei magistrati dei TAR, che include opportunamente anche componenti non togati.

Riferisce, quindi, che i rappresentanti dei magistrati dei TAR hanno sottolineato l'opportunità di prevedere una distinzione tra i consiglieri di Stato in ragione delle funzioni esercitate, consultiva o giurisdizionale, in analogia a quanto si prevede per le funzioni requirenti e giudicanti dei magistrati ordinari. Hanno inoltre insistito affinché sia consentito anche ai consiglieri dei TAR con solo un anno di anzianità di partecipare al concorso pubblico, ritenendo non fondata l'obiezione secondo cui nel caso di accesso di magistrati giovani al Consiglio di Stato, questi si troverebbero a partecipare a un giudizio di appello su sentenze pronunciate da colleghi più anziani.

Ritiene, quindi, che si possa esprimere un parere favorevole circa la compatibilità dell'emendamento citato con le disposizioni costituzionali, nonché sulla sua congruità e opportunità.

Rileva, poi, che il subemendamento 2.1000/41 per la Corte dei Conti propone una distinzione tra le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, esercitate dai magistrati in servizio presso le sedi centrali e la sezione siciliana e le funzioni esercitate, invece, presso le sezioni regionali. In proposito, i magistrati della Corte dei conti hanno obiettato che la no-

vità, ovvero l'individuazione di un nucleo di funzioni definite «superiori» non sarebbe compatibile con gli articoli 100 e 103 della Costituzione, che postulano il carattere unitario delle funzioni giurisdizionale e di controllo della Corte dei Conti e inoltre violerebbe l'articolo 135 della Costituzione, che rimette la nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale alle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Si è osservato, inoltre, che all'attività consultiva svolta dalla Corte dei conti nei confronti dello Stato dovrebbe essere riconosciuta la stessa dignità della funzione giurisdizionale e che semmai si dovrebbero elevare i requisiti di idoneità previsti per la partecipazione ai concorsi.

Il relatore esprime perplessità per la circostanza che le norme illustrate sarebbero immediatamente precettive, mentre il complesso delle disposizioni del disegno di legge hanno prevalentemente un contenuto di delega.

Ricorda, da ultimo, che nel corso delle audizioni è stata rilevata la mancata osservanza della norma che prevede che i provvedimenti legislativi che importino modifica alle attribuzioni della Corte dei conti e che comunque riguardino il suo ordinamento siano adottati previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti.

In conclusione, propone un parere favorevole, con osservazioni, del seguente tenore:

«La Commissione, esaminati l'emendamento del Governo 2.1000, nella parte che inserisce un nuovo comma dopo l'articolo 2, comma 1, il subemendamento del Governo 2.1000/41 e gli altri subemendamenti, manifesta perplessità sulla natura immediatamente precettiva di alcune disposizioni contenute negli emendamenti in un contesto di delegazione legislativa ed esprime comunque un parere favorevole sull'emendamento 2.1000, nella parte indicata, che modifica la disciplina di accesso al Consiglio di Stato valorizzando le procedure concorsuali: segnala, in proposito, l'opportunità di qualificare meglio l'anzianità professionale dei partecipanti, con particolare riguardo ai magistrati dei TAR, che fruiscono della riserva della metà dei posti messi a concorso. La Commissione, inoltre, condivide la scelta di mantenere, nel Consiglio di Stato, il ruolo unico dei magistrati, senza distinzione tra le funzioni esercitate, consultive o giurisdizionali e condivide la nuova composizione della Commissione chiamata a formulare il parere sulle nomine a consigliere di Stato dal ruolo dei magistrati dei TAR, che tiene nella dovuta considerazione anche i componenti non togati.

Quanto al subemendamento del Governo 2.1000/41, la Commissione esprime un parere non ostativo invitando tuttavia a valutare se sia opportuno introdurre una differenza tra le funzioni esercitate nella Corte dei Conti, attraverso l'individuazione di funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, che comunque non sembra in contrasto con il sistema delle norme costituzionali riguardante la Corte dei Conti, in particolare con l'articolo 135 della Costituzione.

La Commissione, infine, esprime un parere di nulla osta sugli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000.»

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore VILLONE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PASTORE comunica che il relatore, senatore BASILE, ha presentato una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che riprende anche alcuni rilievi formulati dalle altre Commissioni consultate. Il parere proposto dal relatore ha il seguente contenuto:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate:

a) riguardo alla nozione di discriminazione indiretta, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *b)*, dello schema, sembra preferibile attenersi strettamente alla formulazione della direttiva 2000/43/CE (articolo 2, paragrafo 2, lettera *b)*) e sostituire quindi il termine "mettono" con "possono mettere";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* manca il riferimento alle altre organizzazioni (i cui membri esercitano una particolare professione), contenuto invece nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)* della direttiva n. 2000/43/CE. Occorrerebbe inoltre, al medesimo articolo 3 comma 1 lettera *d)*, richiamare l'intero ambito delle prestazioni e non solo l'accesso alle medesime, conformemente a quanto previsto dalla sopraccitata direttiva. Andrebbe poi inserito, nell'ambito della disposizione normativa in questione, anche il riferimento all'«affiliazione» (contenuto nella direttiva), oltre che all'"attività";

c) all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, relativo ai casi di esclusione della fattispecie discriminatoria, è opportuno, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/43/CE, inserire il riferimento alla natura dell'attività lavorativa e al contesto in cui essa viene espletata;

d) all'articolo 3, comma 4, si propone di sostituire la dizione "adeguati e proporzionati" con le parole "appropriati e necessari", conformemente a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2000/43/CE;

e) occorre infine riformulare il comma 3 dell'articolo 4 nel seguente modo: "se il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduce in giudizio gravi elementi di prova, il giudice accoglie il ricorso salvo che il convenuto fornisca prova contraria"».

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore e riferita dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1787-B) *Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 maggio.

Il senatore VITALI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, ispirati dall'esperienza condotta dal professor Andrea Segrè, insieme ai suoi collaboratori della facoltà di agraria dell'Università di Bologna in collaborazione con una importante impresa di distribuzione, consistente nella distribuzione (La Coop. Adriatica) gratuita di prodotti alimentari invenduti ma non ancora scaduti per finalità di solidarietà e di beneficenza, che ha consentito, fra l'altro, la riduzione dei costi di gestione del magazzino e la creazione di alcuni posti di lavoro. L'iniziativa, a suo avviso, potrebbe essere estesa ad altre realtà, con la previsione di un beneficio fiscale e la regolazione dei controlli igienico-sanitari da realizzare attraverso l'individuazione di un apposito responsabile.

Condividendo l'opportunità di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, rimette le proposte di modifica alla valutazione del relatore e del rappresentante del Governo e preannuncia la presentazione di un autonomo disegno di legge che valorizzi complessivamente i risultati dell'esperienza da lui citata.

Il senatore BATTISTI, pur condividendo l'intento del disegno di legge e degli emendamenti presentati dal senatore Vitali, rileva i rischi che potrebbero derivare dalla riduzione dei controlli igienico-sanitari su alcuni prodotti alimentari, in particolare quelli congelati o surgelati, per i quali l'eventuale interruzione della catena del freddo potrebbe determinare gravi alterazioni.

Il relatore FALCIER, replicando alle osservazioni del senatore Battisti, ricorda che la Camera dei deputati ha soppresso il comma 2 dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato, che sottraeva alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari i luoghi, il personale e i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

Con riferimento agli emendamenti presentati dal senatore Vitali, ritiene inopportuno procedere ad ulteriori modifiche del testo, che ritarderebbero la definitiva approvazione del disegno di legge, per cui invita il presentatore a ritirarli, anche perché la Commissione bilancio ha espresso al riguardo un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Grazia SESTINI sottolinea che le disposizioni in esame rappresentano il risultato di un lungo dibattito: esse forniscono una prima risposta all'esigenza di semplificazione burocratica e di agevolazione delle attività delle associazioni di volontariato. Ricorda che la modifica apportata al comma 1 dalla Camera dei deputati, che ha limitato l'applicazione della norma alle ONLUS escludendo invece le associazioni minori, è stata approvata con il parere contrario del Governo.

Il Governo, quindi, è disponibile a ritornare sull'argomento per migliorare la normativa e quindi si associa all'invito espresso dal relatore affinché il senatore Vitali ritiri gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Ritiene, inoltre, che la soppressione del comma 2 garantisca il mantenimento di un regime ordinario di controlli, per cui, a suo avviso, le preoccupazioni espresse dal senatore Battisti devono ritenersi risolte.

Il senatore VITALI, accogliendo gli inviti del relatore e della rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2 e illustra il seguente ordine del giorno:

0/1787-B/1/1

VITALI, BATTISTI

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

auspica che le disposizioni del disegno di legge n. 1787-B, recante "disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", siano successivamente integrate con norme che prevedano ulteriori agevolazioni fiscali».

Il senatore BATTISTI illustra a sua volta il seguente ordine del giorno:

0/1787-B/2/1

BATTISTI, VITALI

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1787-B, recante "disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", auspica che rimangano fermi i controlli sanitari e amministrativi relativi ai prodotti surgelati e congelati, attinenti al trasporto, alla conservazione, al deposito, alle scadenze e alle modalità d'uso, stabiliti dalla normativa vigente».

Il sottosegretario Grazia SESTINI, a nome del Governo, accoglie entrambi gli ordini del giorno.

Il senatore PETRINI, pur condividendo le finalità del disegno di legge in discussione e le specifiche esigenze organizzative di attività che hanno un evidente significato sociale, esprime perplessità per il venir meno dei controlli igienico-sanitari sui prodotti alimentari in conseguenza dell'equiparazione delle organizzazioni di volontariato ai consumatori finali. A suo avviso, infatti, permane la preoccupazione per comportamenti colposi che potrebbero determinare danni alla salute degli utilizzatori di quei prodotti.

Allo scopo di sollecitare il Governo alla dovuta attenzione per le esigenze della catena alimentare, preannuncia a titolo personale un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi l'articolo unico del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 982

Art. 1.

1.1

D'IPPOLITO

Al comma 1, dopo le parole: «psicologici,» inserire le seguenti: «che si siano comunque distinti per particolari meriti,».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole «preferibilmente non oltre un anno dall'evento,».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Gli insigniti», inserire le seguenti: «o i loro congiunti».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1787-B**Art. 1.****1.1**

VITALI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La distribuzione gratuita di prodotti alimentari effettuata ai sensi del periodo precedente è esente dall'imposta di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La distribuzione gratuita di prodotti alimentari, effettuata dalle ONLUS in conformità ai propri fini istituzionali, è considerata utilizzazione diretta dei medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.2

VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle attività di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, intendendosi come responsabile dell'industria alimentare il responsabile dell'organizzazione di cui al comma 1 o il responsabile da questi specificatamente delegato. Tale responsabile garantisce in particolare che il recupero e la distribuzione di alimenti deperibili avvenga nell'ambito di una medesima giornata e presso strutture di conservazione posti nelle prossimità del luogo dove sono stati recuperati, garantendo che ogni attività sia effettuata in modo igienico.

1-ter. All'onere di cui al precedente comma, determinato nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte i senatori, che non fossero stati presenti alla seduta di ieri, che nella giornata di domani, con inizio alle ore 14,15, presso l'Aula della Commissione difesa, è previsto un incontro delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e industria, nonché della Giunta per gli affari delle Comunità Europee e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con la Commissione per gli affari giuridici e il mercato interno del Parlamento Europeo.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

- (382) *VALDITARA.* – *Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*
- (385) *SEMERARO ed altri.* – *Istituzione della corte d'appello di Taranto*
- (454) *GIULIANO.* – *Istituzione del tribunale di Aversa*
- (456) *GIULIANO.* – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*
- (502) *VIVIANI.* – *Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*
- (578) *FASOLINO.* – *Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*
- (740) *CALDEROLI.* – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) *VISERTA COSTANTINI.* – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) *PASTORE ed altri.* – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) *MARINI ed altri.* – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI.* – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri.* – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri.* – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA.* – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI.* – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri.* – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE.* – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri.* – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di pro-*

professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 giugno scorso. Si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

Dopo che il senatore ZANCAN ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Dalla Chiesa, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.12 che, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

In sede di espressione del parere sull'emendamento 1.13, il relatore Luigi BOBBIO osserva come, pur non ritenendolo condivisibile nel suo complesso, esso contenga alcune proposte interessanti da tenere nella debita considerazione quando si passerà all'esame dell'articolo 3. Si tratta, da un lato, della proposta di articolare in due sezioni la istituenda Scuola superiore della magistratura, la prima dedicata alla formazione permanente dei magistrati e la seconda con compiti afferenti al tirocinio degli uditori

giudiziari; dall'altro, con riferimento a quanto previsto dalle successive lettere *i*) e *j*) dell'emendamento 1.13, la proposta di prevedere non un solo organo di direzione della scuola stessa. Per queste ragioni, pur esprimendo un parere contrario sull'emendamento 1.13, ritiene che la Commissione possa recuperare le proposte specifiche su cui ha richiamato l'attenzione in sede di esame dell'emendamento 3.1000 del Governo.

Il senatore FASSONE, apprezzando la valutazione positiva del relatore, anche se parziale, della sua proposta emendativa, invita lo stesso a porre attenzione altresì ad altri aspetti dell'emendamento concernenti la disciplina del tirocinio degli uditori che, se accolti, colmerebbero alcuni tratti di genericità contenuti nella delega.

Segue una breve replica del relatore Luigi BOBBIO il quale osserva che la materia del tirocinio dovrà essere approfondita successivamente e, con l'occasione, potrebbero essere utilmente ripresi alcuni aspetti della proposta emendativa in votazione.

Il senatore ZANCAN, nel giudicare fondamentale il ruolo che la istituzione Scuola della magistratura sarà chiamata a svolgere, ritiene altresì che occorra più puntualmente definirne quegli aspetti organizzativi che sono funzionali alla tutela dell'autonomia della Scuola stessa.

Segue quindi un breve dibattito al quale prendono parte il sottosegretario VALENTINO, il PRESIDENTE, i senatori CENTARO e TIRELLI, e dopo il quale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.13 viene posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che la reiezione dell'emendamento, così come sottolineato dal relatore, non pregiudica naturalmente una riconsiderazione di alcune delle proposte in esse contenute, allorquando si esaminerà l'emendamento governativo 3.1000.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e dopo che il senatore ZANCAN ha aggiunto la sua firma, vengono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.2000/1 e 1.2000/2.

Con successiva votazione e con il parere favorevole del RELATORE risulta invece accolto l'emendamento del Governo 1.2000.

Il PRESIDENTE pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 che, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore Luigi BOBBIO, la Commissione approva quindi l'emendamento del Governo 1.3000, risultando in tal modo preclusi i successivi emendamenti 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.24 e 1.25.

Con riferimento all'emendamento 1.31, interviene il senatore ZANCAN per sottolineare l'opportunità che, all'articolo 1, comma 3 del disegno di legge n. 1296, venga ampliato, in quanto ritenuto insufficiente, il termine indicato a partire dal quale acquistano efficacia i decreti legislativi che saranno emanati in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

Il senatore FASSONE, in proposito, suggerisce di prevedere un allineamento del termine indicato al comma terzo dell'articolo 1, in particolare con quello indicato al comma 4 dell'articolo 1, derivandone conseguentemente che le norme necessarie al coordinamento che il governo sarà eventualmente chiamato ad emanare ove ne ravvisi l'esigenza dovranno acquistare efficacia contemporaneamente alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO osserva come la proposta di ampliare ed allineare i termini previsti nelle citate disposizioni possa ritenersi condivisibile.

Il relatore Luigi BOBBIO chiede di valutare se non sia preferibile consentire, che l'eventuale emanazione delle norme necessarie al coordinamento da parte del Governo, ai sensi del comma quarto, possa aver luogo solo dopo un certo periodo di vigenza dei decreti legislativi di attuazione e non, come al momento previsto, nel periodo di novanta giorni che decorre dalla scadenza dei termini per l'esercizio delle deleghe, che risulterebbe comunque anteriore all'acquisto di efficacia dei medesimi decreti legislativi.

Il presidente Antonino CARUSO osserva come l'esigenza, pur apprezzabile, espressa del relatore trovi la sua possibile soddisfazione nell'attuale previsione di cui al comma 6 dell'articolo 1 che consente al Governo, entro due anni dalla data di efficacia dei decreti legislativi di attuazione, di emanare eventuali disposizioni correttive, che potrebbero anche tener conto delle esigenze emerse dall'esperienza applicativa.

Dopo brevi interventi dei senatori FASSONE e BUCCIERO, su proposta del presidente Antonino CARUSO, il senatore DALLA CHIESA modifica l'emendamento 1.31 nell'emendamento 1.31 (nuovo testo).

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.31 (nuovo testo) è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.32 è respinto.

Il senatore DALLA CHIESA, su proposta del presidente Antonino CARUSO anche in relazione alla modifica introdotta con l'approvazione dell'emendamento 1.31(nuovo testo) e con quanto emerso dalle relative dichiarazioni di voto, modifica l'emendamento 1.33 riformulandolo nell'emendamento 1.33 (nuovo testo).

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.33 (nuovo testo) è approvato.

Gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Con riferimento all'emendamento 1.37 che propone di istituire la figura dell'ausiliario del giudice, intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore ZANCAN rileva che, pur avendo manifestato in precedenza interesse per la proposta contenuta nel citato emendamento, dopo aver sentito l'opinione di molti magistrati, cancellieri ed altri operatori della giustizia, ha ritenuto di mutar avviso sul tema. Suscita infatti perplessità l'introduzione di una figura, come quella dell'ausiliario del giudice, senza aver chiarito nel contempo come la medesima interagirà con gli altri operatori di giustizia. La proposta non è poi condivisibile anche in quanto determina un ulteriore ampliamento del numero degli operatori di giustizia, diversi dai magistrati ordinari chiamati ad affiancarsi a questi ultimi per il disbrigo del lavoro arretrato, ritenendo che non possa essere questa la soluzione per una adeguata risposta ai numerosi problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia italiana.

Il senatore MARITATI condivide in linea di massima la proposta contenuta nell'emendamento 1.37 in quanto, contrariamente a quanto riferito dal senatore Zancan, l'istituzione dell'ausiliario del giudice è ritenuta auspicabile dagli stessi operatori di giustizia ed in particolare dai giudici. Richiama poi l'attenzione sull'opportunità di meglio definire i compiti che la nuova figura professionale sarà chiamata a svolgere e chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di far venir meno quella parte dell'emendamento in cui si afferma il carattere sperimentale e transitorio del nuovo istituto.

Il presidente Antonino CARUSO, in replica alle osservazioni del senatore Maritati, conferma la necessità di mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento 1.37. Osserva, infatti, come si tratti pur sempre di una misura costosa, mentre non è apparso opportuno prevedere un istituto a

regime ritenendosi indispensabile il passaggio attraverso una fase sperimentale.

In via ulteriore rileva come la previsione del carattere sperimentale, pur nel contesto di un sostegno espresso anche da parte di forze politiche dell'opposizione, si giustifica altresì con l'esigenza di far sì che quanti saranno chiamati in concreto alla sua prima applicazione si impegnino adeguatamente affinché i risultati conseguenti alla sua introduzione facciano da stimolo al Parlamento perché lo stesso intervenga per rendere la nuova figura un istituto a regime e con l'occasione introdurre quegli eventuali correttivi necessari o utili tratti dalla prima esperienza applicativa.

Interviene il relatore Luigi BOBBIO per sottolineare come l'introduzione della figura dell'ausiliario del giudice risponda ad una esigenza molto sentita della magistratura e dagli altri operatori di giustizia. Si tratterà di dar vita ad una nuova professionalità diversa da quelle conosciute e quindi, differente dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario e che si avvicinerà piuttosto a quell'assistente del giudice previsto nel diritto tedesco che è chiamato a svolgere una vera e propria attività paragiurisdizionale. Si tratta dunque di una figura di elevata professionalità chiamata ad instaurare stretti rapporti di collaborazione con i giudici che, per le sue peculiarità, risulterà probabilmente riconfermata in esito alla fase sperimentale che è opportuno però conservare anche per consentire di effettuare eventuali correttivi resisi necessari per l'esperienza applicativa.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.37 è approvato.

Il presidente Antonino CARUSO, con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, osserva come appaia assolutamente inusuale e, a suo avviso, del tutto inopportuna la previsione espressa del requisito della motivazione per il parere che dovrà essere reso dalle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1.

Alla luce di quanto fatto presente dal presidente Antonino Caruso il rappresentante del GOVERNO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 1.390.

Il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 1.39.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.390.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.390.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.38 e 1.40.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, il senatore DALLA CHIESA modifica l'emendamento 1.42 riformulandolo nell'emendamento 1.42 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.41, 1.43 e 1.44.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 1 e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SULLE CONDIZIONI DI LAVORO NELL'AULA DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO, raccogliendo l'unanime richiesta dei componenti della Commissione presenti ai lavori della seduta odierna, che ha avuto la durata di circa un'ora e trenta minuti, fa dare atto che ancora una volta – così come in realtà è stato evidenziato in plurime occasioni nel corso quanto meno dell'ultimo anno – la Commissione è stata costretta a lavorare in condizioni di assoluta insalubrità ambientale dell'Aula assolutamente inaccettabili. Il mancato funzionamento del sistema di condizionamento dell'aria ha peraltro aggravato la situazione seppure in maniera non rilevante stante la assoluta insufficienza dello stesso anche in costanza del normale funzionamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per le ore 20,30 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**1.31 (Nuovo testo)**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «dal centoventesimo giorno» con le parole: «dal centottantesimo».

1.33 (Nuovo testo)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centoventi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3».

1.390

IL GOVERNO

Al comma 5 sopprimere la parola: «motivato».

1.42 (Nuovo testo)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «sessanta».

Art. 3.**3.1000**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Scuola superiore delle professioni giuridiche*). – 1. "Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione, quale ente autonomo, della scuola superiore delle professioni giuridiche, struttura didattica stabilmente preposta anche all'organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati ed avvocati;

b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di autonomia organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità, proposto dal primo presidente della corte di cassazione, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione, da due magistrati ordinari, nominati tutti dal Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro nominato dal Ministro della Giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla scuola;

d) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera *c*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministro della Giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati, nonché di corsi per la formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità, di durata non superiore a due mesi, cui possano partecipare magistrati con anzianità non inferiore rispettivamente ad otto ed a quindici anni;

f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell'interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;

g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio Superiore della Magistratura;

h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;

i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

l) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza interregionale;

m) prevedere che, a decorrere dalla entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche, annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione in magistratura ed agli esami di idoneità alla professione di avvocato;

n) prevedere che il settantacinque per cento dei posti disponibili siano riservati agli aspiranti uditori giudiziari ed il venticinque per cento agli aspiranti avvocati;

o) prevedere che, alla fine del primo anno, sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

p) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

q) prevedere che, alla fine del secondo anno di corso, si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione in magistratura;

r) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale;

s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività e dai pareri conseguiti nell'ambito dei corsi organizzati dalla scuola superiore delle professioni giuridiche; prevedere che tali valutazioni debbano awenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in carriera; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall'articolo 7 della presente legge;

t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione comunica al Consiglio Superiore della Magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità"».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

79^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate il presidente PALOMBO rende noto che l'audizione conclusiva del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Ottogalli, potrebbe aver luogo – effettuati nel frattempo tutti i sopralluoghi previsti – nella giornata di mercoledì 2 luglio.

Conviene la Commissione.

Interviene brevemente sul punto il senatore MANFREDI, osservando che, allo scopo di trarre la massima utilità dalla programmata audizione, sembrerebbe opportuno far pervenire al generale Ottogalli la documentazione relativa alle problematiche emerse nel corso dei sopralluoghi effettuati dalle delegazioni della Commissione, sia ulteriori quesiti specifici da parte dei commissari.

Il presidente PALOMBO, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Manfredi, concorda sull'opportunità di procedere nel senso indicato.

Interviene brevemente il senatore MINARDO, chiedendo se, in occasione dell'audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sia possi-

bile avere delle delucidazioni sul destino della struttura ospedaliera militare di Messina, attualmente utilizzata come centro di Commissione Militare.

Il presidente PALOMBO, pur prendendo atto dell'attualità della problematica sollevata dal senatore Minardo, osserva che essa non risulterebbe strettamente pertinente all'oggetto dell'indagine conoscitiva in relazione alla quale l'audizione dovrebbe tenersi. La richiesta del senatore Minardo sarà, in ogni caso, attentamente valutata dalla Presidenza della Commissione ed eventualmente trasmessa agli uffici competenti.

Il presidente Palombo ricorda infine che, in relazione al disegno di legge n. 1430 relativo all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze armate, martedì 17 giugno avrà luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, un incontro informale con il capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, generale Toscano, mentre martedì 24 giugno potrebbe invece tenersi un incontro con il vice capo reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito, generale Rossi.

Conviene la Commissione.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO rende noto che la missione presso l'accademia della Marina britannica di Londra, potrebbe, per sopravvenuti impegni d'Assemblea, essere differita al mese di settembre. Informa inoltre che è pervenuto un invito per visitare i siti produttivi dell'Alenia aeronautica di Torino ed ipotizza come possibile data giovedì 10 luglio.

Conviene su entrambe le proposte la Commissione.

SUL MANCATO INVITO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DIFESA DI PRESENZIARE ALLA CELEBRAZIONE DEL 189° ANNIVERSARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il senatore ZORZOLI interviene per esprimere il proprio disappunto in ordine al mancato coinvolgimento dei membri della Commissione in ordine alla celebrazione del 189° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, tenutasi la scorsa settimana a Roma in Piazza di Siena. A suo avviso, infatti, la Commissione difesa merita un coinvolgimento maggiore in ordine a tali significativi eventi.

Il presidente PALOMBO, nell'esprimere piena condivisione in ordine ai rilievi espressi dal senatore Zorzoli, rileva che anche negli anni passati aveva sollecitato un maggiore coinvolgimento della Commissione difesa in ordine ad importanti eventi celebrativi. Ricorda altresì che pure in occasione della cerimonia di saluto del contingente italiano in partenza per

l'Iraq l'invito destinatogli fu fatto pervenire con inspiegabile ritardo e che, in molte altre occasioni, la Commissione difesa non fu invitata ad eventi di notevole e particolare rilevanza.

Il senatore PERUZZOTTI, nell'associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Zorzoli e dal presidente Palombo, sottolinea il continuo reiterarsi nel corso della legislatura di siffatti comportamenti in danno dell'immagine della Commissione difesa che effettivamente merita una maggiore considerazione da parte dei vertici della difesa.

Interviene da ultimo il sottosegretario BOSI concordando sull'opportunità di rappresentare ai vertici della difesa e dell'Arma dei Carabinieri le problematiche emerse nell'odierno dibattito e fornendo ai commissari assicurazioni in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(980) CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MANFREDI, osservando preliminarmente che la legge 8 novembre 1956, n. 1327 aveva esteso l'onorificenza della «medaglia mauriziana al merito di 10 lustri della carriera militare», riservato sino ad allora ai soli ufficiali, anche ai sottufficiali delle varie armi. Tuttavia, l'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, statui l'applicabilità di detto beneficio solo a partire dal 1° gennaio del 1980.

Tale norma, di cui il provvedimento in titolo propone l'abrogazione, costituirebbe, quindi, la ragione di un'ingiustificata sperequazione a danno dei militari più anziani a quella data già collocati in congedo, tra i quali figurerebbero, tra l'altro, molti *ex* combattenti della seconda guerra mondiale e della guerra di liberazione.

Conclude osservando che l'estensione ai soggetti menzionati del riconoscimento dell'onorificenza avrebbe peraltro un valore puramente morale, non comportando alcun beneficio economico.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PALOMBO osserva che appare quanto mai opportuno verificare nell'ambito della legge n. 1327 del 1956 la sussistenza del beneficio sia per i membri dell'Arma dei Carabinieri che per quelli della Guardia di Finanza, considerando soprattutto l'importante ruolo svolto dall'Arma dei Carabinieri (ormai quarta forza armata, ai sensi della legge n. 78 del 2000), sia in ambito nazionale che internazionale. Ciò, a suo avviso, consentirebbe di scongiurare in anticipo, attraverso un'opportuna

proposta emendativa, ingiustificate esclusioni nella concessione dell'onorificenza.

Il senatore MANFREDI concorda sulla necessità della verifica prospettata dal presidente Palombo.

Il senatore PERUZZOTTI, nell'esprimere piena condivisione in ordine alla necessità di una sollecita approvazione del provvedimento, invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, allo scopo di rendere più snello lo svolgimento dell'*iter* parlamentare.

Interviene anche il senatore ZORZOLI, esprimendo, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente PALOMBO dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 18 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

321^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GRILLOTTI, in assenza del relatore Curto, illustra il seguente nuovo schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti 1.1 e 2.1: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, all'alinea del comma 1, dopo le parole "entrata in vigore della presente legge," siano inserite le seguenti "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 e 2.1 con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che nel testo sia aggiunto, in fine, un articolo del seguente tenore: "Art. 4-bis (*Disposizioni finali*) 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della

legge 5 agosto 1978, n. 468, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. 3. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni alle Camere per il parere definitivo, da rendersi entro trenta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso dalle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario che rilevano se vi siano disposizioni che violano l'articolo 81 della Costituzione. Nel caso della formulazione di condizioni identiche da parte delle Commissioni parlamentari delle due Camere il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare. 4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati"».

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alle osservazioni emerse nel dibattito a proposito del testo in esame, propone di esprimere un parere

condizionato alla sostituzione, all'articolo 24, comma 2, della parola «stabilisce» con le seguenti «può stabilire», nonché all'aggiunta alla fine dell'articolo 25, comma 4, del seguente periodo: «Il regolamento di cui al presente comma, ovvero le sue modificazioni ed integrazioni, entrano in vigore solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri». Evidenzia, al riguardo, che, come rilevato nel dibattito, l'introduzione delle suddette modificazioni dovrebbe garantire, da un lato, il carattere non oneroso del programma di misure di sostegno per il passaggio alla diffusione in tecnica digitale di cui all'articolo 24 e, dall'altro, il raccordo temporale fra l'incameramento dei proventi derivanti dal collocamento sul mercato delle azioni della RAI e l'erogazione degli incentivi, di cui all'articolo 25, volti a favorire la diffusione degli apparecchi per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale.

Su proposta del Presidente la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore NOCCO, in assenza del relatore Izzo, illustra quindi i relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione, facendo presente che si tratta degli emendamenti 5.40, 7.0.2, 10.45, 10.57, 10.61, 18.8, 18.9, 21.4, 25.7, 25.10, 25.29, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.5. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 5.40 è formulato a tetto di spesa di cui non sembra tuttavia garantito il rispetto, non appearing graduabili i benefici ivi previsti; non sussistono inoltre risorse disponibili nell'accantonamento richiamato. Gli emendamenti 18.8 e 18.9 sembrano inoltre configurare oneri non quantificati né coperti. L'emendamento 7.0.2 non presenta problemi di copertura ma appare formulato in termini che violano il principio dell'unitarietà del bilancio. In ordine all'emendamento 10.61 occorre inoltre acquisire una quantificazione verificata degli oneri al fine di valutarne la congruità della copertura, anche sotto il profilo del riferimento a risorse in conto capitale. Segnala altresì che l'emendamento 21.4 – di cui occorre tra l'altro verificare il rapporto (tenuto conto anche dell'attuale testo dell'articolo 21) con l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge n. 432 del 1993, che prevede il conferimento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dei proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato – determina la scoperta del comma 4 dell'articolo 25; appare inoltre necessario valutare gli effetti finanziari dell'abolizione, ivi prevista, del canone RAI. In relazione all'emendamento 25.7 richiama le osservazioni a proposito dell'articolo 25, comma 4, del testo. Occorre poi valutare la compatibilità del contributo minimo di 75 euro previsto dall'emendamento 25.10 con il limite di spesa ivi richiamato. In relazione all'emendamento 25.0.5 sottolinea l'esigenza di quantificare l'onere derivante dal comma 9 per valutare la congruità della copertura riferita alle risorse individuate dall'articolo 21, comma 7 nonché se non si determini la scoperta del comma 4 dell'articolo 25; segnala inoltre che gli oneri connessi ai commi 10, 12 e 13 appaiono non quantificati né coperti. Rileva infine l'esigenza

di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 10.45 e non riscontra profili meritevoli di osservazioni per quanto attiene agli altri emendamenti trasmessi.

La Commissione conviene, infine, di rinviare anche l'esame dei suddetti emendamenti.

(229) MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto

(230) MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(330) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto

(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto

(540) CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(760) FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(977) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti

(1240) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto

(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257

(Parere alla 11^a Commissione sul nuovo schema di testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta antimeridiana del 19 febbraio 2003.

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella seduta di ieri, a seguito delle ripetute richieste di trasmissione della relazione tecnica relativa al testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo nonché della sollecitazione in tal senso oggetto della lettera trasmessa alla Commissione bilancio dal Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è stato reinserito all'ordine del giorno al fine di significare al Governo l'urgenza di acquisire la citata relazione tecnica.

Il sottosegretario VEGAS prende atto della richiesta sollecitata dal Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

322^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO TREMONTI SUI CONTI DI FINANZA PUBBLICA

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella seduta pomeridiana di ieri dell'Assemblea è stato annunciato, dopo aver acquisito la disponibilità del Governo, che il Ministro dell'economia e delle finanze svolgerà alcune comunicazioni sui conti di finanza pubblica presso la Commissione bilancio. Preannuncia, quindi, che saranno avviati contatti con gli uffici del ministro Tremonti per organizzare tale audizione.

Interviene il senatore PIZZINATO per segnalare che i rappresentanti dei Gruppi di opposizione hanno rappresentato l'esigenza di svolgere tali comunicazioni in Assemblea.

La Commissione prende atto.

SUL SOPRALLUOGO A NAPOLI DELLA DELEGAZIONE DELLE COMMISSIONI 5^a E 10^a RIUNITE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE AREE DEPRESSE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle attività produttive anche in riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree de-

presse, una delegazione delle Commissioni riunite si recherà a Napoli nei giorni 26 e 27 giugno per acquisire elementi informativi sull'oggetto dell'indagine relativamente alla situazione della regione Campania. Nel corso del sopralluogo la delegazione delle due Commissioni incontrerà i rappresentanti della Regione, delle categorie produttive (industria, commercio e artigianato), delle organizzazioni sindacali e della società Sviluppo Italia. Informa, inoltre, che sarà svolta una visita nell'area industriale di Bagnoli.

Prende atto la Commissione.

SU UNA VISITA DELLA COMMISSIONE AL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI

Il presidente AZZOLLINI avverte che saranno presi contatti con l'ufficio del Congressional Budget Office (CBO) del Congresso americano e con altre istituzioni degli Stati Uniti per effettuare, nei primi mesi del prossimo anno, previa acquisizione della necessaria autorizzazione da parte del Presidente del Senato, una visita volta allo studio, ad integrazione delle procedure informative già poste in essere dalla Commissione, delle procedure di bilancio con particolare riferimento alle metodologie impiegate negli Stati Uniti per la verifica della quantificazione delle leggi di spesa.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e rinvio dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.1 e 2.1. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CADDEO fa presente che, sebbene la nuova proposta di parere illustrata dal relatore nella precedente seduta tenga conto di alcuni rilievi emersi dal dibattito, tuttavia, i chiarimenti offerti dal sottosegretario Sacconi hanno confermato che l'attuazione della delega comporterà oneri per il bilancio dello Stato. L'assenza di una clausola di copertura finanziaria della delega in questione attesta una rinuncia della Commissione a svolgere il proprio ruolo di controllo sulle questioni connesse ai profili finanziari del provvedimento, dal momento che, in

assenza di una clausola di copertura finanziaria, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo in esame. In luogo della scelta più opportuna di rendere parere contrario, si introduce una procedura molto complessa incapace, tuttavia, di sanare i profili critici del provvedimento. Oltretutto, l'opzione che si intende perseguire sembra costituire una sorta di autolimitazione dei poteri della Commissione stessa, la quale si vede costretta, al fine di esercitare un più efficace potere di controllo, a dover formulare, sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, un parere identico a quello della omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Ove, infatti, si verificasse una divergente sensibilità sull'analisi dei profili finanziari dei suddetti schemi, le prerogative della Commissione, in base alle procedure contenute nel parere proposto dal relatore, verrebbero inevitabilmente ridotte.

Per quanto concerne, altresì, la clausola di assenza di oneri per la finanza pubblica, sottolinea che essa appare contrastante con l'obiettivo stesso del provvedimento indicato dal sottosegretario Sacconi. Non vale a tal fine la considerazione che l'oggetto della delega è riconducibile alla competenza concorrente delle regioni, in quanto trattasi comunque di norme volte a riconoscere diritti soggettivi per le indennità di disoccupazione e per gli ammortizzatori sociali. Al riguardo, sottolinea che l'effetto della delega sarà quello di comportare un'ingiustificata discriminazione di trattamenti assistenziali tra cittadini appartenenti a differenti regioni. Nelle aree più ricche del Paese, le regioni potranno effettuare stanziamenti aggiuntivi per la Cassa integrazione guadagni, mentre nelle restanti aree del Paese non potranno essere assicurati analoghi trattamenti. Qualora tali discriminazioni fossero fatte valere in sede giurisdizionale, non sembra verosimile che possano essere respinte, in ossequio ai principi costituzionali. Ciò determinerebbe maggiori oneri a carico della finanza regionale, connessi al riconoscimento di trattamenti uniformi sul territorio nazionale, privi della prescritta copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato, rendendo di fatto inefficace la clausola di assenza di oneri che si intende introdurre con la proposta di parere illustrata dal relatore.

In considerazione delle evidenti lacerazioni al sistema sociale conseguenti all'attuazione della delega così come formulata, nonché dei certi effetti negativi per la finanza pubblica, l'oratore propone di rinviare l'espressione del parere al fine di acquisire dai ministri Maroni e Tremonti i necessari chiarimenti sulle modalità di attuazione della delega in oggetto. Ove ciò non fosse possibile, ritiene doveroso che la Commissione renda un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore RIPAMONTI si associa alle considerazioni del senatore Caddeo evidenziando l'onerosità degli emendamenti del Governo 2.1 e, soprattutto, 1.1.

Il senatore FERRARA chiede chiarimenti sulla clausola, contemplata nel nuovo schema di parere predisposto dal relatore, secondo la quale le osservazioni delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento devono avere contenuto identico, o comunque analogo, per vincolare il Governo.

Il presidente AZZOLLINI replica ai senatori intervenuti nel dibattito sottolineando come il procedimento configurato nello schema di parere predisposto dal relatore offra il più rigoroso sistema di garanzie sulla verifica della copertura finanziaria dei decreti legislativi da emanare, compatibilmente con le disposizioni costituzionali che disciplinano l'esercizio della delega legislativa. L'ipotesi della formulazione di condizioni identiche, o quanto meno analoghe, da parte delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, appare inoltre un presupposto necessario nella previsione che il Governo sia chiamato a rispondere alle Camere dell'intenzione di non conformarsi alle stesse.

Il relatore CURTO sottolinea come l'omogeneità delle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento appaia una condizione necessaria per vincolare il Governo a rispondere di un eventuale comportamento difforme. Si configura, pertanto, un procedimento aggravato per l'adozione dei suddetti decreti legislativi che appare idoneo ad offrire quelle garanzie richieste dai senatori intervenuti nel dibattito.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea l'importanza dell'argomento in discussione, anche alla luce del fatto che si potrebbero in tale occasione consolidare i precedenti riscontrati negli ultimi mesi nel campo delle norme di copertura finanziaria di provvedimenti recanti deleghe suscettibili di effetti finanziari. Al riguardo si assiste ad un progressivo spostamento dell'attenzione da una verifica di tipo formale degli oneri in sede di definizione del testo legislativo, in conformità con la lettera dell'articolo 81 della Costituzione e della conseguente giurisprudenza costituzionale, laddove, a partire dall'adozione del cosiddetto decreto tagliaspese, l'accento si è spostato su una più efficace verifica degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione, anche amministrativa, dei provvedimenti legislativi posti in essere. In questo contesto sono state approvate delle leggi delega caratterizzate, in luogo della definizione della copertura dell'onere nella legge stessa, dal trasferimento del momento della realizzazione della spesa, e dell'individuazione della correlata copertura, alla fase dell'adozione dei provvedimenti legislativi volti a reperire le risorse necessarie, ivi inclusa la stessa legge finanziaria. Questa diviene così lo strumento regolatore dei flussi finanziari in una fase antecedente rispetto al più tradizionale meccanismo che prevede la definizione con legge finanziaria delle spese correlate all'attuazione di talune delle misure previste dalla legislazione vigente. Dal suddetto processo deriva una maggiore responsabilizzazione del Governo nel controllo dell'evoluzione delle spese con l'applica-

zione di strumenti di intervento più dinamici. In questa prospettiva, ferme restando le garanzie assicurate, ai fini del rispetto dei saldi finanziari, dall'applicazione del decreto tagliaspese, l'oratore ritiene che appaia condivisibile il procedimento delineato nelle proposte del relatore, nelle due formulazioni, che potrebbe essere eventualmente snellito, tenuto conto che l'esercizio dei poteri di controllo che spettano al Presidente della Repubblica sulle iniziative legislative appare sicuramente applicabile anche in relazione a rilievi non necessariamente espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambi i rami del Parlamento.

Il senatore CADDEO sottolinea come il decreto tagliaspese abbia indebolito le funzioni del Parlamento nonché il sistema di garanzie sull'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione definito dalla legge di contabilità generale previgente. Ricordando il potere contrattuale che negli Stati Uniti esercita il Congresso nei confronti dell'Esecutivo, l'oratore evidenzia come le Camere dovrebbero porre maggiore attenzione nel difendere il ruolo espletato rispetto al Governo. In tale prospettiva si può forse acconsentire a spostare il controllo alla fase dell'esercizio della delega ma risulta inaccettabile rinunciare alle prerogative del Parlamento consentendo sostanzialmente al Governo di esercitare la delega in difformità dalle indicazioni delle Commissioni competenti, nel presupposto, in questo caso, di un mero obbligo di informativa ai Presidenti delle Camere. Tale procedimento non è condivisibile né sotto il profilo del metodo né, a maggior ragione, in considerazione dell'importanza della materia oggetto del provvedimento in titolo e dell'importanza dei diritti sociali che vi sono correlati. Il Governo dovrebbe essere pertanto invitato ad illustrare in modo più esauriente le iniziative che si accinge ad assumere perché, come evidenziato in termini unanimemente condivisi nel dibattito sulla riforma del Regolamento del Senato che si è tenuto lo scorso gennaio, se la maggioranza ha il diritto di realizzare il proprio programma, ha altresì il dovere di esporre il percorso che intende seguire.

Ricorda infine che una coerente attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione richiederebbe, contestualmente all'assegnazione di nuovi compiti alle Regioni, l'individuazione di adeguate risorse finanziarie correlate a fondi di natura perequativa, in assenza dei quali, ribadisce, si determinerebbe una lesione dell'unità economica e politica del Paese.

Il presidente AZZOLLINI, ricorda, in relazione alle osservazioni del senatore Caddeo, che il Governo ha chiaramente indicato che, in relazione al provvedimento in titolo, intende procedere nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari, parametro rispetto al quale andrà riferito il controllo esercitato dalle Commissioni bilancio sugli emanandi decreti legislativi, verificando che le misure onerose siano correlate ad interventi suscettibili di determinare adeguati risparmi.

Condividendo le considerazioni emerse nel dibattito in merito all'esigenza di porre una particolare attenzione nei confronti degli effetti finanziari del processo di decentramento in senso federalista in atto nel Paese, che tuttavia non è oggetto del provvedimento in titolo, finalizzato invece a una diversa gestione delle risorse attualmente disponibili per gli strumenti esistenti e comunque destinato ad esercitare una incidenza finanziaria di gran lunga inferiore a quella di altri provvedimenti quali, ad esempio, la riforma del sistema previdenziale. Esso non appare quindi suscettibile di incidere sul riparto vigente delle competenze fra lo Stato e le Regioni, mentre la definizione del fondo perequativo di cui all'articolo 119 della Costituzione è oggetto di approfondimento in altra sede.

Alla luce dell'approfondito dibattito svolto dalla Commissione sull'argomento e raccogliendo i riferimenti ivi emersi all'esigenza di assicurare un esito per i rilievi peculiari che dovessero essere eventualmente formulati dalle Commissioni parlamentari di ciascuno dei due rami del Parlamento sugli schemi dei decreti legislativi nonché dell'attenzione posta nei confronti degli effetti del provvedimento sull'indebitamento complessivo delle pubbliche amministrazioni, ritiene preferibile riferirsi al primo schema di parere formulato dal relatore cui propone, pertanto, di conferire mandato a redigere un parere, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti 1.1 e 2.1, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti 1.1 e 2.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, all'alinea del comma 1, dopo le parole "entrata in vigore della presente legge," siano inserite le seguenti "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 e 2.1 con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che in entrambe le proposte, al comma 1, le parole "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica", e che nel testo del disegno di legge sia aggiunto, in fine, un articolo del seguente tenore: "Art. 4-bis. - (*Disposizioni finali*) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. 3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Go-

verno, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati".».

Il senatore CADDEO, richiamandosi alle osservazioni già espresse nel dibattito, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente.

Il senatore PIZZINATO si associa alle osservazioni del senatore Caddeo, preannunciando il proprio voto contrario e sottolinea come il provvedimento in titolo sia suscettibile di minare la coesione del Paese nonché appaia lesivo delle competenze che spettano alla Commissione bilancio.

Il senatore GRILLOTTI preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta del Presidente, sottolineando come le deleghe conferite dal provvedimento in titolo possano essere plausibilmente esercitate assicurando l'invarianza degli oneri – trattandosi essenzialmente di ridefinire l'utilizzo delle risorse esistenti – ed evidenziando come esso non interferisca con la definizione del richiamato fondo perequativo di cui all'articolo 119 della Costituzione.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, lo schema di parere relativo al testo del disegno di legge in titolo ed agli emendamenti 1.1 e 2.1 e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della stessa norma della Costituzione)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore IZZO illustra, per quanto di competenza, la seguente proposta di parere relativa al testo del provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 24, comma 2, della parola «stabilisce» con le seguenti «può stabilire», nonché all'aggiunta alla fine dell'articolo 25, comma 4, del seguente periodo «Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri».».

Il senatore CADDEO preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione, infine, approva a maggioranza la proposta di parere del relatore.

Per quanto concerne gli emendamenti al provvedimento in titolo, presentati dalla Commissione di merito, il relatore IZZO richiama le osservazioni esposte nell'odierna seduta antimeridiana.

Con riferimento agli emendamenti segnalati, il sottosegretario VEGAS formula avviso contrario sulla proposta emendativa 5.40, in quanto non esistono sufficienti risorse sull'accantonamento nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 7.0.2, in quanto la proposta di elevare il canone annuo a carico dei titolari di concessioni radiotelevisive al 5 per cento del fatturato rispetto all'attuale 1 per cento, potrebbe dimostrarsi eccessivamente onerosa, mentre non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 10.0.5, considerato, tra l'altro, che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'emendamento 10.57, formula avviso contrario in quanto nel Fondo speciale di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze non esiste apposito accantonamento a copertura dell'onere ivi previsto. Per l'emendamento 10.61, si rimette alla valutazione della Commissione circa la proposta di concedere un credito di imposta, pari a 20 mila euro per l'anno 2003, per incentivare la ricerca e l'utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, segnalando comunque che il criterio di copertura proposto, peraltro non correttamente formulato, non presenta specifiche finalizzazioni da destinare allo scopo. Segnala, altresì, che il riferimento ai commi 8-ter e 8-bis deve intendersi rispettivamente come commi 7-ter e 7-bis. Esprime, inoltre, avviso contrario relativamente agli emendamenti 18.8 e 18.9, in quanto privi di copertura finanziaria, e sull'emendamento 21.4, in quanto gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione della RAI S.p.A., nella misura del 25 per cento, sarebbero già destinati a finanziare l'acquisto dei *decoder*. In ordine all'emendamento

25.7, non ha osservazioni da formulare, mentre sull'emendamento 25.10 esprime parere contrario in quanto privo di copertura finanziaria. Infine, non considera suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 10.45, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.5, e non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle opinioni emerse nel dibattito, tenuto conto che l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 10.57 non attiene a profili di competenza della Commissione, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere, relativamente agli emendamenti esaminati, un parere del seguente tenore: «Esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo 5.40, 7.0.2, 10.45, 10.57, 10.61, 18.8, 18.9, 21.4, 25.7, 25.10, 25.29, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.5, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 25.7, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il regolamento di cui al presente comma, può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 5.40, 7.0.2, 10.61, 18.8, 18.9, 21.4, 25.10 e 25.0.5 (limitatamente ai commi 9, 10, 12 e 13), nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

157^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vicepresidente della Confindustria per l'Europa dottor Gian Marco Moratti, accompagnato, dal direttore degli affari europei dottor Daniel Kraus, dal dottor Marco Felisati degli affari europei, dal responsabile dei rapporti parlamentari dottor Zeno Tentella e dalla dottoressa Letizia Pizzi dell'ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Confindustria

Riprende l'indagine, sospesa il 14 maggio 2003.

Il presidente PEDRIZZI ricorda preliminarmente gli scopi dell'indagine conoscitiva e i punti salienti delle precedenti audizioni svolte.

Il dottor MORATTI sottolinea preliminarmente l'importanza che riveste la prospettiva europea per il mondo industriale italiano, rilevando peraltro la necessità di una maggiore attenzione verso le problematiche relative alle istituzioni europee ed alla loro riforma anche da parte dell'opinione pubblica.

Dopo aver messa a disposizione dei senatori la relazione analitica circa i temi oggetto dell'audizione, ricorda come la Confindustria abbia sempre sostenuto la necessità di fornire una risposta politica alle legittime aspirazioni di integrazione dei Paesi candidati, ma come, tuttavia, sussista una certa preoccupazione legata all'impoverimento del dibattito nazionale, che non riesce a cogliere le numerose implicazioni di questo processo per l'industria europea ed italiana in particolare.

Ritiene che l'obiettivo strategico comune sia quello di rilanciare la competitività e di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, come stabilito dai Capi di Stato e di Governo tre anni fa a Lisbona. Ciò significa, innanzitutto, accompagnare l'allargamento con investimenti pubblici e privati in ricerca, formazione ed innovazione poiché l'investimento prioritario deve riguardare il patrimonio di conoscenza. Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, l'allargamento dovrà essere governato efficacemente, limitando deroghe e periodi transitori per evitare fenomeni di *dumping* intra-comunitario e distorsioni alla concorrenza.

Evidenzia che secondo stime effettuate dalla Commissione all'inizio dei negoziati di adesione, nel 1999, l'impatto macro economico dell'allargamento per gli attuali Paesi della Unione Europea (UE) avrebbe dovuto essere moderato, ma positivo, in ragione di uno 0,2 per cento del prodotto interno lordo europeo, ma ritiene che, alla luce della situazione congiunturale, tale previsione dovrebbe, realisticamente, essere rivista al ribasso.

Passa quindi ad analizzare i flussi commerciali intercorrenti tra l'UE e i Paesi dell'Europa Centro-Orientale (PECO), rilevando come l'allargamento sia stato a lungo preparato dalla strategia di pre-adesione della UE per ammortizzarne gli effetti. Già oggi, quindi, l'accesso delle merci provenienti dai Paesi candidati dell'Est è piuttosto elevato. Ciò indica che l'impatto diretto dell'allargamento sui flussi commerciali sarà quantitativamente modesto. Infatti, non sembrano esservi ragioni per temere un'esplosione dell'*export* di questi Paesi: le barriere tariffarie del mercato interno per i dieci PECO sono già quasi completamente cadute ed il saldo totale del commercio estero dei PECO con la UE permane notevolmente attivo per l'Europa.

Per quanto concerne la situazione nazionale, ricorda come sul fronte delle importazioni, quelle italiane dai PECO pesino soltanto per l'1,5 per cento della produzione industriale italiana e per l'1,6 per cento della domanda interna. Ritiene che nei prossimi anni, anche con un elevato ritmo di incremento, tali importazioni manterranno una rilevanza moderata.

L'afflusso netto di capitali dall'estero reputa possa essere la strada attraverso cui i Paesi candidati compenseranno i disavanzi strutturali della bilancia commerciale, poiché, essendo Paesi a medio reddito in transi-

zione, i candidati hanno un'elevata propensione a ricevere investimenti diretti esteri (IDE), che sono già quasi totalmente liberalizzati, come confermato dal flusso di IDE dall'Italia, a tutt'oggi intenso.

L'oratore si sofferma quindi sul problema dell'impatto dell'allargamento dell'UE sulle disparità esistenti tra le economie di entità territoriali aventi caratteristiche diverse, ritenendo che potrebbe generare nuove disparità fra Stati e regioni dell'UE, dal momento che la riduzione delle disparità economiche si sta realizzando piuttosto rapidamente tra Stati membri, ma molto più lentamente tra le loro regioni, dove la forbice di crescita e sviluppo tra zone, quali il Mezzogiorno, ed i distretti industriali del Nord appare ancora ampia, mentre del tutto opposte sono le dinamiche rilevabili nei PECO, nei quali sia le disparità tra Stati che tra regioni sono più elevate.

Giudica evidente che, nel periodo 2000-2006, gli strumenti di intervento per lo sviluppo territoriale debbano mirare ad accelerare i processi di convergenza delle aree arretrate.

Reputa che, dato lo scenario rilevante per le piccole e medie imprese italiane (PMI) sia anche e soprattutto quello di lungo periodo, il negoziato attualmente in corso tra la Commissione europea e gli Stati membri che condurrà al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali 2007-2013 dovrà consentire all'Italia di mantenere una dimensione adeguata della sua capacità di intervento, sia con riferimento alle risorse provenienti dal bilancio comunitario, sia a quelle nazionali – ivi compreso l'utilizzo delle politiche fiscali su base territoriale – mentre la capacità delle PMI italiane di assorbire l'impatto dell'allargamento dipenderà anche dalla possibilità di sfruttare, ottimizzandole, le possibilità di ampliamento dei mercati di destinazione attraverso collegamenti efficienti ai grandi canali infrastrutturali europei.

Passando quindi a valutare gli effetti dell'allargamento dell'UE per il mondo delle imprese, sottolinea come opportunità e rischi si vengano a distribuire, oltre che nello spazio, nei settori industriali.

Sempre con riferimento ai settori maggiormente suscettibili di essere danneggiati dal processo di allargamento dell'UE, ricorda che nel settore manifatturiero comparti quali i veicoli a motore ed i macchinari elettrici, appaiono, al contempo, ricchi di opportunità e rischiosi, mentre l'abbigliamento e mobile appaiono entrambi settori rischiosi. Uguale situazione si può osservare in alcuni settori dei servizi, quali l'alberghiero, la ristorazione ed i trasporti, dove le pressioni competitive dei Paesi candidati sono già oggi rilevanti.

Valutando l'impatto dell'allargamento tenendo conto della quantità dei settori a rischio, ritiene che esso sarà maggiore nei Paesi limitrofi e confinanti con i candidati.

In sintesi, l'oratore ritiene che le PMI operanti nelle regioni a PIL pro-capite inferiore alla media europea specie se vicine ai Paesi candidati, appaiano quelle più vulnerabili e suscettibili di perdere quote nella loro contribuzione al totale dell'impiego.

Per quanto concerne i sistemi monetari, finanziari e creditizi dei Paesi candidati, ritiene che uno dei passaggi cruciali compiuti dai Paesi candidati all'UE nella transizione da una economia pianificata ad una di mercato, sia stata la rifondazione dei sistemi monetari, finanziari e creditizi. Tutti i Paesi candidati, sebbene con risultati differenziati, hanno creato nuove istituzioni monetarie e bancarie, adottato legislazioni e strumenti di regolamentazione dei mercati e provvedimenti di stabilizzazione con l'adozione di politiche antinflazionistiche. Sono state inoltre avviate significative politiche di ristrutturazione, liberalizzazione e di privatizzazione degli intermediari bancari e finanziari. Infine, sul fronte dei rapporti banca/impresa è stato introdotto il principio di merito del credito, che ha favorito una maggiore disciplina finanziaria da parte delle imprese.

Nel complesso, pertanto, giudica che il quadro regolamentare, attualmente in corso di completamento, costituisce un dato di relativa stabilità per le imprese italiane.

Ma per assicurare il rilancio competitivo della nuova Europa allargata, giudica necessario che i Paesi candidati adottino al più presto le raccomandazioni e le misure contenute nel Piano di azione per la realizzazione del mercato integrato interno dei servizi finanziari approvato dal Consiglio Europeo di Lisbona entro il 2005. In tale ambito, andranno osservate con grande attenzione le evoluzioni sui fronti del rafforzamento degli strumenti di vigilanza sui sistemi e sulle istituzioni creditizie e finanziarie, soprattutto in materia di riciclaggio, frodi, instabilità e volatilità dei mercati finanziari locali, nonché delle effettive modalità di recepimento dell'*acquis* comunitario in campo finanziario e bancario in modo da evitare la costituzione di mercati dei valori mobiliari con regolamentazioni deboli e sottoposti a forti pressioni speculative; ed ancora quelle dell'implementazione della normativa comunitaria relativa ai periodi transitori - Polonia, Ungheria e Cipro hanno ottenuto un periodo transitorio sino al 2007 per l'adeguamento del capitale minimo richiesto per le istituzioni creditizie di tipo cooperativo; mentre altre deroghe hanno riguardato il livello dei depositi minimi di garanzia concesse a Estonia, Lituania, Lettonia e Slovenia. Infine, va analizzato l'impatto di Basilea 2 sulla definizione dei requisiti minimi patrimoniali delle banche a fronte dei finanziamenti erogati alle imprese. A tale proposito, osserva che tale adeguamento potrebbe rivelarsi particolarmente negativo per le PMI dei Paesi candidati, con ciò rendendo più complesso l'accesso al credito da parte della nascente imprenditorialità privata e delle stesse società miste costituite con *partners* stranieri. In tale contesto, ritiene che andrebbero rafforzati gli interventi di istituzioni finanziarie internazionali quali la BERS e la BEI, volti ad assicurare supporto finanziario ad intermediari nazionali certificati e diretti alle imprese per la realizzazione dei piani di sviluppo industriale.

Relativamente agli strumenti nazionali di supporto all'internazionalizzazione, osserva che l'allargamento dell'UE ai Paesi candidati apre nuove problematiche nel campo della regolamentazione nazionale volta a sostenere il processo di ampliamento dell'operatività delle imprese italiane all'estero. Numerosi Paesi candidati (in particolare Polonia, Ungheria, Re-

pubblica Ceca, Slovacchia) costituiscono l'oggetto dell'utilizzo, da parte delle imprese italiane, degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione, sotto la forma della promozione e della assicurazione all'*export*. Ad esempio, le leggi n. 100 del 1990, n. 394 del 1981 e n. 304 del 1990 recano il vincolo geografico in base al quale non sono agevolabili le iniziative realizzate all'interno dell'UE. Pertanto, le agevolazioni fornite da tali strumenti, oggi fondamentali per l'internazionalizzazione delle PMI italiane, non saranno più utilizzabili una volta che i Paesi candidati faranno ufficialmente parte dell'Unione.

Tale mutamento richiede urgentemente una campagna di informazione al fine di evitare che piani di sviluppo aziendali precedentemente stabiliti abortiscano a causa della automatica decadenza delle citate misure di sostegno, allorché i Paesi candidati entreranno a pieno titolo entro i confini territoriali dell'Unione.

L'oratore passa quindi a fornire alcuni suggerimenti operativi.

Giudica necessario orientare efficacemente la politica di coesione sociale e regionale, nel senso che gli interventi per lo sviluppo territoriale (fondi strutturali) mirino ad accelerare i processi di convergenza delle aree arretrate, favorendo, anzitutto, la creazione di moderne infrastrutture, soprattutto nelle zone transfrontaliere. A tale riguardo, l'esistenza di moderne reti infrastrutturali, che contemplino assi di collegamento nazionali intersecanti le reti transeuropee (TEN) ed i corridoi Pan-Europei verso Est, assumono importanza fondamentale in vista della circolazione delle merci e dei fattori produttivi nella nuova Europa allargata.

Riguardo la diversificazione su base territoriale dei regimi fiscali per le imprese, ritiene che essa potrebbe trovare collocazione nel medesimo quadro propositivo. Anticipare la riduzione dell'IRAP nelle regioni del Mezzogiorno rappresenterebbe un importante passo in avanti per sostenere la competitività delle imprese nazionali nelle regioni più svantaggiate, in particolare le piccole e medie imprese, per le quali il peso dell'attuale imposizione fiscale potrebbe costituire un significativo svantaggio competitivo rispetto ai nuovi concorrenti dell'Est.

Dal punto di vista del supporto alle politiche e alle istituzioni locali, sottolinea che i programmi di supporto per le strutture politiche e amministrative dei Paesi candidati dovrebbero essere definiti attraverso diagnosi su base nazionale e/o regionale, al fine di individuare e correggere gli ostacoli non tariffari legati alla legislazione societaria, fiscale, assicurativa, del lavoro, civile, amministrativa, regolamentare e tecnica. Poiché l'imprenditore è maggiormente motivato a investire laddove ritrova regole conosciute, ricorda che Confindustria auspica che la Commissione europea intensifichi i programmi di assistenza tecnica da parte delle organizzazioni europee per il trasferimento di conoscenze alle omologhe dei Paesi candidati.

La promozione degli investimenti esteri dovrebbe prevedere la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni private, attraverso la loro messa in rete e la possibilità di utilizzare i fondi comunitari per fare maggiore ricorso a esperti e consulenti specializzati.

Dal punto di vista dell'assistenza alla crescita delle capacità locali, ricorda che un grande numero di PMI nei Paesi candidati sono state create in seguito alla cessazione dell'attività e alla privatizzazione di massa, avvenuta nei grandi conglomerati statali, di piccole unità produttive e commerciali. Altre PMI sono di provenienza dal sommerso, fenomeno che ha caratterizzato tali Paesi durante il corso di tutti gli anni Ottanta. L'obiettivo dovrebbe essere quello di valorizzare il mercato dei servizi locale, di diffondere le migliori pratiche a livello d'impresa e contribuire alla crescita di risorse e di professionalità che restino patrimonio del Paese beneficiario, favorendo le realtà industriali locali attraverso consulenze specialistiche.

Con riferimento agli aiuti alle micro-impresе, giudica i maggiori ostacoli allo sviluppo delle attività imprenditoriali di piccola dimensione la mancanza di adeguati servizi, sia tecnici che finanziari a livello locale, di cultura imprenditoriale, d'informazione e le difficoltà di accesso ai mercati e al credito. L'assistenza alle micro-impresе dovrebbe contemplare studi diagnostici e misure d'accompagnamento, contributi finanziari, assistenza alle organizzazioni intermedie.

Per quanto concerne le micro-istituzioni finanziarie ritiene infine fondamentale incoraggiare le piccole società a fornire nuovi prodotti e servizi finanziari adattati ai bisogni delle aziende piccole e piccolissime, attraverso l'integrazione della microfinanza nel sistema locale. A tale fine, giudica necessario istituire un quadro regolamentare che preveda l'inserimento graduale dei piccoli centri di assistenza finanziaria nel sistema nazionale, anche sostenendone lo sviluppo istituzionale. L'enorme settore sommerso che residua nei Paesi candidati, soprattutto in quelli meno sviluppati, verrebbe quindi ad emergere con l'affiancamento di specialisti alla micro-impresa ed il rafforzamento e la regolamentazione dei piccoli centri di assistenza finanziaria da cui esse dipendono.

Il presidente PEDRIZZI chiede un giudizio sull'apporto del sistema bancario italiano a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, soprattutto in relazione ai Paesi che entreranno a far parte dell'Unione nel 2004.

Il dottor MORATTI sostiene che il sistema bancario italiano, interessato da un processo di profondi cambiamenti e progressi, non sembra ancora sufficientemente diversificato e protagonista nei Paesi in commento, ragion per cui soprattutto le piccole e medie imprese che scelgono di compiere investimenti e di delocalizzare i loro impianti possono non trovare sufficiente sostegno da parte delle banche. Tale carenza risalta maggiormente, se comparata con la situazione di altri Paesi dell'Unione, i quali riescono a far convergere su obiettivi economici ritenuti strategici gli apporti coordinati di imprese, banche e istituzioni pubbliche. D'altro canto, la vivacità e la dinamicità del sistema imprenditoriale italiano merita certamente l'adozione di un tale modello di azione concertata.

Interviene anche il dottor FELISATI, a giudizio del quale l'analisi del supporto del sistema bancario italiano alle piccole e medie imprese all'estero non può essere limitato ad un giudizio relativo alla grandezza della singola banca, ma deve investire anche l'analisi dei servizi reali offerti alle imprese operanti all'estero. Da tale punto di vista, il ritardo accumulato dall'Italia nell'adottare il modello di banca universale potrebbe, in qualche caso, aver creato un ostacolo alla specializzazione degli istituti di credito a sostenere le singole aziende a penetrare nei mercati esteri. Specifica, infine, che l'apporto sinergico tra pubblico e privato nel settore della internazionalizzazione potrebbe trarre giovamento dalla istituzione, che Confindustria auspica, di una Agenzia per la internazionalizzazione.

Il senatore CANTONI ripercorre il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, sotto la guida della Banca Centrale, nella crisi industriale degli anni '70 e '80, e, successivamente, nell'ingresso nell'economia globalizzata. Per inciso, esprime l'opinione che la globalizzazione non governata ha prodotto una crisi finanziaria di portata mondiale, che si è risolta in un sostanziale depauperamento dei risparmiatori più deboli.

In riferimento ai temi dell'indagine, rileva che, la scelta dell'Unicredito di essere presente nei Paesi della nuova Europa, e in particolare in Polonia, va apprezzata, ma è anche vero che il ruolo dell'economia italiana, in un'Unione che vede spostare il proprio baricentro verso il Nord-Est, dipende in massima parte dalla capacità del Paese di non rimanere ai margini delle grandi costruzioni infrastrutturali. L'analisi delle caratteristiche delle economie dei Paesi prossimi aderenti all'Unione, mostra come le imprese italiane debbano poter contare soprattutto su servizi reali, anche di tipo finanziario, attualmente inesistenti. Conclude il proprio intervento, sostenendo la strategicità della riforma degli organismi pubblici di supporto all'internazionalizzazione – che finora ha incontrato ostacoli – per dotare finalmente il Paese e le imprese di un sostegno istituzionale operativo e coordinato.

A giudizio del senatore BONAVIDA dalle audizioni fin qui svolte è emersa la sostanziale debolezza del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, come dimostrato dal volume complessivo degli investimenti effettuati. Emerge inoltre una certa inadeguatezza del sistema bancario a sostenere efficacemente le aziende italiane, perpetuando peraltro all'estero insufficienze che, in qualche caso, vengono registrate anche in Italia. D'altro canto, ritiene che l'apporto delle banche non vada valutato solo alla luce della loro dimensione – tale da poter competere alla pari sui mercati internazionali – quanto sulla loro capacità di concentrarsi e specializzarsi sull'offerta di prodotti innovativi di reale sostegno alle aziende.

Il senatore PASQUINI chiede informazioni circa il modello di banche adottato nei Paesi PECO, rilevando peraltro che l'accordo di Basilea 2 appare penalizzante per la tipologia di banca universale. Dal proprio punto di vista il sostegno alle piccole e medie imprese può avere effetti significativi solo se abbinato a misure di politica industriale innovative rispetto a quanto compiuto finora in Italia. Per quanto riguarda l'attività degli organismi pubblici di intervento a favore delle imprese che operano all'estero – atteso che le delocalizzazioni non vanno in alcun modo demonizzate – rileva come essa sia caratterizzata da mancanza di coordinamento e di scelta di obiettivi non strategici. Infatti senza un'effettiva integrazione tra l'azione pubblica e gli obiettivi delle aziende private anche la creazione di un'unica Agenzia rischia di perdere di efficacia.

Il senatore GIRFATTI, anche in qualità di Vice Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità Europee, rileva come i casi di penetrazione commerciale e di investimenti diretti all'estero siano determinati dall'iniziativa di singole imprese, senza che esse abbiano potuto contare sul sostegno e l'apporto di istituzioni finanziarie e bancarie. Gli imprenditori hanno privilegiato gli investimenti nei Paesi nei quali era maggiormente rilevante il differenziale rispetto al costo del lavoro, dovendo poi fare i conti con l'assenza di banche e istituzioni finanziarie in grado di sopportare tali investimenti.

D'altro canto, rileva che anche in Italia il credito a medio e lungo termine ha un costo per le imprese certamente più alto rispetto alla media europea. In aggiunta, occorre tener conto della concorrenza delle banche tedesche.

Il senatore TURCI chiede la valutazione della Confindustria circa le reali opportunità che l'allargamento dell'Unione Europea può offrire all'economia italiana, considerando soprattutto il carattere passivo assunto in passato dall'integrazione dell'economia nazionale con quella europea.

Il dottor MORATTI risponde apprezzando la sostanziale sintonia tra le aspettative e le esigenze della Confindustria con gli interventi svolti, soprattutto in relazione alla scelta di sostenere con un sistema integrato di misure l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dopo aver precisato che il modello di banca universale appare più adatto ad accompagnare le scelte delle aziende, come dimostrato dall'esempio tedesco, insiste sulla novità rappresentata dalla più ampia percezione dell'obiettivo strategico di creare un ambiente istituzionale e politico tale da favorire la penetrazione all'estero delle aziende italiane. Si tratta infatti di sostenere la competitività delle singole aziende sia dal punto di vista dell'azione istituzionale, sia dal punto di vista della regolamentazione normativa. Per quanto riguarda la delocalizzazione, egli cita l'esempio delle aziende venete in Romania.

Per quanto concerne, invece, le prospettive dell'Italia, insiste da un lato sulla necessità di inserire l'Italia nella costruzione delle grandi infrastrutture di trasporto, ma soprattutto sull'esigenza che il Paese investa nelle risorse umane e sulla capacità di valorizzare al massimo il patrimonio di conoscenze e di intelligenza che il esso possiede. Conclude auspicando un pieno successo della presidenza italiana dell'Unione Europea, sollecitando la più stretta cooperazione tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione Europea.

Il presidente PEDRIZZI congeda gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

208^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,25.

AFFARE ASSEGNATO**Questioni afferenti il sistema universitario italiano**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore FAVARO, il quale si sofferma in particolare su alcune questioni che giudica centrali.

Anzitutto sostiene che il problema non è il futuro dell'università in Italia, in quanto istituzione storica e originale sedime del sapere dell'umanità, bensì il futuro del sistema universitario italiano con le sue specificità e caratteristiche di forza e di debolezza negli scenari internazionali.

Di fronte alle strategie che molte università stanno di fatto attuando, il senatore si augura che si giunga a breve ad una articolazione del sistema universitario italiano in atenei con vocazioni, originalità e specificità diverse, sul fronte della ricerca, della didattica e dei servizi.

Quanto al versante della ricerca, quest'ultima si differenzia, da sempre, fra ricerca di base, applicata e finalizzata con fonti finanziarie variegate, anche internazionali, spesso promosse sulla base del cofinanziamento. Oggi inoltre sono in atto tentativi da parte di vari atenei di gestire la filiera scientifico-tecnologica. In questa prospettiva, il senatore ricorda il primo esperimento in Italia condotto dalle università del Triveneto di dar vita, assieme ai Parchi scientifici, alle associazioni imprenditoriali territoriali e ad alcune banche d'affari, ad una società di risparmio per finan-

ziare scoperte scientifiche potenzialmente rivoluzionarie sul piano dei processi produttivi o dei prodotti.

Per quanto riguarda la didattica, anch'essa sta sperimentando forme di cambiamento, come mostra l'evoluzione dell'offerta formativa dell'università ora rivolta a più segmenti, con metodi e contenuti differenziati ma coerenti.

Anche se, osserva il senatore, si può dubitare dell'effettiva capacità di tutte le istituzioni universitarie di implementare con efficacia e rapidità una offerta così differenziata, tuttavia il processo è solo agli inizi e non potrà non scontare un periodo di assestamento «di mercato».

Quanto al versante dei servizi, anch'esso si va differenziando. Oltre ai servizi tradizionali, come ad esempio le biblioteche, i laboratori, le mense, gli alloggi, sorgono infatti nuovi modi di competere fra atenei con investimenti sulle reti digitali, sui siti *web*, sugli scambi internazionali, sui raccordi per tirocini e *stage*, sui prestiti d'onore, sui servizi sportivi e sull'assistenza psicologica.

Si registrano dunque molti segnali che il sistema è in moto e che valutazioni e interventi normativi vanno calati all'interno di tali processi col fine ultimo di mettere gli atenei, nella loro autonomia, nella condizione di elaborare e perseguire strategie coerenti ed efficaci nell'interesse delle giovani generazioni e della società nel suo insieme.

Il senatore aggiunge inoltre che il punto centrale della messa in moto di tali processi, dove peraltro il sistema italiano mostra più di una debolezza, è la combinazione fra autonomia e valutazione.

In particolare, se l'autonomia prima statutaria, poi finanziaria e ora didattica sta attivando processi di modernizzazione dei contenuti formativi, delle dinamiche organizzative, di nascita di ceti dirigenti più orientati ai risultati che alle procedure, nonché di riconfigurazione dei ruoli di auto-governo, molto meno si sta facendo a livello di singoli atenei e a livello centrale sul versante dei controlli e della valutazione. Il senatore sostiene, invece, che il potenziamento dell'autocontrollo e dell'autovalutazione interni agli atenei e al sistema nel suo complesso è senz'altro parte integrante dell'autonomia.

Infatti, l'attività degli organi attualmente preposti alla valutazione (i nuclei di valutazione ed il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario) hanno una scarsa influenza sulle scelte dei singoli atenei e sull'indirizzo del sistema universitario nel suo complesso.

Il senatore dunque, pur essendo favorevole alla conservazione e persino all'ampliamento dell'autonomia universitaria, giudica senz'altro opportuno da un lato stimolare gli organi universitari ad una maggiore cultura del risultato e della autovalutazione e, dall'altro, favorire l'applicazione di rigorosi e trasparenti processi di valutazione e meccanismi finanziari che premino i comportamenti virtuosi.

Il senatore si sofferma successivamente sui provvedimenti attualmente in esame, da parte del Governo, quali la revisione del decreto ministeriale n. 509 del 1999 ed il passaggio dal «3+2» al «3&2», la nuova

disciplina dello stato giuridico dei docenti, la revisione delle classi di studio, nonché i nuovi modelli di *governance*.

Innanzitutto osserva che le tendenze di riordino in Europa vanno nella direzione del modello del «3+2+3».

Giudica, inoltre, prematura la revisione dello schema del «3+2», in sintonia con quanto peraltro affermato dall'Associazione nazionale dei docenti universitari.

Ritenendo senz'altro inopportuna una neo-centralizzazione dei processi strategici degli atenei, sostiene altresì che essi debbano essere aiutati a rinforzare responsabilità strategica, autovalutazione, uso strategico delle risorse, nonché qualificazione secondo una propria progettualità del rapporto fra ricerca-didattica-servizi.

Dopo aver sottolineato l'importanza del rapporto tra il sistema universitario ed il mondo del lavoro, che dovrebbe condurre ad un reciproco arricchimento, conclude ribadendo infine che il sistema universitario italiano, mentre deve essere da un lato spinto alla modernizzazione e alla competizione internazionale, dall'altro deve anche essere salvaguardato in quanto costituisce un patrimonio strategico del Paese che deve restare pubblico sia nella funzione che nel ruolo.

Osserva peraltro che potenziare la capacità di medio periodo di raccordarsi col mondo esterno e di aumentare la quota di autofinanziamento non significa certo favorire la privatizzazione degli atenei.

La senatrice MANIERI esprime innanzitutto apprezzamento per l'approccio franco e trasversale che la Commissione ha adottato nella discussione relativa ad una questione così delicata, la cui *ratio* politica risiede principalmente a suo giudizio nel fare il punto della situazione del sistema universitario, nonché nell'individuare le possibili linee operative e le priorità di intervento.

Ella parte indi dalle considerazioni del relatore Tessitore, il quale ha indicato come termine *a quo* di qualsiasi discorso attuale sulla crisi dell'università, la nascita dell'università di massa, in linea con la crisi del vecchio Stato liberale e lo sviluppo dello Stato democratico. Il passaggio dall'università di *élite* all'università di tutti è avvenuto infatti in termini quantitativi, senza investire in profondità la struttura, l'organizzazione e le funzioni dell'università stessa.

Queste, dunque, sono le ragioni della crisi endemica del sistema, cui si è risposto nel tempo con vari provvedimenti urgenti, sino al sostanziale svuotamento della legge n. 382 del 1980, all'adozione della quale peraltro si giunse con il ritardo di un decennio e che tuttavia è rimasta in larga parte inapplicata per tutto il decennio successivo, tanto da apparire del tutto superata agli inizi degli anni '90, in un contesto economico, sociale e istituzionale ormai profondamente mutato, segnato dalla dilatazione delle nuove tecnologie della comunicazione, dall'accelerazione dei processi di integrazione europea e dalla crisi dello Stato nazionale.

Il conferimento dell'autonomia al nostro sistema universitario è stato, ad avviso della senatrice, soprattutto una risposta a quest'ultimo aspetto.

Ma, anche in questo caso, si è trattato di una risposta solo parzialmente soddisfacente, di un processo non pienamente coerente e sotto molti aspetti persino contraddittorio. La senatrice ricorda in particolare le molteplici resistenze ideologiche, particolarmente forti negli anni 90, in settori consistenti delle forze politiche di Governo e dell'opposizione, che sfociarono nella contestazione del disegno autonomistico dell'allora ministro Ruberti, identificato ideologicamente *sic et simpliciter* come processo di mercantilizazione delle università, nonché le resistenze verso qualsiasi ripensamento della funzione dell'università che non prescindesse dall'uso pratico della formazione e quindi dello stesso mercato del lavoro.

La senatrice sostiene peraltro che sia mancata un'adeguata riflessione sui cambiamenti conseguenti il passaggio da una *governance* di tipo centralistico ad una *governance* di tipo autonomistico. Resta inoltre tuttora irrisolto il nodo fondamentale del ruolo dello Stato in ordine al governo del sistema delle autonomie universitarie e alle garanzie istituzionali che è possibile offrire ad un sistema pubblico d'istruzione superiore accessibile a tutti.

Ad avviso dell'oratrice, il rischio è che si oscilli tra una strategia che pensa di trasformare l'università in un'impresa commerciale e una strategia opposta, che consiste nel bruciare i ponti e ripiegare su una fortezza fuori mercato. Nell'uno e nell'altro caso verrebbe infatti meno il ruolo storico che le università hanno svolto in tutte le società moderne, ovvero l'autonomia e la centralità del lavoro intellettuale, che nel primo caso si arrende e accetta la subordinazione alle forze di mercato, nel secondo caso si condanna ad una sostanziale irrilevanza sociale.

Secondo la senatrice, queste considerazioni si attagliano in particolare al sistema universitario italiano, che per un verso risente, come tutti i sistemi delle società industriali avanzate, degli effetti tipici delle trasformazioni della post-modernità e per altro verso conserva vistose arretratezze di carattere strutturale.

A questo proposito, i punti di debolezza dell'università italiana sono senz'altro noti. Fra questi, ella cita anzitutto l'assoluta inadeguatezza dei finanziamenti pubblici, la cui criticità la legge finanziaria per l'anno 2003 ha fatto esplodere, non solo per scelte non oculate del Governo, ma anche per ragioni strutturali e ormai croniche.

Oltre alle deficienze di bilancio, la senatrice cita altresì lo scarso rendimento sociale delle risorse investite, l'età elevata dei laureati, l'eccessivo numero degli studenti fuori corso, nonché l'alto tasso d'abbandono degli studi, che sono un costo economico, oltre che umano e sociale, non più tollerabile.

Rileva dunque che il problema cruciale consiste nel far fronte alla carenza di risorse, non più compatibile con la centralità che l'istruzione e la ricerca hanno nella società della conoscenza, e nell'individuare modalità che consentano un loro impiego ottimale.

La senatrice inoltre sostiene che un'ulteriore criticità si rinvenga nell'organizzazione dell'attività universitaria dei corsi di laurea, in rapporto

con la ricerca e il mercato del lavoro, il reclutamento dei docenti e la qualità del servizio prestato.

L'oratrice evidenzia altresì che le attività universitarie, ed in particolare l'insegnamento, sono ancora eccessivamente definite in funzione del quadro disciplinare tradizionale, mentre risulta ancora debole la vocazione all'interdisciplinarietà. Del resto la proliferazione del numero e delle denominazioni delle discipline sembra talvolta più funzionale al conferimento di incarichi d'insegnamento che alla didattica e alla ricerca.

Da questo punto di vista, la senatrice giudica favorevolmente il modello del «3 + 2» anche perché esso risponde all'impegno europeo di integrare i sistemi d'istruzione superiore nonché rendere compatibili titoli e mobilità di studenti e docenti, attraverso l'adozione di un sistema europeo fondato su due cicli, uno di durata almeno triennale che garantisca un titolo spendibile nel mercato del lavoro, e uno di secondo livello.

Semmai, secondo la senatrice, risulta criticabile la versione italiana che si va affermando di questo modello, giocata più sul piano dell'architettura formale e dell'autoreferenzialità che sui contenuti, sulla strutturazione e sulle modalità della didattica.

Ferma restando l'esigenza di flessibilità e di compatibilità a livello europeo, il problema non è dunque meramente numerico («3+2» o «4+1» o «1+2+2»). Del resto, modulazioni diverse potrebbero anche coesistere purchè si giustificino e siano chiari gli obiettivi formativi, i percorsi e gli sbocchi lavorativi e si tenga conto del contesto di integrazione europea.

Secondo la senatrice il vero problema consiste nell'assicurare la qualità e un'efficace articolazione dell'offerta formativa, nonché la crescita del sistema di relazioni delle università con il mondo del lavoro.

Ad avviso dell'oratrice, i criteri di valutazione delle università dovrebbero tenere conto di questi aspetti. In particolare occorrerebbe prevedere che il finanziamento statale sia modulato sulla base di indicatori di qualità della formazione, del costo totale di uno studente (da calcolarsi sul numero di anni di studio in modo da premiare gli sforzi messi in campo dai singoli atenei per ridurre il tasso di abbandono), dell'offerta di servizi offerti agli studenti, dell'impegno dei docenti, della capacità di promuovere efficaci rapporti con il mondo della produzione, delle imprese e dei servizi, nonché della capacità di internazionalizzazione.

La senatrice si chiede inoltre se non siano ormai maturi i tempi per una moderna riforma delle carriere dei docenti e dei ricercatori basate sull'introduzione di indici di progressione stipendiale legati alla verifica dell'attività didattica e di ricerca svolte, alla promozione del lavoro interdisciplinare e al contributo dato al conseguimento degli obiettivi di facoltà e di ateneo.

La senatrice ritiene altresì che, nonostante che negli anni '80 e '90 siano state varate buone riforme, esse non hanno prodotto un reale cambiamento del sistema universitario.

Non si tratta dunque di ipotizzare nuove riforme in sostituzione di altre che peraltro non hanno ancora avuto la necessaria sperimentazione: ciò

finirebbe infatti solo col generare una sorta di «stress da riforme», senza alterare sostanzialmente l'attuale situazione. Si tratta piuttosto di trarre tutte le conseguenze di un passaggio da una *governance* di tipo centralistico a quella di tipo autonomistico. L'autonomia in particolare non può essere interpretata soltanto in termini amministrativi, ma anche in termini di responsabilità, di concorrenza reciproca, di valutazione, il che postula un diverso e più coerente ruolo dello Stato, non più ordinatore e pianificatore. Ella auspica quindi una funzione meno invasiva e più dinamica dello Stato, volta da un lato ad assicurare le garanzie costituzionali a tutela dell'uguaglianza dei diritti di cittadinanza e, dall'altro, ad incentivare, attraverso strumenti di premialità, lo sviluppo di obiettivi di grande rilevanza sociale: la qualità del sistema, la sua produttività e la sua competitività internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1682) FALCIER ed altri. – *Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili*

(2212) Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente ASCIUTTI informa che il relatore Barelli intende sollecitare una revisione del parere reso dalla Commissione bilancio. Ritiene pertanto preferibile rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – *Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile scorso.

Il presidente ASCIUTTI comunica che il relatore designato, senatore Delogu, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Riassume pertanto egli stesso le funzioni di relatore.

Avverte altresì che sul testo approvato dalla Commissione in sede referente ed assunto quale testo base, nonché sugli emendamenti ad esso riferiti, è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di procedere con l'illustrazione degli emendamenti e l'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo, rinviando le votazioni ad una fase successiva l'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà indi conto della presentazione del seguente ordine del giorno, che dà per illustrato:

0/894-1057/1/7

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 894 e 1057, recanti norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a prevedere, a mezzo di convenzione con le poste italiane ovvero con proprio regolamento, forme di agevolazione postale per le case editrici gravate dall'obbligo di spedizione e deposito, sul modello della franchigia postale».

Si passa all'esame dell'articolo 1 del testo accolto dalla Commissione in sede referente (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 aprile scorso) e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 1.4.

Il senatore MONTICONE aggiunge la sua firma all'emendamento 1.5, che illustra. Aggiunge altresì la sua firma agli emendamenti 1.1 e 1.2, che dà per illustrati.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 1.3.

Il sottosegretario BONO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.3 e contrario su tutti gli altri.

Il presidente relatore ASCIUTTI si associa al parere espresso dal rappresentante del Governo. Con riferimento all'emendamento 1.1, ricorda peraltro che esso è volto a sopprimere un inciso che fu invece inserito, nella precedente fase di esame del testo, per ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione bilancio. Ribadisce pertanto il parere contrario.

Si passa all'esame dell'articolo 2 del testo accolto dalla Commissione in sede referente (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 aprile scorso) e degli emendamenti ad esso riferiti, ivi compresi quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI illustra tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 presentati dal suo Gruppo, il cui senso complessivo risiede nel qualificare al meglio la delicata funzione di deposito legale. In particolare, essi sono volti ad indicare a livello legislativo i soggetti e l'oggetto dell'obbligazione, nonché i luoghi del deposito. Ciò, senza nulla togliere alla attività regolamentare del Governo, ma al preciso scopo di fissare per legge alcuni principi essenziali.

Ella si sofferma quindi sull'emendamento 2.0.1, che disciplina congiuntamente i soggetti obbligati, le categorie di documenti, le copie e i destinatari, nonché la Commissione per il deposito legale. Ad esso fanno seguito una serie di emendamenti più limitati, ciascuno dei quali reca disgiuntamente l'indicazione legislativa di uno dei profili suddetti. In particolare, ella sottolinea l'emendamento 2.0.2, che individua i soggetti obbligati in quattro categorie (editori, tipografi, produttori e Ministero) al quale il Gruppo annette un rilievo decisivo ai fini del prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Ricorda altresì che gli autori ed editori hanno ripetutamente segnalato l'esigenza di agevolazioni postali affinché l'onere dell'obbligo non risulti eccessivo dal punto di vista economico.

Ella si sofferma altresì sull'emendamento 2.0.4, che individua le categorie di documenti destinati al deposito legale, sottolineando in particolare l'esigenza di richiamare, sia pure con dizioni sufficientemente ampie, alcune fattispecie maggiormente soggette ad innovazioni tecnologiche.

Con riferimento infine ai luoghi del deposito, cui è diretto in particolare l'emendamento 2.0.6, ella rileva la necessità di indicare, accanto alle biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, un deposito regionale da individuare con decreto del Ministro d'intesa con le regioni.

Sugli emendamenti all'articolo 2 il sottosegretario BONO esprime un parere complessivamente contrario, con la sola eccezione dell'emendamento 2.3, su cui il parere è favorevole.

Quanto agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, egli prende atto delle indicazioni ivi contenute che, assicura, saranno in buona parte recepite nel regolamento di cui all'articolo 3. Non

ritiene tuttavia che norme di carattere primario si prestino a siffatte definizioni di dettaglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, le sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocate per domani, giovedì 12 giugno, rispettivamente alle ore 15 e al termine della seduta plenaria, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 894 E 1057**

Art. 1.

1.4

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap».

1.5

PASSIGLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione».

1.1

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e regionale».

1.3DELOGU, *relatore*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

Art. 2.**2.3**

TESSITORE

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:».

2.4

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie».

2.1

DELOGU, VALDITARA, COMPAGNA, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.2

SOLIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.0.1

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soggetti obbligati, categorie di documenti, copie e destinatari. Commissione per il deposito legale)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto al comma 4, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).

3. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

- q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 7 del presente articolo;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

4. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

- 1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;
- 2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 3, lettera o), del presente articolo è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

- 1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;
- 2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 3, lettera p), del presente articolo è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui al comma 7 del presente articolo, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui al comma 7 definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a) del presente comma, e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

5. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 3 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

6. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;

b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

f) il direttore della Discoteca di Stato;

g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

h) il direttore della Cineteca nazionale;

i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;

j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;

k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

8. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.2

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;

c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche.

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b)».

2.0.3

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale. Commissione per il deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 2;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

3. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

4. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

5. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.4

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
 - a) libri;
 - b) opuscoli;
 - c) pubblicazioni periodiche;
 - d) carte geografiche e topografiche;
 - e) atlanti;
 - f) grafica d'arte;
 - g) video d'artista;
 - h) manifesti;
 - i) musica a stampa;
 - l) microforme;
 - m) documenti fotografici;
 - n) documenti sonori e video;
 - o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
 - p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 - q) documenti diffusi su supporto informatico;
 - r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
-

2.0.5

TESSITORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale, copie e destinatari)

1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. I documenti soggetti al deposito legale di cui al comma 1, devono essere consegnati in un esemplare ai seguenti istituti:

- a) biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- b) biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) biblioteca nazionale di Napoli;
- d) biblioteca nazionale di Torino;
- e) biblioteca nazionale di Palermo;
- f) biblioteca nazionale di Cagliari;
- g) biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato al deposito, con esclusione delle regioni di cui alle lettere da a) a f).

3. I documenti di cui al comma 1, lettere f) e g), devono essere consegnati in un esemplare all'Istituto nazionale per la grafica.

4. I documenti di cui al comma 1, lettere da l) a q), devono essere consegnati in un esemplare alla Cineteca nazionale.

5. I documenti di cui al comma 1, lettere g), n), q), r) e s), devono essere consegnati in un esemplare alla Discoteca di Stato».

2.0.6

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie, destinatari e categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, e consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 4, lettera o), è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 4, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 4 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

4. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;

- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)».
-

2.0.7

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono, è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 11 GIUGNO 2003

213^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO, relatore, dopo aver brevemente dato conto dei lavori del Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo, invita i presentatori all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2175.

Il senatore D'ANDREA procede pertanto ad illustrare gli emendamenti del gruppo della Margherita relativi all'articolo 1, rinunciando i presentatori degli altri emendamenti all'illustrazione.

Il RELATORE, dopo aver proposto di accantonare gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.13, esprime parere contrario su tutti quelli illustrati, pur condividendo molti dei principi contenuti nelle proposte che, però, sono ampiamente già riportate nel testo dell'articolo 1.

Il sottosegretario INNOCENZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il RELATORE propone quindi di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e di passare all'articolo 3.

Il senatore D'ANDREA illustra gli emendamenti presentati dal proprio gruppo relativi all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 3.7 e parere contrario sull'emendamento 3.9. Propone di ritirare l'emendamento 3.8 i cui contenuti sono già presenti nell'emendamento 3.11, propo-

sto dal Governo e sul quale esprime parere favorevole. Lo stesso parere esprime sugli emendamenti 3.10 e 3.12. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16.

Medesimo parere su tutti gli emendamenti dell'articolo 3 viene espresso dal rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono respinti. L'emendamento 3.7, posto ai voti, è invece approvato.

Il senatore D'ANDREA ritira l'emendamento 3.8.

Posti ai voti, l'emendamento 3.9 è respinto, mentre è approvato l'emendamento 3.11 con l'assorbimento degli emendamenti 3.10 e 3.12.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16 sono quindi respinti.

La Commissione approva pertanto l'articolo 3 con le modifiche apportate.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il RELATORE propone di accantonare gli emendamenti 4.4, 4.28, 4.29, 4.30, 4.36 e 4.39. La Commissione conviene.

Il senatore D'ANDREA procede quindi all'illustrazione degli emendamenti proposti dal gruppo della Margherita.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.2. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.22 proposto dal Governo che potrebbe, se approvato, assorbire gli emendamenti 4.19 e 4.20. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.32, 4.33, 4.35, 4.37, 4.38, 4.40 e 4.41. Parere favorevole esprime invece sugli emendamenti 4.31 e 4.34.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti esaminati medesimo parere del relatore.

Posti ai voti l'emendamento 4.1 è respinto, mentre l'emendamento 4.2 è approvato. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.21. La Commissione approva poi l'emendamento 4.22 con l'assorbimento degli emendamenti 4.19 e 4.20. Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 e 4.27. L'emendamento 4.31, posto ai voti, è approvato. Posti separatamente ai voti, gli

emendamenti 4.32 e 4.33 sono respinti, mentre l'emendamento 4.34 è invece approvato. Posti separatamente ai voti, infine, gli emendamenti 4.35, 4.37, 4.38, 4.40 e 4.41, sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

214^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi e Baldini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) *PASSIGLI.* – *Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1887) *GUBERT.* – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO ricorda che nella seduta antimeridiana è stato approvato, con modifiche, l'articolo 3 del disegno di legge n. 2175 e che sono stati accantonati alcuni emendamenti, riferiti agli articoli 1 e 4, dei senatori Donati e Falomi per dar modo ai presentatori di poterli illustrare. Invita pertanto i senatori Donati e Falomi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice DONATI, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, sottolinea la necessità di procedere anzitutto alla conclusione dei lavori del comitato ristretto costituito per approfondire talune delle tematiche relative al disegno di legge n. 2175. Propone pertanto, dato l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, di rinviare i lavori della Commissione e di sostituire la seduta notturna, già convocata per questa sera alle 20,30, con una seduta del comitato ristretto e di acquisire la disponibilità del Relatore e del Governo ad accogliere alcune delle proposte emendative avanzate dai Gruppi di opposizione. Tale *iter* appare inoltre più congruo anche in relazione al fatto che il termine per la presentazione dei subemendamenti scade questa sera alle ore 20 e che quindi il quadro complessivo della situazione non è ancora definito.

Il senatore FALOMI si dichiara a sua volta favorevole alla proposta della senatrice Donati di concludere anzitutto i lavori del comitato ristretto e poi proseguire i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, accogliendo le proposte avanzate dalla senatrice Donati e dal senatore Falomi, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, 11 giugno 2003, alle ore 20,30 non avrà più luogo, mentre resta convocata la seduta fissata per domani, 12 giugno 2003, alle ore 8,30.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2175 E CONNESSI

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato ristretto costituito per l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2175 recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SPA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione e nn. 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179, 2180 è convocato per questa sera alle ore 21,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175**Art. 1.****1.1**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «individua i principi che informano» con le seguenti: «, allo scopo di dare piena effettività al principio del pluralismo dei mezzi di comunicazione, come tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, disciplina».

1.2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la parola: «individua» aggiungere le seguenti: «ai fini di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

1.3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «individua» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 della Costituzione,».

1.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «generali» con la seguente: «fondamentali».

1.5

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «che informano» con le seguenti: «e le finalità che disciplinano».

1.6

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «regionale e locale» inserire le seguenti: «, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione come tutelato dall'articolo 21 della Costituzione».

1.7

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «regionale e locale» inserire le seguenti: «tenendo conto della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo».

1.8

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «adegua all'avvento» fino alla fine, con le seguenti: «adeguano alle nuove tecnologie trasmissive e al processo di convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo».

1.9

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «e lo adegua» con le seguenti: «, al fine di dare piena effettività alla tutela di cui all'articolo 21 della Costituzione, la presente legge riconosce altresì l'esigenza di specifiche e settoriali garanzie nel campo dell'emittenza televisiva, in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo, ed adegua il sistema radiotelevisivo».

1.10

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «interpersonali e di massa» fino alla fine del comma 2.

1.11

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente legge ha il fine di realizzare le condizioni per la piena ed effettiva affermazione del principio del pluralismo dei mezzi di informazione, in conformità con le norme costituzionali, il diritto comunitario e le norme internazionali vigenti nel nostro ordinamento».

1.12

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È obiettivo della presente legge la realizzazione, entro termini certi e definitivi, delle condizioni per la piena ed effettiva affermazione del principio del pluralismo dei mezzi di informazione, con particolare riguardo al sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale».

1.13

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel sistema radiotelevisivo nazionale il servizio pubblico dell'informazione e della comunicazione riveste un ruolo di preminente interesse generale».

Art. 3.**3.1**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 3. – (*Principi fondamentali*). – 1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.

2. A tutela del diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero e dell'interesse generale ad un'informazione corretta e pluralista, la disciplina del sistema radiotelevisivo garantisce;

a) il pluralismo inteso come rappresentazione di tutte o del maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali, culturali e religiose, presenti nella società;

b) il numero massimo possibile di soggetti titolari di concessioni, licenze, autorizzazione radiotelevisive, consentito da un uso efficiente delle tecnologie di trasmissione disponibili e da un mercato radiotelevisivo concorrenziale;

c) un servizio pubblico radiotelevisivo internamente pluralista e che agevoli e promuova la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese;

d) una informazione obbiettiva, completa e leale;

e) una programmazione rispettosa della dignità e dei diritti fondamentali della persona con particolare riguardo a quelli dei minori;

f) una programmazione che tuteli le diversità linguistiche e che concorra alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.

Art. 3-bis. – (*Competenze regionali*). – 1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni disciplinano l'attività radiotelevisiva su radiofrequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti in materia di sistema radiotelevisivo. A tali fini le norme regionali assicurano in particolare, oltre la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa vigente.

2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalle leggi statali. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme vigenti.

3. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze individua, nell'ambito di ciascun bacino di utenza, le radiofrequenze destinate alla emittenza radiotelevisiva in ambito locale, garantendo il diritto di trasmissione delle emittenti nazionali. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento dell'utilizzazione delle radio-

frequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma, che esprime parere sulle proposte di licenza individuale e autorizzazione generale formulate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. La localizzazione dei siti degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Comitato di cui al comma 3 nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute.

5. La legge regionale o provinciale definisce le misure di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.».

3.2

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Principi generali*). – 1. Il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione, della libertà di impresa, del pluralismo dei mezzi di comunicazione, è aperto alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e culturali ed assicura la valorizzazione delle specificità territoriali.

2. Il sistema radiotelevisivo garantisce in particolare pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica, correttezza professionale, completezza della informazione, veridicità dei fatti, tutela dei minori e rispetto delle minoranze linguistiche, etniche e religiose.

3. Lo Stato e le regioni assicurano il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e promuovono l'innovazione tecnologica e di prodotto dell'intero sistema delle comunicazioni».

3.3

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Principi generali*). – 1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri, per i suoi effetti nei processi di partecipazione democratica, è fondata sull'imparzialità dell'informazione, sulla presenza di un servizio pubblico, sull'apertura alle diverse culture, anche locali, e deve essere svolta, in ambito nazionale e locale, da una pluralità di soggetti operatori. I diritti fondamentali della persona e dei minori costituiscono interessi prevalenti nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

2. Nell'offerta complessiva di programmazione radiotelevisiva su frequenze terrestri è garantita la presenza di programmi a contenuto sociale, religioso, culturale ed ambientale. La legislazione regionale definisce le modalità di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale nell'ambito della programmazione radiotelevisiva territoriale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», esercitano rispettivamente attività di indirizzo e di controllo sul rispetto dei principi di cui al presente articolo. La Commissione e l'Autorità, per le rispettive competenze, trasmettono al Parlamento un rapporto annuale sullo stato di attuazione degli stessi principi nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri. Un terzo dei membri della Commissione può chiedere all'Autorità l'avvio di un'istruttoria per la verifica di eventuali posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo su frequenze terrestri.

4. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è regolata dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dalle norme dell'Unione europea».

3.4

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione» con le seguenti: «dei diritti della persona, la libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose».

3.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «culturali e religiose e» aggiungere le seguenti: «la tutela della salute e dell'ambiente, nonché».

3.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «linguistiche,» fino a: «nazionale e locale» con le seguenti: «etniche, e dei relativi patrimoni culturali ed artistici nonché dell'intero patrimonio culturale artistico ed ambientale del Paese, a livello nazionale e locale».

3.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «linguistiche» con la seguente: «etniche».

3.8

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI,
CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, sostituire le parole: «in particolare della dignità della persona, della protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore», con le seguenti: «in particolare del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona».

3.9

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «della dignità della persona», aggiungere le seguenti: «delle pari opportunità di genere,».

3.10

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, sostituire le parole «protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore» con le seguenti: «promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo psichico e morale del minore».

3.11

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole «protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore» con le seguenti: «promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore».

3.12

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole «protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore» con le seguenti: «promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo psichico e morale del minore».

3.13

DEBENEDETTI

Al comma 1, dopo le parole «... e mentale del minore» aggiungere le parole: «la libertà di iniziative imprenditoriali ed economiche in condizioni concorrenziali».

3.14

D'ANDREA, VERALDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. L'attività di comunicazione radiotelevisiva, con particolare riferimento all'informazione di interesse pubblico, all'educazione, alla formazione e promozione culturale d'interesse generale e sociale, costituisce attività di servizio pubblico da realizzarsi a livello nazionale e regionale attraverso i contenuti del contratto di servizio con la società concessionaria e attraverso obblighi di servizio pubblico cui sono tenuti gli altri operatori titolari di licenze e autorizzazioni.

1-ter. Nel quadro dei principi della presente legge, le regioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la comunicazione radiotelevisiva con particolare riferimento alla valorizzazione dell'informazione regionale e locale ed alla garanzia del pluralismo».

3.15

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I principi fondamentali di cui al comma 1 si intendono pienamente ed effettivamente garantiti nell'ambito del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, in quanto funzionali all'ampliamento della partecipazione democratica dei cittadini e alla diffusione della cultura».

3.16

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'intero sistema radiotelevisivo è altresì fondato sul principio pluralistico, inteso come garanzia della esistenza e della valorizzazione delle fonti disponibili, della quantità e tipologia degli operatori della comunicazione, della varietà delle voci e delle opinioni diffuse, del numero e della diversa tipologia dei mezzi di comunicazione e informazione, del numero e della tipologia delle reti di distribuzione e delle reti di diffusione».

Art. 4.**4.1**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Attività radiotelevisiva). – 1. L'esercizio dell'attività radio-televisiva via etere terrestre in tecnica analogica e digitale è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui alla citata deliberazione 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità".

2. L'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30 del citato regolamento di cui alla deliberazione 435/01/CONS dell'Autorità.

3. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono rilasciati dal Ministero delle comunicazioni e hanno durata di dodici anni».

4.2

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di altra natura» con le seguenti: «offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali».

4.3

VERALDI, CAMBURSANO, D'ANDREA, SCALERA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «; al fine di garantire agli utenti la massima accessibilità ad informazioni e contenuti, è consentita, con riferimento ad eventi, anche culturali e sportivi, di interesse generale in ambito sociale, l'acquisizione e diffusione di commenti, materiali sonori, immagini e informazioni anche in diretta, nonché di filmati in leggera differita e per una durata massima di tre minuti. La diffusione può essere realizzata attraverso sistemi radiotelevisivi, anche in tecnica digitale, o attraverso sistemi di comunicazione elettronica, fissi o mobili».

4.4

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al fine di garantire agli utenti la massima accessibilità ad informazioni e contenuti, è consentita, con riferimento ad eventi, anche culturali e sportivi, di interesse generale in ambito sociale, l'acquisizione e diffusione di commenti, materiali sonori, immagini e informazioni anche in diretta, nonché di filmati in leggera differita e per una durata massima stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per ciascun sistema di comunicazione utilizzato. La diffusione può essere realizzata attraverso sistemi radiotelevisivi, anche in tecnica digitale, o attraverso sistemi di comunicazione che consentano all'utente la fruizione di tali contenuti anche in condizioni di mobilità».

4.5

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine della lettera con le seguenti: «vietata la diffusione di programmi e di opere filmiche o per la televisione, che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano incitare in qualsiasi forma a compiere reati o incitare all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità;».

4.6

GUBERT

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità», con le seguenti: «comunque motivato».

4.7

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «religione», inserire le seguenti: «opinioni politiche».

4.8

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «religione», inserire le seguenti: «e di modi nei quali la religione è vissuta».

4.9

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «nazionalità», inserire le seguenti: «di condizioni personali e sociali».

4.10

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o nazionalità», inserire le seguenti: «ovvero incitamenti alla violazione dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione».

4.11

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionalità», inserire le seguenti: «lingua e appartenenza etnica».

4.12

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «o che, anche in relazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «o che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, oppure che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita o efferata o insistita ovvero tale da poter creare spirito di emulazione ovvero addestrare al crimine. Nei programmi di informazione la trasmissione di scene di violenza deve avvenire nella minima misura possibile e solo nel caso che siano assolutamente indispensabili alla comprensione della stessa;».

4.13

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in relazione all'orario di trasmissione».

4.14

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in relazione all'orario di trasmissione».

4.15

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, anche in relazione all'orario di trasmissione».

4.16

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «possano».

4.17

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «possano».

4.18

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «di violenza gratuita» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «pornografiche o di violenza gratuita o efferata o insistita ovvero tale da poter creare spirito di emulazione;».

4.19

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, dopo le parole: «violenza gratuita» le seguenti: «oppure efferata, oppure insistita».

4.20

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «violenza gratuita», le seguenti: «oppure efferata, oppure insistita».

4.21

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «violenza gratuita», le seguenti: «oppure tale da creare spirito di emulazione o addestrare al crimine».

4.22

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «violenza gratuita», inserire le seguenti: «o insistita o efferata».

4.23

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato».

4.24

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato».

4.25

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato».

4.26

GUBERT

Al comma 1, alla fine della lettera b), inserire il seguente periodo: «È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini e delle scene di sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale;».

4.27

GUBERT

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «leali e oneste», inserire le seguenti: «che non incentivino una cultura comunista in contrasto con l'articolo 47 della Costituzione».

4.28

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «religiose o ideali», aggiungere le seguenti: «non consentano la pubblicità per i prodotti del tabacco, e di medicinali e cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica».

4.29

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di funzioni religiose», aggiungere le seguenti: «rispettino l'integrità dei programmi e i diritti dei loro autori».

4.30

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con mezzi di evidente percezione», aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

4.31

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dalla legge», con le seguenti: «dalle leggi vigenti».

4.32

GUBERT

Al comma 1, alla fine della lettera c), inserire le seguenti parole: «è vietata ogni forma di pubblicità, compresa quella delle linee telefoniche o di siti telematici o multimediali, nonché le televendite e le radiovendite, i cui contenuti siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, comprese quelle di sostegno diretto o indiretto della prostituzione. È altresì vietata ogni forma di pubblicità che utilizzi bambini sino a dodici anni ai fini strumentali di pubblicità e propaganda;».

4.33

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che rispettino», con le seguenti: «che non ledano in nessun caso e in nessun modo».

4.34

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dalla legge», con le seguenti: «dalle leggi vigenti».

4.35

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a tutela dei consumatori e a garanzia della semplificazione delle procedure per le emittenti, le manifestazioni a premi effettuate dalle imprese radiofoniche, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che prevedono la partecipazione degli ascoltatori attraverso il mezzo telefonico o con altro mezzo elettronico ed Internet, purché non vi sia promozione di prodotti e servizi di terzi, non si considerano concorsi e operazioni a premio e possono essere svolte liberamente senza alcun adempimento e autorizzazione amministrativa;».

4.36

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nazionali e locali in chiaro», aggiungere le seguenti: «offerti da una pluralità di operatori».

4.37

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «nazionali e non», con le seguenti: «particolare rilevanza per la società,».

4.38

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «in quanto aventi particolare rilevanza per la società».

4.39

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'applicazione e sul rispetto dei principi di cui al comma 1, ne verifica periodicamente la sussistenza e, dove necessario, interviene con opportuni provvedimenti stabiliti da apposito regolamento. Per quanto riguarda la società concessionaria del servizio pubblico tali funzioni vengono svolte dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il supporto dell'Autorità».

4.40

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. È istituita la "Carta dei Servizi Radiotelevisivi", brevemente detta "Carta", quale patto sottoscritto tra le associazioni nazionali mag-

giormente rappresentative delle imprese radiotelevisive, dei consumatori e degli utenti su convocazione e di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Essa ha lo scopo di promuovere l'innalzamento del livello di qualità della programmazione radiofonica e televisiva ai fini della crescita civile, culturale e democratica dei cittadini utenti. Essa è propedeutica per l'impiego e relativo monitoraggio e di nuovi servizi interattivi offerti dalle nuove tecnologie digitali.

3-ter. Le associazioni delle imprese radiotelevisive firmatarie della "Carta" si adopereranno presso gli associati per il rispetto delle leggi, delle delibere delle Autorità e delle raccomandazioni nazionali ed europee in materia di servizi radiotelevisivi e per la tutela dello sviluppo intellettuale e culturale dei minori.

3-quater. Al fine di fornire all'utenza un servizio di qualità, le imprese radiotelevisive che aderiscono alle rispettive associazioni firmatarie della Carta, si impegnano a fornire all'utenza una programmazione ispirata ai principi di trasparenza, partecipazione, efficienza, uguaglianza e imparzialità di informazione. Il significato concreto di tali principi si traduce in precisi impegni, quali:

a) trasparenza: possibilità di verifica della programmazione messa in onda mediante la consultazione del Registro dei Programmi Trasmessi, delle registrazioni degli ultimi 90 giorni effettuate su nastro magnetico, delle pattuizioni contrattuali con le imprese inserzioniste di pubblicità, televendite e servizi, il livello di sicurezza degli impianti di trasmissione ai fini della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

b) partecipazione: impegno a destinare almeno due ore settimanali di programmazione autogestita dalle associazioni dei consumatori-utenti secondo le norme del Regolamento di cui al comma *3-quinquies*. Ulteriore impegno a soddisfare, compatibilmente con l'indirizzo di programmazione delle emittenti, suggerimenti e proposte su come migliorare il servizio e la stessa Carta. A tal proposito le associazioni delle imprese radiotelevisive, firmatarie della Carta dovranno impegnarsi ad intrattenere rapporti sistematici con le associazioni dei consumatori utenti i cui risultati verranno resi pubblici in una "Conferenza Annuale dei servizi radiotelevisivi" organizzata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Coreerat o Corecom regionali;

c) efficienza: impegno a garantire una risposta immediata, qualificata e competente a qualsiasi reclamo, suggerimento, informazione proveniente dai singoli utenti e/o dalle rispettive associazioni di appartenenza;

d) uguaglianza e imparzialità: impegno a fornire servizi radiotelevisivi senza discriminazioni religiose, politiche, di razza, di lingua, di ceto sociale;

e) rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente: limitando al massimo le emissioni elettromagnetiche e minimizzando le strutture portanti degli impianti per renderle compatibili con il paesaggio e l'ambiente circostante;

3-quinquies. La Carta è gestita dal "Gestore della Carta" il quale ha il compito di farla rispettare e di sanzionare gli eventuali trasgressori. Il "Gestore della Carta" è composto da: un rappresentante nominato da ciascuna associazione firmataria; un rappresentante del Ministero delle comunicazioni; un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Utenti; un rappresentante Nazionale dei Corecom o Corerat. Il rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assume la Presidenza del "Gestore della Carta". Il gestore della Carta è un organo collegiale che assume decisione a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti effettivi. Nel caso di votazione per le eventuali sanzioni da comminare, i rappresentanti delle associazioni firmatarie della Carta non hanno diritto al voto. Il Gestore della Carta approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento nel quale saranno stabilite le norme della vita interna del Gestore della Carta, la disciplina per l'*iter* istruttorio dei reclami, il relativo regime sanzionatorio e le modalità di accesso ai servizi radiotelevisivi offerti dalle imprese alle associazioni dei consumatori-utenti. Il Gestore della Carta ha sede presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sede di Roma.

3-sexties. Il Gestore della Carta si avvale del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie per le comunicazioni per le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalità del presente articolo di legge.

3-septies. La Carta è resa pubblica mediante il sito dell'Autorità attraverso il quale l'utente può apprendere l'attività del Gestore della Carta e può interagire per esporre consigli, suggerimenti, reclami, petizioni, istanze, informazioni».

4.41

CAMBURSANO, BAIO DOSSI, MANZIONE, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«*3-bis.* È istituita la "Carta dei Servizi Radiotelevisivi", brevemente detta "Carta", quale Patto sottoscritto tra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiotelevisive, dei consumatori e degli utenti. Essa ha lo scopo di promuovere l'innalzamento del livello di qualità della programmazione radiofonica e televisiva ai fini della crescita civile, culturale e democratica dei cittadini utenti. Essa è propedeutica per l'impiego dei nuovi servizi interattivi offerti dalle nuove tecnologie digitali.

3-ter. Le Associazioni delle imprese radiotelevisive firmatarie della "Carta" si adopereranno presso gli associati per il rispetto delle leggi, delle delibere delle Autorità e delle raccomandazioni nazionali ed europee in

materia di servizi radiotelevisivi e per tutela dello sviluppo intellettuale e culturale dei minori.

3-quater. Al fine di fornire all'utenza un servizio di qualità, le imprese radiotelevisive che aderiscono alle rispettive associazioni firmatarie della Carta, s'impegnano a fornire all'utenza una programmazione ispirata ai principi di trasparenza, partecipazione, efficienza, uguaglianza e imparzialità d'informazione. Il significato concreto di tali principi si traduce in precisi impegni, quali:

a) trasparenza: possibilità di verifica della programmazione messa in onda mediante la consultazione del Registro dei Programmi Trasmessi, delle registrazioni degli ultimi 90 giorni effettuate su nastro magnetico, delle pattuizioni contrattuali con le imprese inserzioniste di pubblicità, televendite e servizi, il livello di sicurezza degli impianti di trasmissione ai fini della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

b) partecipazione: impegno a destinare almeno due ore settimanali di programmazione autogestita dalle associazioni dei consumatori-utenti secondo le norme indicate nel Regolamento di cui al comma 7. Ulteriore impegno a soddisfare, compatibilmente con l'indirizzo di programmazione delle emittenti, suggerimenti e proposte su come migliorare il servizio e la stessa Carta. A tal proposito le associazioni delle imprese radiotelevisive, firmatarie della Carta si impegnano ad intrattenere rapporti sistematici con le Associazioni dei consumatori-utenti i cui risultati sono resi pubblici in una "Conferenza Annuale dei Servizi Radiotelevisivi" organizzata e patrocinata dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e dai Corerat o Corecom regionali;

c) efficienza: impegno a garantire una risposta immediata, qualificata e competente a qualsiasi reclamo, suggerimento, informazione proveniente dai singoli utenti o dalle rispettive associazioni di appartenenza;

d) uguaglianza e imparzialità: impegno a fornire servizi radiotelevisivi senza discriminazioni religiose, politiche, di razza, di lingua, di ceto sociale;

e) rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente: limitando al massimo le emissioni elettromagnetiche e minimizzando le strutture portanti degli impianti per renderle compatibili con il paesaggio e l'ambiente circostante;

3-quinquies. La Carta è gestita dal "Gestore della Carta" il quale ha il compito di farla rispettare e di sanzionare gli eventuali trasgressori. Il "Gestore della Carta" è composto da: un rappresentante nominato da ciascuna Associazione firmataria; un rappresentante del Ministero delle comunicazioni; un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Utenti; un Rappresentante Nazionale dei Corecom o Corerat. Il rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni assume la Presidenza del "Gestore della Carta". Il Gestore della Carta è un organo collegiale che assume decisioni a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti effettivi. Nel caso di votazione per le eventuali sanzioni da comminare, i

rappresentanti delle associazioni firmatarie della Carta non hanno diritto al voto. Il Gestore della Carta approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento nel quale sono stabilite le norme della vita interna del Gestore della Carta, la disciplina per l'*iter* istruttorio dei reclami, il relativo regime sanzionatorio e le modalità di accesso ai servizi radiotelevisivi offerti dalle imprese alle Associazioni dei consumatori-utenti. Il Gestore della Carta ha sede presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sede di Roma.

3-*sexties*. Il Gestore della Carta si avvale del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni per le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalità del presente articolo di legge.

3-*septies*. La Carta è resa pubblica mediante il sito dell'Autorità attraverso il quale l'utente può apprendere l'attività del Gestore della Carta e può interagire per esporre consigli, suggerimenti, reclami, petizioni, istanze, informazioni».

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 11 GIUGNO 2003

142^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PONTONE, richiamato brevemente l'oggetto del disegno di legge in esame, dà la parola al senatore Bettamio per la relazione.

Il relatore BETTAMIO ricorda che il disegno di legge in esame reca le «Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», in applicazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, e si compone di 19 articoli e di due allegati.

In particolare, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, l'articolo 9 del disegno di legge delega il Governo a modificare, entro 60 giorni, gli articoli 11 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari, precisando che le modifiche all'articolo 11 del decreto presidenziale dovranno prevedere la prorogabilità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza il previo parere dell'istituto convenzionato competente, qualora si tratti di prodotti contenenti una sostanza attiva il cui utilizzo è già stato regolamentato dalla Commissione europea.

Per quanto concerne l'articolo 39 del decreto presidenziale, il regolamento modificativo dovrà attribuire al Ministero della salute la possibilità di disporre che la Commissione consultiva competente si avvalga di esperti fino ad un numero di 50 – anziché di 20, come nella disciplina vigente – inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute sentito, tra gli altri, il Ministro delle attività produttive.

Precisa che l'articolo 11 del provvedimento in esame delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che prevede una serie di obblighi, posti a carico del fornitore di una rete pubblica di comunicazione o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, a garanzia dei diritti fondamentali di riservatezza e di libertà della corrispondenza, e inserisce l'obbligo di osservare particolari cautele nella gestione e nel trattamento dei contenuti delle comunicazioni e dei dati identificativi dell'utente, il cui consenso è sempre necessario, salve eventuali finalità preminenti di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, ovvero eventuali necessità di carattere investigativo connesse alla prevenzione e repressione di reati.

Rileva che l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sottolineando che tale procedura viene esclusa per gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge n. 225 del 1992, per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso infatti, il comma 2 dell'articolo 13 prevede una serie di adempimenti procedurali obbligatori, garantendo in tal modo una forma semplificata di valutazione dell'impatto ambientale del progetto, anche se adottato tramite ordinanze di necessità ed urgenza.

Osserva inoltre che l'articolo 15 delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2002/73/CE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e le condizioni di lavoro, mentre l'articolo 19 prevede una delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento, affinché siano apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 372 del 1999, che ha già operato il recepimento della predetta direttiva, ma limitatamente agli impianti già esistenti.

Con riferimento alle direttive da recepire di cui all'allegato A, per quanto di competenza della Commissione, il Relatore osserva che la direttiva 2002/86/CE fissa il termine a partire dal quale sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE concernente l'armonizzazione delle normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e che il disegno di legge in esame apporta alcune modifiche alla direttiva 2001/101/CE, a sua volta modificativa della direttiva 2000/13/CE, precisando che tale ultima direttiva reca, all'allegato 1, l'elenco delle categorie di ingredienti il cui termine può sostituire il nome specifico dell'ingrediente preso in considerazione: tale allegato è stato in seguito modificato dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione che, da un lato ha fissato al 31 dicembre 2002 il termine per il recepimento e, dall'altro, ha provveduto ad inserire la definizione armonizzata della categoria «carni», indicandone gli ingredienti ammessi ed i requisiti qualitativi. Ricorda che il tardivo inserimento di tale definizione aveva determinato disarmonie nelle normative di recepimento dei vari Stati mem-

bri, che la direttiva in esame intende appianare ricordando che la necessità di apportare modifiche alla direttiva 101 del 2001 è scaturita dall'impossibilità di applicarne le disposizioni prima dello scadere del relativo termine di recepimento, rendendosi pertanto necessaria la previsione di un congruo periodo transitorio, sufficiente a consentire l'adeguamento delle etichette alle nuove disposizioni.

Precisa che a partire dal 1° luglio 2003 è vietato lo scambio dei prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE rilevando che agli operatori sarà comunque consentito lo smaltimento delle giacenze con etichettatura non conforme a tali disposizioni, purché etichettati antecedentemente al 1° luglio 2003.

Rileva che la direttiva 2002/93/CE, modificando la cosiddetta «sesta direttiva IVA» proroga dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 il termine per l'applicazione da parte degli stati membri di un'aliquota IVA ridotta per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Il relatore segnala altresì l'opportunità di inserire alcune delle direttive comunitarie di recente emanazione negli allegati A e B del disegno di legge in esame. In particolare ritiene opportuno inserire all'allegato A del disegno di legge la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita, la direttiva 2002/86/CE sul rendimento energetico nell'edilizia nonché la direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, osservando inoltre l'opportunità di inserire, all'allegato B del disegno di legge in titolo, la direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa indicando i relativi principi e criteri di delega.

Ritiene infine opportuno prevedere principi e criteri di delega per la direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, la quale è già inserita nell'allegato B del disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta del relatore viene posta ai voti.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, esprime parere favorevole con le osservazioni formulate dal Relatore.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività del sistema produttivo italiano

Il presidente PONTONE, dopo aver ricordato che il sistema produttivo nazionale, già fortemente variegato a livello strutturale e dimensionale, è stato di recente investito da profondi mutamenti verificatisi sia sul piano interno, con un nuovo ordinamento dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, che sul piano internazionale e comunitario, in grado di incidere sulle condizioni produttive delle imprese italiane nonché sulla loro capacità di competere con i concorrenti stranieri, anche in termini di costi

di produzione, ritiene che l'individuazione delle concrete potenzialità di sviluppo sia divenuta pertanto particolarmente articolata e complessa, determinando la necessità di acquisire una gamma estremamente ampia di elementi di valutazione, al fine di ottenere un quadro d'insieme sufficientemente rappresentativo delle esigenze delle realtà imprenditoriali.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, propone di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva volta a comprendere quali siano le debolezze strutturali ed i punti di forza del sistema produttivo nazionale, caratterizzato da un'accenata presenza di piccole e medie imprese, al fine di realizzare una valutazione in grado di orientare l'attività della Commissione verso l'adozione dei provvedimenti più idonei a favorirne lo sviluppo e la competitività.

Propone, al riguardo, di procedere alle audizioni dei rappresentanti dei dicasteri interessati nonché dei rappresentanti di Cortei dei conti, Banca d'Italia, Commissione europea, CNEL, ISTAT, ISAE, ABI, delle organizzazioni delle categorie produttive (industria, commercio e artigianato), di quelle sindacali, della cooperazione, nonché dei rappresentanti dei principali gruppi di imprese operanti nei settori produttivi più significativi per l'economia italiana.

Nel ricordare, peraltro, che la Commissione bilancio ha già avviato un'indagine conoscitiva avente ad oggetto la competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica, con un analogo elenco di audizioni, ritiene altresì opportuno richiedere – avendo acquisito, sul punto, il consenso del presidente Azzollini – che le due Commissioni operino congiuntamente, al fine di una più completa ed organica acquisizione degli elementi di rispettiva competenza, precisando che in tale ipotesi, gli elementi già acquisiti autonomamente dalla Commissione bilancio entrerebbero a far parte, ovviamente, del patrimonio conoscitivo dell'indagine nel suo complesso.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

171^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In apertura di seduta il senatore VIVIANI chiede chiarimenti in ordine alla notevole dilatazione dei tempi di svolgimento dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 848-bis presso la Commissione bilancio. Chiede altresì che sia portata a conoscenza della Commissione l'eventuale documentazione sui profili finanziari del provvedimento in titolo prodotta dal Governo nell'ambito dell'esame presso la 5^a Commissione permanente.

Dopo che il sottosegretario SACCONI ha assicurato il senatore Viviani che non mancherà di fornire la documentazione che la Commissione riterrà opportuno acquisire, il senatore BATTAFARANO osserva che il dibattito sul disegno di legge n. 848-*bis* presso la Commissione bilancio si sta protraendo da molto tempo, segno evidente della sussistenza di elementi di criticità dal punto di vista dell'impatto finanziario della delega all'esame nonché dell'intreccio di tali elementi con taluni profili di merito. In particolare, per quanto concerne le implicazioni di spesa connesse al riordino degli ammortizzatori sociali, sembrerebbe di capire che il Governo abbia intenzione di porre a carico dei bilanci regionali una parte dei relativi oneri. Una tale scelta risulterebbe in palese contrasto con le dichiarazioni rese recentemente dal rappresentante del Governo, proprio nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo, in polemica con eventuali interpretazioni del nuovo testo del Titolo V della Costituzione intese ad accreditare la sussistenza di una competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di disciplina degli interventi al sostegno al reddito. Il sottosegretario Sacconi, nella stessa discussione, aveva anche espresso l'avviso che il riconoscimento di una competenza regionale in materia di ammortizzatori sociali, oltre ad essere in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, avrebbe prodotto nei fatti una accentuazione del divario tra regioni con diversi livelli di reddito e di tasso di occupazione, con conseguenze distorsive del mercato del lavoro. Tutti i Gruppi politici, sia di maggioranza sia di opposizione, convennero su tale impostazione che, però, sembra ora revocata in dubbio da una scelta meno chiara in ordine all'assetto delle competenze e alle modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dal riordino degli ammortizzatori sociali.

Il sottosegretario SACCONI precisa che nello schema di parere attualmente all'esame presso la Commissione bilancio non vi è alcun riferimento ad esigenze di copertura finanziaria delle deleghe in materia di riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali in quanto esse, come è noto, non prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il protrarsi dei tempi all'esame è legato, in sostanza, all'esigenza di formulare un parere idoneo a corroborare tale scelta.

Il senatore BATTAFARANO obietta che dalla lettura del resoconto sommario della seduta di ieri della Commissione bilancio sembra emergere invece l'esigenza di disporre di strumenti idonei a verificare la sussistenza della copertura finanziaria dei futuri decreti legislativi, esigenza che verrebbe assicurata attraverso un meccanismo procedurale alquanto complesso, e che comunque sembra muovere dal presupposto che l'esercizio delle deleghe in discussione comporterà nuove ed ulteriori spese.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che per quanto riguarda la delega per il riordino degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 1, il Governo ha ipotizzato un meccanismo di compensazione tra riduzione di spesa per taluni incentivi ed incremento per altri, tale da non compor-

tare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Sia sull'articolo 1 sia sull'articolo 2, peraltro, la Commissione bilancio si è già espressa favorevolmente, nell'ambito del parere a suo tempo formulato sul disegno di legge n. 848, nel testo precedente allo stralcio poi deliberato dall'Assemblea. Gli emendamenti 1.1 e 1.2, proposti dal Governo ed interamente sostitutivi dei primi due articoli del disegno di legge n. 848-*bis*, non comportano sostanziali modificazioni per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, e pertanto non sussistono elementi tali da indurre la 5^a Commissione permanente a rivedere l'avviso già espresso.

Per quanto riguarda i profili di spesa, occorre poi ricordare quanto previsto dalla legge finanziaria che, per l'incremento dei trattamenti di disoccupazione, ha previsto una spesa annua di 780 milioni di euro. Le difficoltà sorte circa la copertura per l'anno 2005, derivanti da un possibile storno di parte di tali fondi, ipotizzato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati per la copertura di un provvedimento legislativo riguardante il contratto dei lavoratori delle ferrovie, appaiono peraltro in via di superamento, per l'intervento del Governo, inteso ad assicurare comunque la salvaguardia della originaria finalizzazione degli stanziamenti in questione.

Il Sottosegretario ribadisce quindi la posizione a suo tempo assunta – e condivisa dai Gruppi politici dell'opposizione – per la quale la nuova formulazione del Titolo V della Costituzione comporta l'affermazione di una competenza esclusiva dello Stato in materia di ammortizzatori sociali, nell'ambito della più generale competenza esclusiva in materia previdenziale.

Le regioni – prosegue il rappresentante del Governo – entrano in campo quando si affronta il problema dell'intreccio tra gli ammortizzatori sociali e la formazione professionale: stante l'assetto costituzionale delle competenze in tale materia, l'attuazione dei principi contenuti nel disegno di legge delega comporterà infatti un riorientamento della spesa regionale per la formazione medesima. Il riferimento alle regioni, peraltro, si limita a tale profilo.

Il senatore BATTAFARANO prende atto con soddisfazione che il Governo ribadisce la linea già espressa in altra occasione per quanto riguarda la competenza esclusiva dello Stato in materia di ammortizzatori sociali. Resta però aperto il problema della copertura finanziaria della delega e, a tale proposito, il fatto che la Commissione bilancio, come risulta sempre dal resoconto della seduta di ieri, si preoccupi di assicurare che gli schemi di decreto legislativo giungano in Parlamento corredati della relazione tecnica, implica che in sede di esercizio della delega dovrà essere assicurata la copertura delle spese che il disegno di legge n. 848-*bis* non rende esplicite.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la Commissione bilancio, nel chiedere che gli schemi dei decreti legislativi giungano in Parlamento accompagnati dalla relazione tecnica, intende solo assicurare che le Com-

missioni chiamate ad esprimere il loro parere sugli schemi medesimi, dispongono degli strumenti idonei a verificare l'osservanza degli impegni assunti dal Governo in sede di varo della legge delega, anche per quanto concerne il vincolo dell'invarianza della spesa, di cui agli articoli 1 e 2 e ai relativi emendamenti 1.1 e 2.1, invarianza che di per sé non è stata messa in discussione nel corso dell'esame presso la 5^a Commissione permanente.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, avverte che riprenderà l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848-*bis*, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base. Ricorda che l'esame riprende a partire dal subemendamento 1.1/71.

Il senatore GRUOSSO illustra il subemendamento 1.1/71, inteso a colmare una lacuna del testo proposto dal Governo e ad orientare il sistema degli incentivi soprattutto verso i soggetti disoccupati e inoccupati e verso i disoccupati di età superiore ai 45 anni. Dà quindi per illustrato il subemendamento 1.1/89 e si sofferma sul subemendamento 1.1/93, volto ad evitare che il contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 sia utilizzato per incentivare gli investimenti in attività di formazione continua, poiché una tale finalizzazione appare incongrua.

Il senatore VIVIANI, dato per illustrato il subemendamento 1.1/73, si sofferma sul subemendamento 1.1/83, che intende assicurare la qualità dei progetti di formazione continua, introducendo la previsione di specifiche intese con le parti sociali. Senza adeguati correttivi, il principio dell'automaticità riferito al meccanismo di attribuzione di incentivi per datori di lavoro e lavoratori che investono in attività di formazione continua, enunciato nell'emendamento del Governo, rischia infatti di provocare uno scadimento generalizzato della qualità dei progetti. Il subemendamento 1.1/84 intende poi sollecitare la promozione di investimenti aggiuntivi nel campo della formazione continua, al fine di allineare gli stanziamenti italiani, attualmente molto esigui, alle più elevate medie dei paesi membri dell'Unione europea.

Il senatore VANZO dà per illustrati tutti i subemendamenti, di cui è proponente, riferiti all'emendamento 1.1 del Governo e non illustrati nella seduta di ieri.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 1.55 e, dopo avere dato per illustrati tutti i restanti emendamenti e subemendamenti di cui è primo firmatario riferiti, rispettivamente, all'articolo 1 del disegno di legge n. 848-*bis* e all'emendamento 1.1 del Governo, illustra l'emendamento 1.63, finalizzato a stimolare l'occupazione nei settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico-cultu-

rale, della socialità e dello sviluppo delle pari opportunità, nel presupposto che tali ambiti, adeguatamente incentivati, possano assicurare una effettiva espansione della base occupazionale. L'emendamento indica altresì le categorie suscettibili di essere coinvolte in via prioritaria nei relativi progetti, da individuare soprattutto con riferimento alla condizione di disoccupazione e inoccupazione dei soggetti interessati.

Il senatore BATTAFARANO, dati per illustrati i subemendamenti 1.1/72 e 1.1/74, si sofferma sul subemendamento 1.1/76, inteso a precisare che l'accompagnamento dei processi di localizzazione produttiva deve essere realizzato nell'ambito della programmazione negoziata. Il subemendamento 1.1/95 intende invece circoscrivere ai soli organismi pubblici il compito di svolgere attività di certificazione, escludendone pertanto gli organismi bilaterali, per i quali appare del tutto incongrua l'attribuzione di competenze in tale materia. Il subemendamento 1.1/94 intende sancire il diritto dei lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utilizzati in periodo di crisi aziendale al ripristino delle originarie condizioni di lavoro, una volta che sia cessata la causa che ha dato origine alla trasformazione del rapporto.

Il senatore MONTAGNINO illustra il subemendamento 1.1/8 che, nell'ambito del riordino degli incentivi all'occupazione, mira a promuovere l'accesso al lavoro nelle piccole e medie imprese attraverso i contratti a contenuto formativo, prevedendo a tal fine un intervento di riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, fermi restando i benefici già previsti per le imprese artigiane, nonché il mantenimento delle agevolazioni per i due anni successivi alla scadenza del contratto. L'emendamento è altresì corredato da una disposizione di copertura finanziaria. Illustra quindi l'emendamento 1.74, inteso a sopprimere, alla lettera g) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 848-*bis*, di formulazione analoga alla lettera f) dell'emendamento 1.1 del Governo, la parola «automatici» riferita ai meccanismi di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori che investono in attività di formazione continua. In tale materia, infatti, l'automatismo appare incompatibile con le necessarie verifiche sulla effettiva realizzazione degli investimenti e sulla conseguente erogazione degli incentivi. Per evitare che un'eccessiva uniformità del sistema di incentivazione si riveli inidonea a ridurre il divario tra le diverse aree del paese, il subemendamento 1.1/75 tende poi ad articolare gli incentivi medesimi in base al diverso grado di svantaggio occupazionale a livello territoriale.

Alle differenze territoriali, tra settori produttivi e tra livelli occupazionali, nonché ai differenti profili soggettivi inerenti alla condizione di disoccupazione ed inoccupazione si riferisce anche l'emendamento 1.77, che propone in primo luogo di intensificare la misura degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese che osservano le norme in materia di sicurezza del lavoro, ovvero che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a

valle degli impianti. Lo stesso emendamento, colmando una lacuna del testo predisposto dal Governo, prevede l'introduzione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione degli effetti delle disposizioni adottate in base alla delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, nonché la promozione di forme di apprendistato di impresa finalizzate al subentro nell'attività di impresa medesima e, infine, l'adozione di interventi di semplificazione e snellimento nelle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione giovanile e femminile.

Dopo che il senatore DI SIENA ha dato per illustrato il subemendamento 1.1/75, il PRESIDENTE avverte che la 1^a Commissione permanente ha subordinato il parere favorevole sul subemendamento 1.1/10 alla soppressione, alla lettera *f*-bis) delle parole «della legislazione regionale», per garantire la conformità del testo con l'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore TREU prende atto della condizione posta nel parere della Commissione affari costituzionali e riformula conseguentemente il subemendamento 1.1/10 nel subemendamento 1.1/10 (testo 2). Passa quindi ad illustrarlo, osservando che esso si propone di assicurare un adeguato sostegno sul mercato del lavoro per i soggetti licenziati dalle piccole e medie imprese, rafforzando in particolare le tutele vigenti, alquanto esigue, nei confronti del rischio di disoccupazione. Il subemendamento 1.1/11, anch'esso volto a prevedere apposite incentivazioni collegate all'espansione occupazionale e alla promozione dell'autoimpiego, da riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e medie imprese, mira ad assicurare il raccordo tra gli incentivi statali e le politiche locali di sviluppo, tenendo conto che in questo campo la riforma del Titolo V della Costituzione ha potenziato notevolmente il ruolo di tali politiche.

La senatrice PILONI sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.76, rilevando che la formulazione di esso appare per alcuni profili incerta e riservandosi pertanto di riformularlo, in fase di votazione, conservandone però il fine, rivolto a sollecitare un impegno del Governo per realizzare un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione del lavoro irregolare per i dipendenti delle società di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché per pervenire alla stipula di un contratto di lavoro quadro per il settore sportivo.

Il PRESIDENTE fa presente che nel parere della Commissione affari costituzionali sono state espresse forti perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.76, testè illustrato dalla senatrice Piloni.

Il sottosegretario SACCONI illustra quindi l'emendamento 1.1 rilevando in primo luogo che lo scopo di favorire la diffusione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, più volte richiamato nel dibattito, è im-

manente nel progetto del Governo, ma che, al tempo stesso, occorre perseguire nel concreto un tale obiettivo qualificandolo rispetto a segmenti specifici del mercato del lavoro, in particolare con interventi mirati al sostegno delle fasce più deboli, come, ad esempio, le lavoratrici che intendano rientrare nel mercato del lavoro e ne sono impediti dalle rigidità dello stesso. Il riferimento alla mobilità e all'accompagnamento dei processi di delocalizzazione produttiva deve essere poi interpretato nel suo corretto significato: per quel che concerne la mobilità, si tratta evidentemente di incoraggiare l'avvicinamento fisico del lavoratore alle opportunità di lavoro e, a tal fine, si dovrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di utilizzare provvidenze tradizionali – quali ad esempio l'indennità di disoccupazione – al fine di concorrere al sostegno dei costi connessi al trasferimento del lavoratore verso le aree del paese dove la domanda di lavoro è più sostenuta. Per quanto riguarda la delocalizzazione produttiva – senza escludere la possibilità di accogliere proposte emendative intese a pervenire ad una migliore formulazione del testo – il rappresentante del Governo ribadisce che l'emendamento all'esame si riferisce alla delocalizzazione interna, da intendersi come un processo rivolto a sostenere l'occupazione, nel presupposto che molte aree del Nord sono sature dal punto di vista occupazionale, produttivo e infrastrutturale, tanto quanto, contestualmente, nel Mezzogiorno continuano a riprodursi le ben note carenze in tali ambiti.

Per quanto riguarda poi il riferimento ai meccanismi automatici di incentivazione per gli investimenti nella formazione continua, occorre considerare l'esigenza di consentire alle parti sociali, chiamate a gestire i fondi interprofessionali, di mettere i lavoratori delle aziende che versano il contributo dello 0,30 per cento, nella condizione di utilizzare il meccanismo del *vaucher*, già in uso per le qualifiche medio-alte e poco utilizzato, invece, per le figure professionali medio-basse.

Vengono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti, rispettivamente all'articolo 1 e all'emendamento 1.1 del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848-*bis* è terminata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS**Art. 1.****1.1/71**

GRUOSSO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «di lavoratrici precedentemente occupate» fino alla fine, con le seguenti: «di disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni dodici o per gravi motivi ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, nonchè degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni».

1.1/73

VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di lavoratrici precedentemente occupate» con le seguenti: «di lavoratori precedentemente occupati».

1.1/109

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dopo almeno due anni di inattività».

1.1/30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».

1.1/6

PAGLIARUOLO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dopo almeno due anni di inattività» aggiungere le seguenti: «comprendendo nel periodo di due anni anche astensioni obbligatorie e facoltative per maternità».

1.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «nonchè per la trasformazione» fino alla fine del periodo.

1.1/72

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «nonchè per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione del personale».

1.1/31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione del personale;» con le seguenti: «di contratti a tempo pieno in

contratti di solidarietà in relazione a procedure di riduzione anche temporanea di personale;».

1.1/89

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «lavoro a tempo parziale» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.1/8

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promozione dell'accesso al lavoro nelle piccole e medie imprese attraverso i contratti a contenuto formativo, prevedendo a tal fine che:

1) ferme restando le agevolazioni contributive vigenti per le imprese artigiane e per quelle ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le piccole e medie imprese di tutti i settori economici possano accedere ad una riduzione nella misura del 30 per cento dell'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro prevista per ciascun contratto a contenuto formativo;

2) per le imprese artigiane e le imprese di piccole dimensioni, come individuate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, la riduzione di aliquota di cui al numero 1) sia riconosciuta nella misura del 50 per cento;

3) i benefici contributivi di cui alla presente lettera siano mantenuti per i due anni successivi alla scadenza del contratto a contenuto formativo qualora esso sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

4) specifiche agevolazioni contributive siano riconosciute per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative interne alle imprese e che risultino in possesso di idonea competenza ed esperienza».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.1/7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le lettere a), b) e c) dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, sono abrogate».

1.1/101

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1/112

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria per incentivare nuovi insediamenti produttivi sull'intero territorio nazionale».

1.1/34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «anche al fine di accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva;».

1.1/74

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva».

1.1/111

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva».

1.1/110

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di accompagnare i processi di localizzazione produttiva» con le seguenti: «di incentivare nuovi insediamenti produttivi nelle aree a basso tasso occupazionale».

1.1/33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata;».

1.1/75

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata».

1.1/76

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata;».

1.1/32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di sviluppo autocentrato che valorizzi i lavori, le tradizioni, le vocazioni e le culture locali;».

1.1/42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione di un efficace sistema di incentivazione volto a favorire l'innovazione tecnologica in modo da garantire produzioni e processi produttivi ad alto contenuto tecnologico e più competitivi sui mercati nazionali ed internazionali.».

1.1/102

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni nonché con quella».

1.1/35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «e delle relative sanzioni,» fino alla fine del periodo.

1.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle relative sanzioni».

1.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «nonché con quella sugli ammortizzatori sociali» fino alla fine del periodo.

1.1/36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1/103

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.56RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere la parola: «automatici».

1.74MONTAGNINO, RIPAMONTI, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO,
TREU, DATO

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere la parola: «automatici».

1.1/38RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «dei datori di lavoro e» indi, sostituire le parole: «investono in» con le seguenti: «intendano partecipare a».

1.1/83

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «formazione continua» aggiungere le seguenti: «tramite intese tra le parti sociali».

1.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: «formazione continua,» aggiungere le seguenti: «stabilendo, al fine di valorizzare e sviluppare il sistema, un maggiore raccordo tra governo centrale e strutture regionali competenti in materia».

1.1/37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «anche attraverso l'utilizzo» fino alla fine del periodo.

1.1/93

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «anche attraverso l'utilizzo» fino alla fine del periodo.

1.1/84

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «anche attraverso l'utilizzo» con le seguenti: «anche in aggiunta all'utilizzo».

1.1/39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), in fine, sopprimere le parole: «o dagli organismi bilaterali».

1.1/95

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «o dagli organismi bilaterali».

1.1/45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Estensione dell'obbligo di versamento del contributo dello 0,3 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro e prestatori d'opera che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli articoli 2222 e 2229 e seguenti del codice civile, e rapporti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nonché rapporti di lavoro di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30».

1.1/40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione tali da garantire lo sviluppo dei settori produttivi nei quali, a parità di incentivi, si produca un più alto incremento occupazionale;».

1.1/41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione che i lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utilizzati durante un periodo di crisi aziendale hanno diritto al ripristino delle originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato origine alla trasformazione del rapporto;».

1.1/10

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) definizione dei principi fondamentali della legislazione regionale in materia di politiche attive finalizzate al reinserimento al lavoro e alla riqualificazione professionale, sulla base dei seguenti criteri:

1) fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, le Regioni possono prevedere che, nell'ambito della quota di assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici riservata alle categorie a rischio di esclusione sociale ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, una percentuale sia destinata ai disoccupati già oggetto di licenziamento da parte di piccole e medie imprese;

2) per le finalità di cui al numero 1, costituiscono criteri di preferenza per l'accesso alle quote:

i) in caso di controversia con il datore di lavoro precedente, l'aver acceduto a forme di conciliazione arbitrale in sede di risoluzione del rapporto;

ii) la provenienza da imprese appartenenti al circuito produttivo dell'indotto di grandi imprese industriali in stato di crisi.

3) in sede di definizione degli obiettivi delle azioni che i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, effettuano al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, le Regioni possono prevedere specifiche e mirate misure di politica attiva finalizzate all'orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro dei lavoratori disoccupati di cui al numero 1), nonché alla progettazione di percorsi, anche individuali, di formazione o riqualificazione professionale;

4) le Regioni possono altresì prevedere misure di incentivo all'apprendimento continuo e alla formazione permanente, anche attraverso il sostegno alla costituzione di fondi mutualistici o bilaterali paritetici».

1.1/10 (testo 2)

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) definizione dei principi fondamentali in materia di politiche attive finalizzate al reinserimento al lavoro e alla riqualificazione professionale, sulla base dei seguenti criteri:

1) fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, le Regioni possono prevedere che, nell'ambito della quota di assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici riservata alle categorie a rischio di esclusione sociale ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, una percentuale sia destinata ai disoccupati già oggetto di licenziamento da parte di piccole e medie imprese;

2) per le finalità di cui al numero 1, costituiscono criteri di preferenza per l'accesso alle quote:

i) in caso di controversia con il datore di lavoro precedente, l'aver acceduto a forme di conciliazione arbitrale in sede di risoluzione del rapporto;

ii) la provenienza da imprese appartenenti al circuito produttivo dell'indotto di grandi imprese industriali in stato di crisi.

3) in sede di definizione degli obiettivi delle azioni che i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, effettuano al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, le Regioni possono prevedere specifiche e mirate misure di politica attiva finalizzate all'orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro dei lavoratori disoccupati di cui al numero 1), nonché alla progettazione di percorsi, anche individuali, di formazione o riqualificazione professionale;

4) le Regioni possono altresì prevedere misure di incentivo all'apprendimento continuo e alla formazione permanente, anche attraverso il sostegno alla costituzione di fondi mutualistici o bilaterali paritetici».

1.1/11

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere apposite incentivazioni collegate all'espansione occupazionale e alla promozione dell'autoimpiego, da riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e medie imprese nella forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile; a tal fine, fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative e regolamentari adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:

i) l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

ii) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

iii) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investono in attività volte a migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili e alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, anche mediante la promozione di iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle pubbliche amministrazioni, in modo da aumentare l'efficienza di tali interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea».

1.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di agevolazioni contributive per il settore edile a favore delle imprese impegnate nel contrasto del lavoro irregolare e sommerso;».

1.75

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione di un sistema di incentivi calibrato sul diverso grado di svantaggio occupazionale tra le aree del Paese;».

1.1/94

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) i lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utilizzati durante un periodo di crisi aziendale hanno diritto al ripristino delle

originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato origine alla trasformazione del rapporto;».

1.77

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) previsione di una maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

g-ter) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e giovanile per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti;

g-quater) previsione di misure per favorire forme di apprendistato d'impresa e il subentro del tirocinante nell'attività d'impresa nonché estensione per un triennio delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

g-quinquies) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi tenendo conto del tasso di occupazione giovanile e femminile».

1.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di un sistema di incentivi collegati all'adozione di misure per lo sviluppo dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché di tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, alla sostenibilità ambientale delle aree urbane, alla riduzione e al recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati;».

1.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori che ricorrano ad attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, certificata ai sensi del successivo articolo 9».

1.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta dei servizi relativi ai settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'introduzione di strumenti di incentivazione finanziaria o fiscale finalizzati a favorire lo sviluppo di iniziative di mutualità locale tra privati, anche in concorso con enti pubblici territoriali;

b) l'impiego nei progetti di cui al comma 1-bis dei seguenti soggetti:

1) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

2) forze di lavoro inattive, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano mai attivato una posizione contributiva;

3) lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato che trasforma il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario venga interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato e parziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;

4) titolari di trattamento pensionistico, in conformità con la normativa vigente in materia di cumulo».

1.76

PIZZINATO, PILONI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedano forme di incentivazione per le società interessate, nonché la definizione di principi per la stipula di un contratto di lavoro tipo per il settore dello sport».

1.1

IL GOVERNO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione)

1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;

b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;

c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei anni conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;

d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva;

e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;

f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».

1.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)».

1.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «incentivi» con la seguente: «sgravi» e sopprimere le seguenti parole: «collegati alla corresponsione di emolumenti».

1.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) previsione di un sistema di incentivi volti a favorire lo sviluppo della conciliazione e dell'arbitrato nelle vertenze di lavoro, ai sensi del successivo articolo 4;».

1.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «delle imprese» con
le seguenti: «dei datori di lavoro».*

1.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole da: «anche preve-
dendo» fino alla fine della lettera.*

1.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), in fine, sopprimere le parole da: «riveden-
done» fino alla fine del periodo.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

137^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Sull'emendamento 13.4, interviene per dichiarazione di voto il senatore DI GIROLAMO il quale rileva come tale proposta intenda sostituire l'articolo 13, dal quale si differenzia fundamentalmente per i contenuti di cui alla lettera *b*) del comma 3 che esclude dai divieti ivi previsti le metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di evitare malattie geneticamente trasmissibili, nonchè ogni forma di selezione a scopo eugenetico di embrioni e gameti, ovvero interventi attraverso tecniche di selezione o comunque tramite procedimenti artificiali. In sostanza la riformulazione dell'articolo 13 tende a rendere la tecnica di sperimentazione più corretta anche dal punto di vista sanitario.

Posto ai voti, l'emendamento 13.4 non è approvato, così come gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8.

Sull'emendamento 13.9, interviene il senatore DI GIROLAMO, sottolineando come tale proposta si proponga la riformulazione del comma 1 dell'articolo 13. Fermo restando il divieto di sperimentazione, si salva-guarda i contenuti del comma 2 dello stesso articolo che ne consente la ricerca a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche, volte alla salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 13.9 non è approvato, così come pure gli emendamenti 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21 e 13.22.

Sull'emendamento 13.23, interviene il senatore DI GIROLAMO che rileva come la proposta intenda fornire una riformulazione più corretta del comma 3, sia dal punto di vista tecnico che d'impostazione generale. Si vieta infatti la sperimentazione su embrioni umani, finalizzando meglio gli altri divieti ivi contenuti, in particolare si fa riferimento a interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi, fecondazione di gamete umano con gamete di specie diversa, miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi, selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali, importazione o esportazione di embrioni e gameti congelati.

Posto ai voti, l'emendamento 13.23 non risulta approvato.

Sull'emendamento 13.24 interviene la senatrice BETTONI BRANDANI, la quale rileva in primo luogo come le condizioni del dibattito che si svolge in Commissione siano di fatto mortificanti e aberranti; si ri-

ferisce in particolare alla totale assenza di dialogo con le forze politiche di maggioranza che si limitano a mettere in atto una sorta di resistenza passiva, tanto più incomprensibile in quanto ci sono parti del provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento assolutamente insostenibili anche da punto di vista della semplice tecnica legislativa. Un esempio aberrante è costituito proprio dalla esclusione della possibilità di ricorrere a diagnosi pre-impianto al fine di evitare malattie geneticamente trasmissibili, in presenza delle quali si consente solo successivamente il ricorso all'aborto terapeutico, mentre sarebbe sicuramente un principio etico da salvaguardare quello di ricorrere a tecniche di prevenzione delle stesse, che è cosa naturalmente diversa dalla selezione genetica, rispetto alla quale la contrarietà è condivisa da tutti. A ciò aggiungasi che qualora poi nell'ambito delle malattie geneticamente trasmissibili, si verifici l'eventualità di una malattia «rara», si sceglie come nel «caso di Rossella» e della glicogenosi di tipo II, di fornire una terapia farmacologica solo ad alcuni soggetti e non ad altri, creando casi di discriminazione assolutamente inaccettabili.

Il senatore SALZANO, nel ribattere alle affermazioni critiche rivolte dalla senatrice Bettoni Brandani alle forze politiche di maggioranza, rileva come i componenti la Commissione abbiano ampiamente espresso la propria posizione nel corso della discussione generale. Per quanto concerne «il caso di Rossella» e la necessità che a tutti i malati colpiti da glicogenosi di tipo II sia estesa la terapia farmacologica, si trova pienamente d'accordo e l'occasione per sollecitare il Ministro in tal senso potrebbe essere fornita dall'audizione prevista per oggi pomeriggio.

Il senatore TATÒ non può mancare di sottolineare come i circa quattrocento emendamenti presentati dalle forze politiche di opposizione abbiano esclusivamente intenti ostruzionistici, di cui esse portano la responsabilità. La maggior parte di tali proposte emendative poi si collocano nell'ambito di fecondazione eterologa e maternità surrogata, vere aberrazioni della natura e come tali vanno seriamente contrastate da parte della maggioranza.

Posto ai voti, l'emendamento 13.24 non è approvato, così come pure l'emendamento 13.25.

Sull'emendamento 13.26 interviene il senatore DI GIROLAMO che, premesso di ritenere che le forze politiche di opposizione stiano dando un serio contributo ad una discussione che entra nel merito delle questioni e che non presenta caratteristiche di tipo ostruzionistico, rileva come la proposta emendativa in questione intenda sostituire la lettera b) del comma 3 dell'articolo 13, allo scopo di renderne più comprensibili e sintetici i contenuti, in modo tale da evitare ogni conflittualità con quanto affermato dal comma 1 che vieta qualsiasi sperimentazione su embrione umano.

Posto ai voti, l'emendamento 13.26 non è approvato, così come pure gli emendamenti 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32 e 13.33.

Sull'emendamento 13.34 interviene il senatore DI GIROLAMO, che rileva come tale proposta tocchi un tema estremamente delicato, quello della clonazione. In particolare l'emendamento all'esame si propone di escludere dal divieto generale gli interventi di clonazione terapeutica sugli embrioni esistenti e non utilizzabili per l'impianto. Non può tuttavia mancare di rilevare che, se si fosse accettata la possibilità di ricorrere alla diagnosi pre-impianto, si sarebbe potuto ridurre il ricorso alla clonazione terapeutica. Ma non essendo così avvenuto, preannuncia il proprio voto favorevole sulla possibilità di prevedere interventi di cosiddetta clonazione terapeutica, dopo avere svolto considerazioni in ordine alle delicate problematiche sottese dalle tecniche di clonazione che pongono interrogativi inquietanti.

Posto ai voti, l'emendamento 13.34 non è approvato.

Sull'emendamento 13.35, interviene per dichiarazione di voto la senatrice BETTONI BRANDANI che, nell'aggiungere la propria firma, rileva come la proposta emendativa intenda offrire una maggiore tutela a gameti ed embrioni, allo scopo di diminuire i rischi di malattie infettive, secondo quanto previsto alla lettera aggiuntiva *d-bis*). Le altre due questioni di cui alle lettere aggiuntive *d-ter*) e *d-quater*) attengono ad aspetti etico-sociali, vietando la selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali, che potrebbero prefigurare forme di selezione non accettabili, nonché prevedendo il divieto di importare o esportare embrioni e gameti congelati, allo scopo di tutelare ragioni di sicurezza ed il dovuto rispetto per questo tipo di materiale.

Posto ai voti, l'emendamento 13.35 non è approvato.

Sull'emendamento 13.36, interviene il senatore TONINI che rileva come sia opportuno inserire esplicitamente tra i divieti di cui all'articolo 13 quello di sfruttamento commerciale di embrioni e simili, colmando così una lacuna nel testo. Se infatti l'articolo 13 non appare contestabile in linea di principio nei suoi contenuti, presenta tuttavia caratteristiche di un'elaborazione ancora immatura. Per esempio il comma 2 consente una deroga al divieto assoluto di sperimentazione di cui al comma 1 che, così come formulata, non appare facilmente comprensibile.

Posto ai voti, l'emendamento 13.36 non è approvato, così come l'emendamento 13.37.

Sull'emendamento 13.38, interviene la senatrice BETTONI BRANDANI la quale rileva come ancora una volta la norma si accanisca con pesanti sanzioni penali per fattispecie non equiparabili ad altre che confi-

gurano reati senz'altro più gravi e sui quali si è invece oltremodo garantisti. Mentre non si esita a prevedere la reclusione da due o sei anni a carico di coloro che praticano la sperimentazione su embrioni umani, i cui limiti sono peraltro, in modo assolutamente non chiaro e comprensibile, definiti al comma 2. In via subordinata, l'emendamento 13.39 prevede l'attenuazione della pena reclusoria.

Posti ai voti, gli emendamenti 13.38 e 13.39 non sono approvati.

Sull'emendamento 13.0.1, interviene il senatore TONINI il quale rileva la delicatezza della previsione ivi contenuta che consente la sperimentazione della clonazione terapeutica purchè effettuata con cellule di embrioni non vitali o con cellule prelevate dagli embrioni. Nel merito della proposta, preannuncia la proprio astensione, non condividendone fino in fondo i contenuti. Deve peraltro rilevare come il perentorio divieto di cui all'articolo 13, finisca anche con l'inibire la c.d. «via italiana» alla produzione di cellule staminali, secondo il metodo del Professor Dulbecco. Invita quindi la Commissione a riflettere seriamente su tale questione.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.1 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Su proposta del senatore DANZI, il presidente TOMASSINI comunica che la seduta antimeridiana di domani, già prevista per le ore 8,30, sarà anticipata alle ore 8.

La seduta termina alle ore 9,30.

138^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MASCIONI

indi del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Sirchia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro della salute sugli aspetti generali di politica sanitaria**

Il vice presidente MASCIONI introduce i temi dell'incontro.

Il ministro SIRCHIA fornisce informazioni in ordine alla riunione di Cancun prevista per il 10 settembre, nell'ambito della V Conferenza Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio.

Intervengono, ponendo quesiti, la senatrice BETTONI BRANDANI, il senatore LONGHI, i senatori TREDESE e TONINI.

Replica il ministro SIRCHIA.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il Ministro e lo congeda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore CARELLA che rileva come, in merito ai provvedimenti relativi all'esclusività del rapporto di lavoro dei medici, sarebbe stato opportuno, prima di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, prevedere una pausa di riflessione, considerato che sono passati numerosi mesi dagli ultimi interventi in discussione generale.

Il presidente TOMASSINI assicura che, qualora ci fossero senatori interessati ad intervenire, egli darà loro la parola prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il senatore LIGUORI rileva che, stante la presenza di due disegni di legge concernenti il tema dell'esclusività del rapporto di lavoro del medico, sarebbe stato a suo avviso opportuno cercare di armonizzare il più possibile le posizioni politiche in essi presupposte, altrimenti si rischia di vedere presentati numerosissimi emendamenti che potrebbero vanificare l'obiettivo – da tutti condiviso – di definire al più presto una posizione della Commissione al riguardo.

Il presidente TOMASSINI rileva che sarebbe auspicabile che il relatore si faccia promotore di un incontro informale con i rappresentanti dei vari Gruppi, in modo da pervenire alla presentazione di emendamenti il più possibile condivisi, con l'intesa di riferire entro giovedì 19, data fissata per la presentazione degli emendamenti che, in base alle risultanze dei contatti intercorsi tra relatore e rappresentanti dei Gruppi, potrebbe essere eventualmente posticipata.

Il senatore LONGHI, nel dare atto al presidente Tomassini di una conduzione obiettivamente equilibrata dei lavori della Commissione,

esprime sconcerto per la decisione testé assunta di continuare, dopo l'incontro con il Ministro Sirchia, l'esame degli emendamenti sulla procreazione medicalmente assistita. Tenuto conto che nelle giornate di domenica e lunedì prossimi sono previsti importanti appuntamenti referendari, chiede di sconvocare le sedute della Commissione già previste per domani mattina alle ore 8 e alle ore 14,30.

Si associa a tale richiesta il senatore MASCIONI.

Il presidente TOMASSINI rileva come da parte di più Gruppi gli sia stato richiesto di proseguire nella seduta odierna la discussione degli emendamenti in materia di procreazione medicalmente assistita, onde evitare il prosieguo della discussione nella giornata di domani. Ritiene pertanto che qualora l'andamento della seduta consenta di illustrare gli emendamenti agli articoli 14 e 15 del provvedimento, potrà accedere a tale richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) GABURRO ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di antimeridiana.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 14 del disegno di legge n. 1514.

Il senatore D'AMICO illustra l'emendamento 14.1 dichiarando di parlare a titolo personale. Riguardo al divieto alla crioconservazione e alla soppressione degli embrioni, previsto dal comma 2, rileva come nel caso in cui una legge si esprima sulle tecniche da utilizzare sia prioritario salvaguardare la salute della donna, sottolineando che la crioconservazione è necessaria per evitare un numero eccessivo di *shock* ormonali alla donna stessa.

L'articolo 5 del disegno di legge, nel richiedere il consenso dei soggetti interessati, contiene una contraddizione, in quanto è possibile che tra il momento del prelievo del gamete ed il momento dell'impianto dell'embrione la donna cambi opinione, caso in cui il divieto di praticare la crioconservazione e la soppressione degli embrioni pone il medico di fronte all'impossibilità di agire secondo coscienza e rispettare la scelta della donna. Il comma 2 dell'articolo, limitando a tre il numero degli embrioni che è consentito creare, comporterebbe un *vulnus* all'ordinamento giuridico italiano, di ispirazione liberale, nel quale la legge non può determinare la condotta del medico di fronte all'adozione di una tecnica sanitaria. Infine, le sanzioni previste dal comma 6 sono da ritenere eccessivamente pesanti.

Sull'emendamento 14.2 interviene la senatrice BOLDI, la quale dichiara di fare proprio l'emendamento stesso. Il comma 1 dell'articolo 14, vigente la legge 22 maggio 1978, n. 194, pone una contraddizione gravissima, contemplando la possibilità di praticare un aborto terapeutico nel caso di patologie del feto, ma impedendo di fatto di intervenire in via preventiva sull'embrione. Dalle audizioni effettuate in Commissione, è risultato chiaro come sia impossibile predeterminare il numero di embrioni da creare: il limite di tre embrioni ivi previsto è lesivo, inoltre, della professionalità medica. Rilevata quindi l'incongruità dei contenuti dei commi 5, 6 e 7, conclude affermando che questo disegno di legge è da considerare troppo ideologizzato e lontano dal senso comune, come dimostrato da recenti sondaggi.

Il senatore TONINI illustra l'emendamento 14.4. Egli rileva come ci sia un generale consenso nel ritenere di cattiva qualità il testo in esame: in Senato vi è la disponibilità a migliorarlo, sarebbe dunque deleterio limitarsi ad approvarlo senza apportare alcun miglioramento. Il comma 1 dell'articolo 14 mostra come il testo sia frutto di un compromesso di basso livello politico: in esso l'embrione è considerato persona prima dell'impianto e non più dopo. In ciò si rileva una contraddizione con il generale accordo sulla necessità di garantire al concepito una tutela progressivamente maggiore nel corso del suo sviluppo. È ancora possibile e auspicabile migliorare, in tempi rapidi, il disegno di legge n. 1514, in esame.

La senatrice FRANCO illustra l'emendamento 14.5. definendo assurdo il disegno di legge n. 1514 in generale e l'articolo 14 in particolare. In virtù di questo, l'Italia sarebbe l'unico Paese avanzato nel quale la crioconservazione è vietata, con conseguente grave nocimento alla ricerca e impossibilità di applicare qualsiasi tecnica riproduttiva. La crioconservazione, infatti consente di evitare un numero eccessivo di stimolazioni ormonali, le quali sono nocive al corpo e alla psiche della donna.

Determinare per legge il numero degli embrioni che è lecito produrre è una costrizione della libertà di giudizio del medico, il quale si troverebbe costretto ad adottare trattamenti diversi da quelli migliori disponibili. In generale, è inaccettabile mettere a repentaglio la salute della donna in nome di un'etica astratta, non condivisa dalla società. Le stesse sanzioni previste dal comma 6 risultano essere di portata eccessiva.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra l'emendamento 14.6 esprimendo il proprio rammarico per l'andamento del dibattito che si è protratto a lungo e senza risultati positivi.

Il testo dell'articolo 14 è tale da costringere all'adozione di una cattiva pratica medica. Il medico, infatti, deve poter valutare ogni caso senza alcuna costrizione derivante da disposizioni legislative, come quella rappresentata dal divieto di creare più di tre embrioni: tale numero può risultare nella realtà tanto eccessivo quanto insufficiente. Il diritto alla salute è prioritario e non è pertanto ammissibile danneggiare l'integrità fisica della donna con il numero eccessivo di stimolazioni che il divieto citato comporterebbe.

L'emendamento, inoltre, è finalizzato a colmare una lacuna, in quanto teso a disciplinare la conservazione dei gameti, la quale deve essere attuata secondo norme di sicurezza sanitaria.

Il senatore DI GIROLAMO dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore CARELLA illustra gli emendamenti 14.23, 14.34, 14.42, 14.55 a sua firma, rilevando come la legge non possa coercire la libertà di scelta del medico: il limite alla produzione degli embrioni, fissato a tre, non ha significato tecnico. Inoltre, il disegno di legge in esame risulterebbe di difficile applicazione, tale da dare luogo a inevitabili e numerosi contenziosi. Ad esempio se la produzione di tre embrioni risultasse insufficiente, il medico si ritroverebbe privo di ogni possibilità operativa ulteriore. In definitiva, il disegno di legge proposto risulta lesivo di un fondamentale principio di libertà, in base al quale la legge non può limitare la libertà di coscienza del cittadino.

Il senatore LONGHI illustra l'emendamento 14.40, invitando i colleghi della maggioranza a fare un'approfondita riflessione sull'utilità di dare pedissequa esecuzione alla volontà espressa dal Vaticano.

Interviene il senatore LIGUORI rilevando come nell'articolo 14 non siano tutelati i diritti del concepito e della donna. Inoltre occorre superare l'illogicità del limite posto dal comma 2: il numero di tre embrioni ivi previsto può risultare eccessivo oppure insufficiente; il medico deve piuttosto essere lasciato nella libertà di agire secondo la propria discrezionalità.

Dichiara infine che non voterà l'articolo 14 così come proposto nel testo approvato dalla Camera.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 14, nonché all'articolo 15.

Su tutti gli emendamenti agli articoli 14 e 15 esprime parere contrario il senatore TREDESE, relatore sul provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI comunica che le sedute già convocate per domani alle ore 8 e alle ore 14,30 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 13.****13.4**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). – 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *e*).

4. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

e) lo sfruttamento commerciale di embrioni e simili».

13.5

DATO, D'AMICO

Stralciare il comma 1.

13.6

D'AMICO, DATO

Sopprimere il comma 1.

13.7

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 1.

13.8

DATO, D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La clonazione non rientra tra le tecniche di riproduzione assistita».

13.9

ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PILONI, PAGANO, ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietata la sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2».

13.10

D'AMICO, DATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Coloro che accedono alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita possono dare il loro consenso affinché gli eventuali embrioni soprannumerari siano destinati a finalità terapeutiche, previo accertamento della sopraggiunta non vitalità degli embrioni medesimi.

1-ter. Il consenso di cui al comma precedente può essere espresso anche da coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in una data anteriore rispetto a quella della presente legge.

1-quater. Con proprio decreto, il Ministro della salute disciplina la modalità di attuazione dei commi precedenti».

13.11

D'AMICO, DATO

Sopprimere il comma 2.

13.12

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 2.

13.13

ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, PAGANO, PILONI, ACCIARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La ricerca clinica e sperimentale su embrioni umani è consentita a condizione che si perseguono esclusivamente finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute umana».

13.14

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate».

13.15

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 2, dopo le parole: «embrione umano» inserire la seguente: «vitale».

13.16

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «terapeutiche e diagnostiche» con le seguenti: «diagnostiche o terapeutiche».

13.17

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 2, sostituire le parole: «terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate» con le seguenti: «diagnostiche e terapeutiche».

13.18

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «allo sviluppo dell'embrione stesso» le seguenti: «qualora vitale».

13.19

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e qualora non siano disponibili metodologie alternative».

13.20

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per efficacia ed efficienza».

13.21

TONINI, MASCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le linee guida di cui all'articolo 7 privilegiano le tecniche che, nel rispetto della salute della coppia, consentono la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione».

13.22

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non utilizzabili per l'impianto è consentita indipendentemente dalle condizioni previste nel comma precedente».

13.23

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono, comunque, vietati:

a) la sperimentazione su ciascun embrione umano e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o comunque a fini diversi da quelli previsti dalla presente legge;

- b) interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche;
- c) la selezione degli embrioni per finalità non terapeutiche;
- d) interventi di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
- e) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;
- f) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;
- g) la selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali;
- h) l’importazione o l’esportazione di embrioni e gameti congelati».
-

13.24

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali».

13.25

TONINI, MASCIONI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche».

13.26

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico dei gameti e degli embrioni, ovvero ogni intervento volto ad alterare il patrimonio genetico del gamete o dell'embrione, ad eccezione degli interventi aventi le finalità diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 2 del presente articolo».

13.27

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «ogni forma» fino a: «diretti» con le seguenti: «ogni intervento di sperimentazione, nonché di manipolazione di embrioni e di gameti, diretto».

13.28

TONINI, MASCIONI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti» con le seguenti: «la selezione degli embrioni per finalità non terapeutiche».

13.29

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, BOLDI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «degli interventi» fino a: «presente articolo» con le seguenti: «della diagnosi preimpianto».

13.30

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, BOLDI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e della diagnosi preimpianto».

13.31

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

13.32

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «trasferimento di nucleo o di».

13.33

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «sia» e: «sia di ricerca».

13.34

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di clonazione terapeutica sugli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non utilizzabili per l'impianto».

13.35

TONINI, MASCIONI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:**«d-bis) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;**d-ter) la selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali;**d-quater) l'importazione o l'esportazione di embrioni e gameti congelati».*

13.36

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) lo sfruttamento commerciale di embrioni e simili».

13.37

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le violazioni di cui al comma 2 e comma 3, lettere a), b) e d) sono puniti con multa da 150.000 a 300.000 euro».

13.38

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 4 sopprimere le parole: «con la reclusione da due a sei anni e».

13.39

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 4 sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «sino ad un anno».

13.0.1

DEL PENNINO, CRINÒ

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

1. È permessa la sperimentazione della clonazione terapeutica se effettuata con cellule di embrioni non vitali o con cellule prelevate dagli embrioni in quanto tale prelievo non incida sulla capacità d'impianto e sulla salute del concepito».

Art. 14.

14.1

D'AMICO, DATO

Sopprimere l'articolo.

14.2

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere l'articolo.

14.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

14.4

TONINI, MASCONI

Sopprimere l'articolo.

14.5

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

14.6

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Donazione di gameti; Centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni*). – 1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 9 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 16.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

6. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti oppure presso centri privati appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro.

7. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revocche delle stesse;

b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri di cui al presente articolo;

c) le modalità di conservazione dei gameti;

d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

e) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro tale termine, i soggetti di cui

all'articolo 1 che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

- a) richiedere al centro la distruzione degli embrioni;
- b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;
- c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12.

8. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti.

9. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

14.7

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. La crioconservazione degli embrioni è consentita nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 10, dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministro della salute. 2. I centri autorizzati devono garantire, limitatamente ai casi di donazione, che:

- a) vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e, ove possibile, sui donatori, per accertare le buone qualità dell'embrione;
- b) vengano compiuti tutti gli esami idonei alla ricerca della positività nei confronti del virus dell'HIV;
- c) la conservazione degli embrioni avvenga secondo modalità tali da consentire in ogni momento e senza possibilità di equivoco l'identificazione della donatrice da parte dei sanitari;
- d) il rispetto dei divieti di cui al comma 3 dell'articolo 13.

4. La crioconservazione al di fuori di quanto previsto nei commi precedenti è punita con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

5. È disposta la sospensione fino a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per il reato di cui al comma precedente.

6. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato scritto.

7. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

14.8

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni è consentita previo consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7».

14.9

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 1.

14.10

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 1.

14.11

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 1.

14.12

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.

14.13

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere i commi 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9.

14.14

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere i commi 1, 2, 4, 6 e 7.

14.15

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 8 e 9.

14.16

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.17

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere i commi 1 e 2.

14.18

DATO, D'AMICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «non prevedibile al momento della fecondazione» inserire le seguenti: «oppure nel caso di ottenimento di più di tre embrioni».

14.19

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È consentita la crioconservazione degli embrioni presso i centri autorizzati. La soppressione degli embrioni è consentita ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».

14.20

ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È vietata la soppressione di embrioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194».

14.21

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, sopprimere le parole: «la crioconservazione e».

14.22

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «la crioconservazione e».

14.23

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «embrioni» inserire la seguente: «vitali.».

14.24

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 1, dopo la parola: «embrioni» aggiungere la seguente: «vitali.».

14.25

GABURRO

Al comma 1, dopo la parola: «embrioni» sono soppresse le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194».

14.26

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 2.

14.27

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

14.28

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 2.

14.29

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Al comma 2, dopo le parole: «non devono creare un numero di embrioni» aggiungere la parola: «vitali».

14.30

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, dopo le parole: «numero di embrioni» aggiungere la parola: «vitali».

14.31

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ad un unico» fino alla fine del periodo.

14.32

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 2, sopprimere le parole: «unico e contemporaneo» e le altre: «comunque non superiore a tre».

14.33

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, comunque non superiore a tre».

14.34

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «comunque non superiore a tre».

14.35

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «ad un unico» fino a: «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a 10».

14.36

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non essendo scientificamente possibile prevedere la proporzione di ovociti che saranno fertilizzati, né quella degli ovociti che procederanno fino allo stadio di embrione, eventuali ovociti fertilizzati in soprannumero potranno essere crioconservati soltanto prima della avvenuta fusione del loro patrimonio genetico con quello dello spermatozoo. Dal punto di vista giuridico tali ovociti avranno lo stesso status degli embrioni a tutti gli effetti della presente legge».

14.37

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 3.

14.38

ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La crioconservazione degli embrioni sovranumerari è consentita entro il termine massimo di cinque anni. Decorso inutilmente tale termine gli embrioni sono dichiarati adottabili».

14.39

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il trasferimento nell'utero di tutti o di parte degli embrioni non risulti possibile, è consentita, previo consenso informato e scritto da parte del paziente, la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

14.40

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 3, tra le parole: «di salute della donna» e: «non prevedibile» aggiungere le seguenti: «o per la presenza di gravi rischi potenziali per la salute degli embrioni».

14.41

D'AMICO, DATO

Al comma 3, dopo le parole: «al momento della fecondazione» aggiungere le seguenti: «ovvero non prevista».

14.42

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «al momento della fecondazione» inserire le seguenti: «o per rischio di insorgenza di gravidanze plurime».

14.43

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, sopprimere le parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzarsi non appena possibile».

14.44

TONINI, MASCIANI

Sopprimere il comma 4.

14.45

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 4.

14.46

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 4.

14.47

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È consentita la riduzione embrionaria di gravidanze plurime ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».

14.48

GABURRO

Al comma 4, sopprimere le parole: «, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194».

14.49

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 5.

14.50

GABURRO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero degli embrioni prodotti e trasferiti in utero, che non deve essere superiore a quello accettato dalla coppia nel consenso informato, di cui all'articolo 6, comma 1».

14.51

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 6.

14.52

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 6.

14.53

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 7.

14.54

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 7.

14.55

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. È consentita la crioconservazione, previo consenso informato e scritto, di materiale genetico della coppia purché non vi sia stata la fusione dei rispettivi patrimoni genetici in un nuovo patrimonio genetico».

14.56

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 8, tra le parole: «gameti maschile e femminile» e: «previo consenso informato e scritto» inserire le seguenti: «e, soltanto nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, degli ovociti fertilizzati, prima della fusione dei patrimoni genetici maschile e femminile in un patrimonio genetico unico».

14.57

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 8, dopo le parole: «consenso informato e scritto» aggiungere le seguenti: «e di materiale genetico della coppia purché non vi sia stata la fusione dei rispettivi patrimoni genetici in un nuovo patrimonio genetico».

14.0.1

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela della riservatezza)

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati».

Art. 15.**15.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 28 febbraio» con le seguenti: «entro il 30 giugno».

15.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sostituire le parole: «il 30 giugno» con le seguenti: «il 30 settembre».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 11 GIUGNO 2003

226^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1178) GIOVANELLI ed altri. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

(1198) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

(1552) TURRONI. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore BERGAMO, riferisce congiuntamente sui disegni di legge in esame recanti disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi, con la modifica di alcuni aspetti della disciplina attualmente vigente in materia di olio lubrificante usato e di batterie esauste: l'obiettivo è quello di completare la raccolta ed il riciclaggio di questi prodotti, altamente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, attualmente assicurati dal Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) e dal Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT). In tal senso, si cerca di superare il problema presente soprattutto nel settore del cosiddetto «fai da te», cioè nella pratica diretta, da parte degli automobilisti, del cambio dell'olio e delle batterie, con rischi di abbandono nell'ambiente di materiali potenzialmente pericolosi.

Inoltre, i provvedimenti in titolo hanno il pregio di superare alcune disarmonie legislative dal momento che i rifiuti richiamati sono sottoposti, oltre alla normativa generale rappresentata dal decreto legislativo n. 22 del 1997, anche alla normativa speciale di cui al decreto legislativo n. 95 del

1992. In particolare, tra le anomalie da segnalare, si ricorda il caso dell'autorizzazione della raccolta e del trasporto dell'olio minerale, attualmente concessa dalla regione o provincia autonoma, avente quindi una validità territoriale circoscritta, mentre nell'ambito del decreto legislativo n. 22 del 1997 tale tipo di autorizzazione è concessa per tutte le altre tipologie di rifiuto dall'Albo nazionale delle imprese attraverso un atto che copre l'intero territorio nazionale. Un'altra segnalazione critica della normativa vigente riguarda il raccordo con la legislazione comunitaria con riferimento alla gestione dell'olio contaminato da policlorobifenili (PCB): infatti, le modifiche proposte sul contenuto di PCB – cinquanta parti per milione e non venticinque – hanno origine dal fatto che la direttiva 96/59/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 209 del 1999 che non considera come contaminate da PCB le sostanze che li contengano in misura inferiore a cinquanta parti per milione. Inoltre, attraverso i disegni di legge in esame, si tenta di contrastare la pratica del «fai da te», ponendo una serie di obblighi, anche informativi, a carico dei commercianti e delle stazioni di servizio.

Dopo aver rilevato che i tre disegni di legge presentano un contenuto pressoché identico – anche se il disegno di legge n. 1198 potrebbe essere assunto quale testo base nel prosieguo dell'*iter* – si sofferma sulle disposizioni più significative, a cominciare dall'articolo 1 che, in formulazione identica in tutti e tre i disegni di legge, definisce quale rifiuto pericoloso l'olio usato, nonché introduce o aggiorna le nozioni di raccolta, stoccaggio e di oli usati contenenti o contaminati da PCB. Lo stesso articolo, poi, stabilisce che sono soggetti alla disciplina prevista per gli oli usati i filtri dell'olio, i filtri carburanti e le miscele oleose. L'articolo 2, di identico contenuto in tutti e tre i disegni di legge, sopprime l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 1992, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 95 del 1992. Sempre in tale norma, si stabilisce che l'eliminazione dell'olio usato contenente o contaminato da PCB in misura eccedente le cinquanta parti per milione è regolata dal decreto legislativo n. 209 del 1999. In merito a questa disposizione – dopo aver rilevato che il disegno di legge presentato dal senatore Turroni contiene una differenza poiché la misura indicata è quella di 25 parti per milione – sottolinea, che poiché i policlorobifenili e i policlorotriifenili sono soltanto una delle categorie di sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la modifica proposta potrebbe rendere non più applicabile all'eliminazione dell'olio usato contenente una delle altre categorie di sostanze il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, senza però prevedere l'applicazione del decreto legislativo n. 209 del 1999.

L'articolo 4 – in formulazione identica in tutti e tre i disegni di legge – prevede che con regolamento ministeriale sono determinate le norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio – anziché la raccolta – e l'eliminazione degli oli usati, mentre l'articolo 5, sempre di contenuto identico in tutti e tre i disegni di legge, sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 95 del 1992. L'articolo 6, lettera a), dei disegni

di legge nn. 1178 e 1198 stabilisce che le imprese industriali che producono oli usati sono obbligate a non miscelare gli oli contenenti o contaminati da PCB fino a cinquanta parti per milione con olio usato contenente o contaminato da PCB in misura eccedente le cinquanta parti per milione. Invece, la lettera a) dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1552 prevede l'obbligo di non miscelare gli oli usati contenenti o contaminati da PCB fino a venticinque parti per milione con olio usato contenente o contaminato da PCB in misura eccedente a venticinque parti per milione. Inoltre, lo stesso articolo prevede per i commercianti, in strutture di vendita aventi una superficie superiore a mille metri quadri, l'obbligo di mettere a disposizione della propria clientela un impianto attrezzato per la sostituzione dell'olio usato.

In conclusione, pur non nascondendosi che i disegni di legge in argomento potrebbero trovare qualche difficoltà di coordinamento con le disposizioni recate dal disegno di legge che delega il Governo alla emanazione di testi unici in materia ambientale – attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento – sottolinea che le disposizioni proposte sono di indubbia rilevanza ed indifferibilità per cui sarebbe auspicabile che si procedesse, attraverso una positiva convergenza tra i Gruppi di maggioranza ed opposizione, ad un rapido *iter* dei disegni di legge, ferma restando la possibilità di una loro riassegnazione in sede deliberante.

Prende la parola il senatore SPECCHIA che, al di là del merito dei disegni di legge in titolo miranti ad introdurre modifiche normative che sono state segnalate dagli operatori del settore, ritiene utile effettuare qualche precisazione in merito ad una presunta difficoltà che l'*iter* di questi disegni di legge potrebbe incontrare poiché la materia trattata ricadrebbe in quella di cui al disegno di legge delega, A.C. n. 1798-B. Infatti, i tempi di quest'ultimo provvedimento potrebbero essere tali da far configurare addirittura una quarta lettura da parte del Senato e, in tal senso, la Commissione avrebbe tutto lo spazio per completare, il più rapidamente possibile, l'*iter* dei disegni di legge in titolo, magari dopo aver svolto un'audizione con il Consorzio obbligatorio degli olii usati, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, nonché eventuali altri operatori del settore.

Il senatore GIOVANELLI, concordando sul percorso ipotizzato dal senatore Specchia, ritiene che la possibile sovrapposizione dei disegni di legge in titolo con quanto disposto dal disegno di legge di delega al Governo in materia di testi unici ambientali non possa giustificare un rallentamento o peggio un arresto dell'attività legislativa della Commissione, anche se questa eventualità era stata paventata dalla propria parte politica che, non a caso, aveva prospettato la soppressione di fatto della stessa Commissione. In ogni caso, non sembrano esservi profili che rendano inopportuno proseguire l'*iter* dei disegni di legge in titolo dal momento che essi trattano, spesso in modo dettagliato e tecnico, una materia che non sembra per nulla disciplinata dall'A.C. 1798-B. In ordine, infine,

alla possibilità di svolgere delle audizioni si potrebbero ascoltare, oltre ai Consorzi indicati dal senatore Specchia, anche alcune associazioni ambientaliste, nonché le regioni competenti su questa materia.

Il sottosegretario NUCARA, riservandosi di intervenire sul contenuto dei disegni di legge nel prosieguo del loro *iter*, fa presente, sin da ora, che essi disciplinano un settore rientrante a pieno titolo nel disegno di legge che delega il Governo alla emanazione di testi unici in materia ambientale, A.C. 1798-B. Pertanto, l'ulteriore corso di tali disegni di legge rappresenterebbe un'anticipazione di quanto più globalmente sta per essere riformato in sede di delega con il rischio non solo di creare un vincolo per il contenuto della delega stessa, ma anche un precedente suscettibile di essere ripetuto per altri settori disciplinati dal medesimo provvedimento. Inoltre, le modifiche proposte al decreto legislativo n. 95 del 1992 sono oggetto di un regolamento, in fase di predisposizione, d'iniziativa del Ministero dell'economia, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive, concernente le modalità applicative del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 16 del 2002.

Il senatore RIZZI sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal relatore anche se, dopo quanto dichiarato dal sottosegretario Nucara, esso rischia di non produrre conseguenze significative, sebbene la materia trattata dai disegni di legge necessita senz'altro di alcuni interventi normativi. Per questa ragione bisognerebbe comprendere se effettivamente l'*iter* dell'A.C. 1798-B si avvia alla conclusione o se invece è presumibile un ulteriore slittamento dei tempi poiché in questo secondo caso, la Commissione potrebbe utilmente svolgere e completare l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore GIOVANELLI sottolinea che quanto riferito dal rappresentante del Governo costituisce un'ulteriore conferma degli argomenti di forte critica che i Gruppi di opposizione sollevarono nel corso dell'esame, presso il Senato, del disegno di legge volto a conferire al Governo una delega per l'emanazione di testi unici ambientali. E' infatti paradossale che un disegno di legge, ancora lontano dalla sua definitiva approvazione abbia la capacità di sospendere o comunque condizionare l'attività legislativa della Commissione; si tratta di una circostanza grave che, ad esempio, nel caso del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si è nemmeno lontanamente prospettata dal momento che, dopo il varo di quella legge, si sono succeduti molteplici interventi di modifica. A queste argomentazioni si deve poi aggiungere il fatto che il richiamato disegno di legge di delega, attualmente all'esame presso la Camera dei deputati, non contiene criteri specifici in merito ai due rifiuti pericolosi che vengono disciplinati dai disegni di legge in titolo.

Il senatore TURRONI, pur avendo il rappresentante del Governo sottolineato di fatto che il Parlamento resta sovrano nelle sue decisioni, rileva

che si è di fronte al tentativo di estendere agli organi parlamentari il contenuto di una recente circolare, adottata dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente, in base alla quale le strutture ministeriali sarebbero state invitate a non svolgere approfondimenti sulle materie contemplate nel disegno di legge che prevede una delega al Governo per l'emanazione di testi unici ambientali. Su tale situazione, di indubbia rilevanza politica, occorre senz'altro riflettere poiché le Commissioni parlamentari sono chiamate a rivendicare le proprie prerogative tanto più che il disegno di legge ricordato non presenta alcuna disposizione che possa riferirsi all'oggetto dei disegni di legge di cui si sta discutendo.

Il presidente NOVI, per quanto concerne la richiesta di audizioni, osserva che esse potranno svolgersi anche a partire dalla prossima settimana, mentre con riferimento alla possibile sovrapposizione dei disegni di legge in esame con l'A.C. 1798-B, nelle prossime settimane si potrà comprendere se l'*iter* di quest'ultimo provvedimento si svolgerà in maniera più o meno rapida. Sta di fatto comunque che occorrerebbe riflettere sulla prospettiva che l'attività legislativa nei settori ambientali delle Commissioni parlamentari verrebbe di fatto condizionata in virtù dell'approvazione del disegno di legge delega richiamato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

227^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Tullio Martella, dirigente generale del Dipartimento regionale di Protezione civile della regione Sicilia, accompagnato dal dottor Giuseppe Basile, direttore dell'Unità operativa del rischio idrogeologico della Sicilia orientale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovi-

sivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del dirigente generale del Dipartimento regionale di Protezione civile della regione Sicilia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

L'ingegner MARTELLA fa presente innanzitutto che, sulla base del piano straordinario per l'assetto idrogeologico della Sicilia, il Dipartimento regionale della protezione civile ha promosso un'indagine riguardante tutto il territorio dell'isola, allo scopo di accertare le condizioni di rischio delle varie aree della regione. Sono stati censiti circa 1.500 siti ritenuti a rischio, e si è potuto riscontrare come, nello scorso inverno, quasi un terzo degli eventi calamitosi di origine idrogeologica abbia interessato la provincia di Messina, e particolarmente la zona dei Nebrodi.

Fra il dicembre ed il febbraio scorso, in particolare, è stata colpita in modo assai grave la vallata di Alcara Li Fusi, tant'è che per tale comune ed altri paesi della zona nebroidea sono state chieste tanto la dichiarazione dello stato di calamità quanto quella dello stato di emergenza. Gli eventi in questione sono stati caratterizzati da piogge brevi ma assai intense, seguite da copiose nevicate.

Consegna infine agli uffici un rapporto predisposto dal dipartimento regionale della protezione civile sulle condizioni idrogeologiche della provincia di Messina con particolare riferimento ai danni provocati dagli eventi meteorologici dell'inverno scorso.

Il senatore Antonio BATTAGLIA chiede se il dipartimento guidato dall'ingegner Martella si sia occupato anche di altri gravi casi di dissesto verificatisi in provincia di Palermo.

L'ingegner MARTELLA fa presente al senatore Antonio Battaglia che il dipartimento della protezione civile si è occupato anche dei gravi danni registratisi nell'area del comune di Cerda; peraltro, in questo caso, si tratta di danni provocati da eventi sismici, e non legati a casi di dissesto idrogeologico.

Il senatore RIZZI chiede se il progetto in base al quale il dipartimento della protezione civile della regione Sicilia ha accertato le condi-

zioni di dissesto della provincia di Messina abbia riguardato, con ugual livello di dettaglio, anche la restante parte dell'isola.

L'ingegner MARTELLA fa presente al senatore Rizzi che il progetto in questione, denominato «Ciclope», ha avuto ad oggetto l'intero territorio siciliano.

Il presidente NOVI chiede all'ingegner Martella se l'obiettivo principale del progetto «Ciclope» sia quello di assicurare un miglior livello di prevenzione.

L'ingegner MARTELLA fa presente al presidente Novi che il progetto «Ciclope» ha, nel breve periodo, soprattutto finalità di prevenzione. Peraltro, a medio termine, il progetto in questione consentirà di mettere a punto un efficace programma di opere pubbliche idoneo a mitigare i rischi di natura idrogeologica, mentre a lungo termine si auspica di poter creare le condizioni per un riassetto ambientale di carattere generale.

Il senatore PONZO chiede se il dipartimento della protezione civile della regione Sicilia abbia provveduto alla quantificazione delle risorse occorrenti per tutti gli interventi da effettuare.

L'ingegner MARTELLA sottolinea come siano stati quantificate le risorse necessarie per far fronte ai danni provocati dai singoli eventi, mentre non è stata ancora effettuata la quantificazione concernente il complesso delle risorse occorrenti per un riassetto complessivo del territorio.

Il senatore Antonio BATTAGLIA chiede se il progetto «Ciclope» riguardi anche il fenomeno di erosione delle coste, che colpisce soprattutto la zona ricompresa tra Palermo e Messina.

L'ingegner MARTELLA fa presente che il progetto «Ciclope» ha ad oggetto, al momento, soltanto i fenomeni franosi e da esondazione. Al di fuori di tale progetto, peraltro, il dipartimento da lui guidato ha affrontato la problematica dell'erosione costiera, nonché quella concernente il pericolo di maremoti, approfondendo la questione con particolare riferimento alla costa tirrenica della provincia di Messina e a quella della provincia di Agrigento.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'ingegner Martella per il prezioso contributo dato ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

84^a seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il relatore CHIRILLI che rileva innanzitutto come, a prescindere dai singoli convincimenti sui temi del provvedimento in esame, il confronto che si svolge in questi giorni sul tema delle telecomunicazioni sia certamente un momento di pregnante e qualificante attualità democratica.

Pur essendo quello in esame un disegno di legge ordinaria, esso si carica e si connota di valenza costituzionale, in quanto le definizioni concrete delle forme di pluralismo legate agli assetti del sistema radiotelevisivo rappresentano elementi vitali del funzionamento delle moderne democrazie.

È in gioco il futuro stesso del nostro paese, in un campo in cui l'Italia storicamente ha dimostrato di essere pronta a cogliere i cambiamenti; basti pensare alla riforma del monopolio televisivo degli anni '70, agli sviluppi odierni del sistema misto, alla prospettiva della convergenza con la legge n. 249 del 1997. Ma è un problema che coinvolge anche il futuro economico del paese, che può renderci *leader* in un settore innovativo qual è il digitale terrestre.

Il tema, di fresca attualità, non è sfuggito neanche all'attenzione del Capo dello Stato, che ne ha fatto oggetto dell'unico messaggio inviato finora alle Camere. È un tema dibattuto tutti i giorni, che richiede regole nuove, quanto più condivise possibili, riunita in una legge di sistema

aperta al quadro di regole europee e flessibile ai processi di decentramento legati alle riforme del Titolo V della Costituzione.

Ripercorrendo i lavori parlamentari che hanno avuto come oggetto il provvedimento in titolo, l'oratore osserva che cinque possono essere considerati i principali elementi sistematici del disegno di legge che lo hanno contraddistinto sin dal suo avvio e che hanno continuato a mantenere la loro centralità alla luce del lavoro parlamentare già effettuato, ulteriormente arricchiti e valorizzati dalla Camera dei deputati.

Tali elementi potranno essere approfonditi in Commissione e, rispetto ad alcuni di essi, si dovrà intervenire proprio per ridare organicità e coerenza a quell'originario impianto che la legge ha complessivamente mantenuto. Essi sono: l'impianto sistematico del provvedimento; l'incremento del tasso di pluralismo del sistema; l'aumento della competitività del sistema italiano della comunicazione; l'accelerazione dell'innovazione tecnologica attraverso la rivoluzione del digitale terrestre; la decisa riforma del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il testo affronta il riordino del sistema radiotelevisivo e dell'assetto della RAI, prevedendo altresì una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione.

Una delle principali aree di intervento consiste nella ridefinizione dei principi generali e fondamentali del sistema radiotelevisivo. In tale ambito, il relatore rileva che sono garantite la lealtà dell'informazione, la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale e, soprattutto, della dignità della persona; è favorita la ricezione dei programmi radiotelevisivi anche da parte dei cittadini con disabilità sensoriali; sono sanciti principi per la salvaguardia del pluralismo del sistema televisivo attraverso, tra l'altro, la tutela della concorrenza del mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa. Particolare rilevanza assume anche l'articolo 10, che sancisce le norme a tutela dei minori, prevedendo in particolare il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione «TV e minori», approvato il 29 novembre 2002, con la conseguente rimodulazione, in un'ottica di inasprimento delle pene, delle discipline sanzionatorie, nonché l'introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori a carico delle emittenti.

L'oratore passa poi ad esaminare un altro tema importante affrontato dal testo in esame, che è quello riguardante la revisione della disciplina anti-concentrazione, richiamando i limiti alle posizioni dominanti – stabiliti dalla legge n. 249 del 1997 – relativi sia al limite di cumulo dei programmi, sia ai limiti alla raccolta delle risorse. L'articolo 15 dispone il divieto di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica per qualunque soggetto privato e sancisce altresì il divieto della titolarità di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi in tecnica digitale; esso introduce infine il divieto, per i concessionari televisivi nazionali che controllano una quota superiore o pari al 20 per cento delle risorse, di espandersi nel mercato dei quotidiani e delle emittenti radiofoniche.

Il testo in esame individua poi i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e sancisce la riforma della RAI, con la definizione dei tempi e dei modi di avvio del processo di privatizzazione, a partire dal 1° gennaio 2004. Viene inoltre modificata la durata della concessione, nonché della composizione e delle procedure di nomina degli organi della RAI.

Un'altra area di intervento del disegno di legge consiste nella disciplina transitoria per la conversione dalla televisione analogica alla televisione digitale. In quest'ambito vengono stabilite le condizioni alle quali i soggetti esercenti attività di radiodiffusione televisiva, sia in ambito nazionale che locale, potranno richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità garante delle comunicazioni. È fatto inoltre obbligo alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di individuare uno o più bacini di diffusione, nei quali avviare la completa conversione alla modalità digitale, che dovrà raggiungere, entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione. Inoltre, viene previsto un sistema di incentivi diretti alle famiglie per l'acquisto di apparecchiature utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale. La disciplina di tali incentivi è affidata a un successivo regolamento governativo.

Con riferimento alla normativa comunitaria, il relatore osserva che il processo di conversione tecnologica e l'opportunità di definire un quadro normativo di riferimento comune per tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati sono alla base di un pacchetto di direttive in materia di comunicazioni elettroniche articolato in una direttiva-quadro, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, e in direttive specifiche riguardanti le autorizzazioni, l'accesso alle reti, il servizio universale e i diritti degli utenti. Il pacchetto è stato poi integrato dalla direttiva in materia di vita privata e comunicazioni elettroniche. Ricorda anche che l'articolo 41 della legge n. 166 del 2002 conferisce un'ampia delega al Governo per il riassetto del sistema delle telecomunicazioni, finalizzato in particolare al recepimento del suddetto pacchetto di direttive comunitarie.

In tale contesto, il testo in esame, che interviene anche in considerazione del processo di convergenza tecnologica e dell'obiettivo dello sviluppo della televisione interattiva digitale, reca, tra l'altro, disposizioni che fanno direttamente riferimento ad alcune norme delle richiamate direttive. In particolare, l'articolo 14, comma 2, richiama i principi relativi all'individuazione di «mercati rilevanti» e di «posizioni dominanti», disciplinati anche dal nuovo pacchetto di direttive e in particolare dalla direttiva-quadro 2002/21/CE.

L'oratore ricorda altresì che, ai sensi della citata direttiva, la Commissione europea è dotata di potere di intervento, da raccordare con l'attività delle autorità nazionali indipendenti, per quanto concerne la determinazione delle posizioni dominanti e la verifica dell'effettiva concorrenza sul mercato.

L'articolo 18 del disegno di legge in esame disciplina il finanziamento del servizio pubblico attraverso il canone, da valutare alla luce delle disposizioni del Trattato CE concernenti gli aiuti di Stato, le quali trovano applicazione, in linea di principio, anche per l'emittenza televisiva pubblica. Al riguardo si richiamano i principi comunitari definiti, oltre che nella comunicazione 2001/C 320/04, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, anche nel Protocollo n. 23 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Amsterdam, il quale, nell'affermare in linea di principio la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento e alla definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, pone le condizioni che il finanziamento sia utilizzato unicamente ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico e che non perturbi le regole degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune e che sia infine rispettata l'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

L'articolo 21 del disegno di legge in esame introduce clausole limitative del possesso azionario relativamente al processo di privatizzazione della RAI. A tale riguardo l'oratore ricorda che la Commissione europea, nella riunione del 20 giugno 2001, ha chiarito che uno Stato membro che privatizza una società che esercita i poteri derivanti dalla propria posizione di controllo azionario può subordinare la cessione delle quote di tale società ad alcune condizioni e, in particolare, limitare la partecipazione di società pubbliche al capitale della società privatizzata. Una volta ceduto il controllo delle società privatizzate, tuttavia, le autorità nazionali devono astenersi da ulteriori interventi relativi alla gestione delle società stesse.

Con riferimento alle procedure di contenzioso, il relatore ricorda che il 14 giugno 2001 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nei confronti dell'Italia per mancata trasposizione di alcune disposizioni della direttiva 97/36/CE, che modifica la disciplina della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva «Televisione senza frontiere»). La citata direttiva è al momento oggetto di revisione in sede comunitaria.

Dall'esame svolto si evince che il disegno di legge in oggetto non presenta particolari profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

Il presidente GRECO ringrazia il relatore e ricorda l'importanza del messaggio del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2002 sui temi del pluralismo che deve caratterizzare l'assetto del sistema dell'informazione.

Il senatore MANZELLA interviene osservando come il dibattito non si debba limitare a considerare la compatibilità del provvedimento in esame con le direttive comunitarie regolanti la materia, ma debba estendersi a valutarne la compatibilità con i principi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2002 sul pluralismo e l'imparzialità dell'informazione, certamente valori propri dell'ordinamento co-

munitario che devono essere riconosciuti e tutelati, soprattutto dopo la riforma elettorale in senso maggioritario. Sottolinea anche l'importanza di una valutazione della compatibilità del provvedimento con riferimento all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui dispone che la libertà dei *media* e il loro pluralismo siano rispettati. Rammenta che la Carta è ora contenuta nel progetto di Costituzione europea che sarà presentato a Salonicco il 20 giugno. Di fatto quindi la Carta ha già una valenza giuridica. A questo quadro di riferimento vanno anche aggiunte le numerose sentenze della Corte costituzionale, tutte vertenti sulla necessità di garantire la pluralità nell'informazione.

Il disegno di legge in esame pare aggirare la soluzione al problema del duopolio, rinviandola al momento in cui si sarà completata la transizione dal sistema analogico a quello digitale. Inoltre, l'ingresso di Rupert Murdoch nel settore delle *pay-tv* rischia di divenire un elemento che non contribuirà a processi di deconcentrazione negli assetti del sistema televisivo.

Il senatore Manzella rileva anche come l'adozione del sistema digitale sia oneroso da un punto di vista finanziario e tecnico, potendo quindi creare ritardi temporali nell'attuazione dei principi in materia di pluralismo dell'informazione. Il termine previsto per il passaggio al digitale è un termine che non ha solo rilevanza tecnica, ma comporta anche problemi di costituzionalità, per il fatto che ritarderà la vigenza di norme rispettose dei principi del pluralismo informativo. In questo modo risulta evidente come il sistema televisivo italiano si trovi adesso e, con l'approvazione del disegno di legge in esame, continuerà a trovarsi, in una situazione di incostituzionalità.

Il senatore Manzella si sofferma quindi sul regime di privatizzazione dell'assetto azionario della RAI. Ritiene che anche con un azionariato diffuso permangano dei problemi relativamente al controllo che l'azionista di riferimento abbia sulla società. In questo modo non sembra che si riesca a garantire adeguatamente il pluralismo richiesto dalla Corte costituzionale e dal Presidente della Repubblica. Inoltre, il disegno di legge in esame dispone un trasferimento di poteri dall'Autorità garante per le comunicazioni e dalla Commissione parlamentare per la vigilanza sul sistema radiotelevisivo al Governo. Ciò determina una situazione che lascia ipotizzare come si voglia affievolire quel rapporto di pesi e misure che regola le sfere di attribuzione di Governo, Parlamento, Autorità indipendenti. Anche per questo aspetto non ritiene che il pluralismo sia rispettato.

Il senatore Manzella si sofferma ancora su un altro principio europeo, oltre a quello del pluralismo, ossia quello della concorrenza. Rileva come i principi della concorrenza siano difficili da attuare in presenza di forti barriere all'ingresso di nuovi operatori, circostanza che potrebbe generare delle distorsioni a causa della diversità di peso specifico dei singoli gruppi societari interessati. La situazione sembra ancor più grave se si rivolge l'attenzione verso il sistema integrato delle comunicazioni, previsto dal disegno di legge in esame. Osserva, anche, che il voler istituire un nesso tra l'affermarsi dei principi del pluralismo e l'avvento della tecnologia digi-

tale sia problematico, in quanto la televisione digitale non potrebbe che costituire una televisione di nicchia che non potrà mai raggiungere i risultati di ascolto di una televisione generalista. Infine, sempre sul tema della concorrenza, rileva che i costi dell'applicazione del sistema digitale ricadrebbero sulla RAI. Ciò potrebbe sollevare dei dubbi sulla configurabilità di un aiuto di Stato indiretto alle televisioni private attualmente esistenti.

Interviene il senatore BEDIN rilevando che l'esame da parte della Giunta per gli affari europei del disegno di legge sul sistema radiotelevisivo, come ha dimostrato il relatore, non può che essere di carattere generale, coinvolgendo principi giuridici e programmi europei che si intersecano e che riguardano la tutela e la promozione del pluralismo culturale e politico o che si preoccupano della libertà di mercato e dell'eliminazione di posizioni dominanti. La proposta di legge presentata dal Governo però non sembra idonea a risolvere, in tempi certi e ragionevoli, nessuno dei problemi tuttora aperti: né i problemi di riforma della RAI e di ridefinizione dei compiti del servizio radiotelevisivo pubblico, né soprattutto i patologici squilibri nell'assetto proprietario delle reti e nel mercato della raccolta pubblicitaria. Infatti, oltre il 90 per cento dell'*audience* e il 97 per cento del mercato della raccolta pubblicitaria sono oggi concentrati in RAI e Mediaset, con un tasso di concentrazione che non ha eguali in Europa, ove l'*audience* raccolta dai primi due gruppi televisivi è il 66 per cento in Germania, il 65 per cento in Gran Bretagna, il 64 per cento in Francia e il 54 per cento in Spagna.

Il testo del Governo interviene in forma non sufficientemente organica e coordinata su materie già estesamente disciplinate in ambito comunitario attraverso un pacchetto di direttive in tema di telecomunicazioni, per l'attuazione delle quali la legge n. 166 del 2002, il cosiddetto «collegato infrastrutture», prevede, all'articolo 41 – intitolato proprio «Riassetto in materia di telecomunicazioni» – un'amplissima delega al Governo, non ancora esercitata. Sarebbe stato quindi opportuno che il Governo avesse dato prima piena attuazione alle prescrizioni comunitarie, soprattutto nelle parti che intervengono nella definizione di «mercati rilevanti» e «posizioni dominanti», in modo da stabilire preventivamente il quadro normativo di riferimento comune per tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati.

Questo ritardo nella trasposizione attraverso delega delle direttive europee non è casuale, ma corrisponde al disegno politico di gestione delle comunicazioni che il Governo intende realizzare. Se ne ha conferma all'articolo 2 del disegno di legge, nel quale, nelle «definizioni» ivi contenute, da una parte si omettono richiami e definizioni di particolare importanza ai fini della legge in esame, quali quelle appunto di «mercato rilevante» e «posizione dominante», dall'altra si introducono concetti chiave della riforma che vengono approfonditi nell'articolato. Ci si riferisce, in particolare, al nuovo istituto del «sistema integrato delle comunicazioni», decisivo per la definizione delle posizioni dominanti nel mercato delle telecomunicazioni.

Date queste premesse, non sembra azzardato rilevare il contrasto della normativa in esame con la disciplina europea sulla concorrenza e sull'accesso libero al mercato. In effetti, le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato non paiono adeguate ed efficaci al fine della rimozione del conflitto di interessi e della piena affermazione del pluralismo nel sistema informativo. Il combinato disposto di queste norme e della disciplina transitoria dettata per una nuova e perdurante «fase di avvio» non lascia prevedere in tempi certi e ragionevoli alcuna soluzione definitiva, rinviando l'entrata a regime del nuovo sistema alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, previsto dall'articolo 25, comma 5, per la quale non si indica alcuna data certa.

Il provvedimento piuttosto conferma e ratifica l'assetto attuale, attraverso la norma che prolunga il periodo di validità delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, secondo le indicazioni dell'articolo 25, comma 8. Su tale termine, che il disegno di legge non indica espressamente e che la disciplina vigente fissa al 2006, vanno registrate le opinioni di tutti gli operatori, compresa l'Autorità garante delle comunicazioni, che hanno già chiaramente affermato come il rispetto di esso non sarà, realisticamente, possibile.

Infine, come già rilevato, il disegno di legge disciplina materie già estesamente disciplinate in ambito comunitario attraverso un pacchetto di direttive in tema di telecomunicazioni (2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE), che devono essere recepite entro il 25 luglio 2003. Le richiamate direttive introducono un nuovo approccio alla tutela del pluralismo e della concorrenza nelle telecomunicazioni, volto a superare la vecchia definizione dell'operatore con significativo potere di mercato, basata su una soglia percentuale prestabilita in astratto, in favore del concetto economico di posizione dominante sul mercato, esercitata individualmente o congiuntamente con altri, come valutata in concreto in relazione all'effettiva forza economica rispetto ai concorrenti, ai clienti e, in definitiva, ai consumatori.

Al contrario, il disegno di legge conferma la vecchia impostazione e si pone già da ora in conflitto con gli orientamenti comunitari più avanzati in materia di tutela della concorrenza e del mercato.

In questo quadro, l'altro elemento chiave della riforma Gasparri è costituito dall'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni, come definito dall'articolo 2, quale mercato rilevante per la verifica della sussistenza di posizioni dominanti.

In sostanza, il Governo assume come parametro di riferimento per l'individuazione del mercato rilevante, ai fini dell'individuazione delle situazioni di posizione dominante, non il solo mercato specifico di riferimento, e cioè il mercato radiotelevisivo, ma un mercato più vasto, che comprende tutti gli operatori delle comunicazioni, compresi quelli che non hanno attinenza con l'informazione, accorrandoli tutti nel medesimo sistema integrato delle comunicazioni.

Tale previsione comporta il superamento del divieto di incroci proprietari tra i mercati della televisione e della carta stampata e in generale degli attuali limiti *antitrust* riferiti a segmenti di mercato distinti, atteso che le dimensioni e l'eterogeneità di un mercato di riferimento così ridefinito rendono di estrema difficoltà il calcolo della sua quantificazione e, conseguentemente, estremamente difficoltosa, se non impossibile, l'individuazione delle posizioni dominanti. Tale circostanza contrasta palesemente con l'articolo 21 della Costituzione, nella lettura che di esso fornisce la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 420 del 1994, nella quale si afferma che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e che la necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina *antitrust*.

L'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni quale unico mercato rilevante per le verifiche *antitrust*, a causa della sua indeterminatezza, genericità ed eterogeneità contrasta, inoltre, con la necessità, affermata dalla Consulta, di individuare limiti *antitrust* settoriali e intersettoriali. A tale proposito, infatti, nella citata sentenza n. 420 del 1994, si afferma che il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva, anche in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo.

La circostanza che i limiti *antitrust* previsti dall'articolo 15 saranno efficaci solo dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale e che fino al verificarsi di tale evento, come stabilito dall'articolo 25, resta congelata la situazione del mercato televisivo viola inoltre palesemente l'articolo 21 della Costituzione, come confermato dalla giurisprudenza costante della Consulta e in particolare dalle sentenze n. 420 del 1994 e n. 466 del 2002.

Dal punto di vista del mercato, della concorrenza e dell'*antitrust* il senatore Bedin ritiene dunque evidente che la Giunta per gli affari delle Comunità europee debba esprimere un parere del tutto negativo sulla compatibilità comunitaria del disegno di legge del Governo.

Tale compatibilità manca anche in riferimento ad un altro capitolo delle politiche europee, quello della diffusione delle nuove tecnologie e della realizzazione della società dell'informazione. In questo tema, entra a buon diritto la televisione digitale. Il disegno di legge del Governo si mostra del tutto inadeguato in questo settore.

Il termine del 2006 per la diffusione del digitale terrestre, quale strumento per ampliare il mercato pubblicitario, costituisce poi una giustificazione meramente strumentale all'interesse delle aziende già operanti sul mercato. Infatti, il termine del 31 dicembre 2006 è troppo ravvicinato, per non dire irrealistico, e, in tal senso, l'oratore ricorda le previsioni – più concrete – di Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna, relative ai termini per lo *switch-off*. Sulla base di tali dati e delle relazioni dei sog-

getti auditi, la conversione al digitale terrestre non potrà quindi avvenire prima di dodici anni.

Un punto ulteriore di difficoltà richiama l'anomalia italiana in Europa, che questo disegno di legge non solo non elimina, ma consacra: la prima condizione per poter attivare il servizio digitale terrestre è quella della disponibilità di frequenze sulle quali far viaggiare i nuovi canali digitali terrestri. La logica dell'occupazione abusiva dell'etere e le successive e numerose sanatorie che hanno fotografato *ex post* la situazione hanno determinato una gravissima carenza di frequenze che non ha paragoni con il resto d'Europa. A questo riguardo, l'oratore sottolinea che, secondo i dati dell'ERO, in Italia vi sono 23.500 frequenze utilizzate, cioè un numero enormemente più alto delle 12.455 frequenze utilizzate dalla Francia o delle 10.099 utilizzate dalla Germania. È del tutto evidente che senza liberare frequenze il digitale non può partire.

Il passaggio al digitale, oltre al problema della scarsità delle frequenze disponibili, ne implica un altro, che ha un suo specifico riflesso sul livello di pluralismo del sistema: quello del finanziamento dei contenuti. Non basta provvedere al finanziamento degli allacciamenti delle famiglie alla TV digitale: questo è solo il terminale. Il punto vero è che cosa potrà passare attraverso la TV digitale.

Ammesso che si attivino tutti i canali che la tecnologia digitale rende possibili, essi vanno riempiti di contenuti; si vogliono costruire autostrade elettroniche su cui, però, non viaggia nessuno. Ma se i programmi e i contenuti sono quelli oggi già offerti dalle *pay-tv* satellitari, la loro diffusione attraverso le reti digitali terrestri avrebbe costi enormemente superiori rispetto alle televisioni che trasmettono via satellite. La trasmissione da satellite riesce a coprire territori molto più ampi di quelli raggiungibili con le tecnologie digitali terrestri, con attrezzature per gli operatori di rete e, soprattutto per i cittadini, molto meno costose.

In Europa tutti i tentativi di ripetere col digitale terrestre ciò che si può fare col satellite sono falliti e quei pochi esperimenti che sopravvivono hanno un forte supporto di finanziamenti statali, come dimostra il caso della BBC che ha rilevato le attività della fallita ITV.

Il digitale terrestre ha un suo reale spazio di espansione nella fornitura di servizi interattivi. Ma un canale digitale che fornisce servizi della pubblica amministrazione, servizi bancari, servizi di telemedicina o che consente di vedere, sentire e scaricare musica o videogiochi, cioè contenuti che non hanno nulla a che vedere con la tutela del principio costituzionale della libertà di espressione, non può essere messo nel novero dei canali che trasmettono programmi che, invece, hanno a che fare con la formazione della libera opinione. Almeno per un periodo medio-lungo, è difficile attendersi dal digitale terrestre un contributo vero all'innalzamento di quel tasso di pluralismo che tutti dichiarano di voler perseguire.

Anche sotto questo aspetto, il parere sulla compatibilità comunitaria non può che essere negativo.

Il presidente GRECO ringrazia il senatore Bedin per il suo intervento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,35.

AUDIZIONI

Audizione del direttore del SISDE

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Mario MORI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e GIULIANO e dai deputati CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14,10 e termina alle ore 15,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su adozione e affidamento – Audizione del dottor Giuseppe Silveri, presidente del Comitato minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Il dottor Giuseppe SILVERI, *presidente del Comitato minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Alle domande ed alle considerazioni del deputato Marida BOLOGNESI (*DS-U*), risponde il dottor Giuseppe SILVERI, *presidente del Comitato minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

Formulano quindi ulteriori domande e considerazioni il senatore Piero PELLICINI (*AN*), il deputato Carla MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto*) e Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, cui rispondono il dottor Giuseppe Silveri, *presidente del Comitato minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali* ed il dottor Stefano SCARPELLI, *responsabile del settore minori non accompagnati del Comitato minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia gli ospiti ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Comunicazioni del Presidente sul calendario delle audizioni e delle eventuali missioni relative all'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative collegate alla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,15 alle ore 16,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

 copia del provvedimento con il quale è stata ammessa la richiesta di assistenza giudiziaria della Commissione, trasmessa dalla dottoressa Rita Vannucci, Commissario della Legge del Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino, con lettera pervenuta in data 6 giugno 2003;

 uno scritto del signor Guido Garelli, pervenuto in data 10 giugno 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, in conformità a quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, la Commissione deliberi di non accogliere la richiesta della procura della Repubblica di Torino di acquisire gli anonimi dai quali sono originate le audizioni dell'avvocato Fabrizio Paoletti e del signor Igor Marini e di accogliere, invece, in base al principio di leale

collaborazione tra poteri dello Stato, la richiesta della medesima procura di acquisire la seguente documentazione:

copia del resoconto stenografico dell'audizione di Fabrizio Paoletti, ivi compresa la parte segretata dalla Commissione;

copia del resoconto stenografico, classificato come atto riservato, dell'incontro da lui avuto, in rappresentanza della Commissione, con il signor Gianfrancesco Vitali presso il suo domicilio in data 11 dicembre 2002;

copia del resoconto stenografico del confronto tra l'ambasciatore Federico Di Roberto e il professor Francesco De Leo, svoltosi nella seduta del 12 marzo 2003.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale invio di atti alla procura della Repubblica di Torino.

Propone che, in conformità a quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, la Commissione deliberi di richiedere alla procura della Repubblica di Torino, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, la seguente documentazione:

copia della trascrizione del verbale dell'eventuale nuovo interrogatorio di Igor Marini, che sarebbe stato (o starebbe per essere) eseguito per rogatoria in Svizzera;

copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale;

copia autentica ed integrale, con firme di sottoscrizione in calce, del verbale del consiglio di amministrazione di Telecom Italia del 18 marzo 1996, essendo l'analogo documento già trasmesso alla Commissione incompleto e privo delle sottoscrizioni in calce.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizioni documentali.

Comunica che, come convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione – composta dal Presidente, dal deputato Alfredo Vito, dal senatore Michele Lauria e dai magistrati dottor Antonio D'Amato e dottoressa Bernadette Nicotra, consulenti della Commissione, oltre che dal personale degli uffici – si recherà in missione in Svizzera dal 18 al 19 giugno prossimi per l'interrogatorio di Igor Marini in esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria deliberata dalla Commissione nella seduta del 14 maggio 2003. Secondo quanto comunicato per le vie brevi dalle autorità elvetiche, l'interrogatorio avrà luogo a Berna nella giornata di giovedì 19 giugno 2003, a partire dalle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione:

Mercoledì 18 giugno 2003 (presidenza del vicepresidente Nan):

audizione dell'on. Giulio Antonio La Starza.

Mercoledì 25 giugno 2003:

audizione del dottor Massimo Masini;

audizione del colonnello Renato Maria Russo.

Mercoledì 2 luglio 2003:

audizione del dottor Vittorio Nola;

audizione del dottor Massimo Gentili.

Mercoledì 9 luglio 2003:

audizione del dottor Mario Agliata;

audizione del dottor Francesco Righetti.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito mandato ad apportare le eventuali variazioni al calendario dei lavori che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze organizzative o per tener conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Audizione del dottor Giovanni Garau

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI) e Katia ZANOTTI (DS-U) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN) (il quale chiede che la Commissione ascolti l'ingegner Daniele Aceto, successore del dottor Garau, richiesta che il presidente giudica opportuna), Michele LAURIA (Margh-DL-U) e Maurizio EUFEMI (UDC) (il quale chiede che il resoconto stenografico della seduta odierna venga trasmesso all'autorità giudiziaria di Roma e di Torino, richiesta rispetto alla quale il presidente ricorda che potrà essere sottoposta alla Commissione plenaria, non appena sarà disponibile il resoconto stenografico, per decidere le eventuali iniziative da intraprendere) risponde il dottor Giovanni GARAU.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Garau, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'ingegner Oscare Cicchetti

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde l'ingegner Oscare CICHETTI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,10.

Alle ulteriori domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Katia ZANOTTI (DS-U) e Alfredo VITO (FI) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN) e Maurizio EUFEMI (UDC) risponde l'ingegner Oscare CICHETTI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Cicchetti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

206^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(980) CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana
(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO riferisce sul provvedimento in titolo volto ad estendere il riconoscimento della medaglia mauriziana ai militari che ne avessero titolo anche prima dell'attuale termine di applicazione (1° gennaio 1980). Per quanto di competenza, segnala che dal provvedimento in esame derivano oneri non specificati né quantificati, per cui occorre valutare l'opportunità di acquisire una relazione tecnica. Ricorda che tale richiesta era già stata avanzata dalla Commissione durante la scorsa legislatura, in relazione all'esame di alcuni disegni di legge aventi analogo contenuto (A.S. 564 e connessi), per i quali, tuttavia, non risulta ancora pervenuta alcuna quantificazione. Relativamente alla copertura indicata dall'articolo 2, infine, segnala che, sull'accantonamento ivi richiamato del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al Ministero della difesa, non sussistono sufficienti risorse.

Il presidente AZZOLLINI, data l'incerta natura degli oneri connessi al provvedimento, propone di acquisire chiarimenti dal Governo su tale questione, anziché richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore NOCCO riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo segnalando che esso comporta l'avanzamento al grado di tenente colonnello dei maggiori aventi quattro anni di anzianità di grado nel ruolo tecnico-operativo. Sebbene la relazione illustrativa motivi l'assenza di oneri sulla base del fatto che i trattamenti economici dei maggiori sono «omogeneizzati» al grado di colonnello, tuttavia eventuali effetti finanziari potrebbero derivare nel caso di richiesta, a domanda, della collocazione nella categoria in ausiliaria (ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973) cui si accedrebbe con il grado superiore di colonnello. In tal caso, infatti, l'articolo 53 del citato decreto n. 1092 del 1973 prevede un incremento della base pensionabile, relativamente all'indennità di funzione, per i colonnelli determinando un aumento delle spese previdenziali. Al fine di esaminare i profili finanziari connessi al provvedimento, ovvero di dimostrare l'insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica, occorre valutare l'opportunità di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario VEGAS conviene sull'opportunità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione approva, quindi, la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore CURTO riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo nonché sui relativi emendamenti, segnalando il comma 2 dell'articolo 1, in quanto occorre valutare se la clausola di invarianza degli oneri, riferita alla costituzione dell'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, possa essere riferita anche alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Al riguardo, ricorda che, con riferimento al medesimo comma, la Commissione ha reso parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che fosse aggiunto un periodo del seguente tenore: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», condizione che è stata recepita in modo parzialmente difforme, come risulta dalla formulazione del comma 2 in esame.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala le proposte 2.0.1 (limitatamente ai commi 7 e 8), 2.0.3 (limitatamente ai commi da 2 a 6), 3.3 (limitatamente ai commi 1-ter e 1-quater) e 5.0.1, analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché le proposte 1.5 e 1.1, in quanto sopprimono la clausola di invarianza degli oneri. Segnala, altresì, l'emendamento 4.0.1 in quanto sembra comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché le proposte 2.0.1 (limitatamente alle lettere g) ed h) del comma 4), 2.0.3 (limitatamente al comma 1, let-

tera *q*) e 3.3 (limitatamente al comma 1-*bis*), in quanto contengono richiami alla Commissione per il deposito legale la cui istituzione sembra comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, condividendo le osservazioni del relatore, relativamente all'articolo 1, comma 2, ritiene necessario ricomprendere anche la realizzazione di servizi bibliografici di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale nella clausola di salvaguardia «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», riscrivendo opportunamente il comma. Non ha, invece, osservazioni da formulare sui restanti articoli del provvedimento.

Per quanto concerne gli emendamenti richiamati dal relatore, esprime avviso contrario su ciascuno di essi, per le seguenti ragioni: relativamente agli emendamenti 2.0.1 (commi 7 e 8), 2.0.3 (commi da 2 a 6), 3.3 (commi 1-*ter* e 1-*quater*), in quanto comportano oneri non quantificati e privi di copertura, in relazione alla costituzione di un'apposita Commissione per il deposito legale dei documenti; relativamente agli emendamenti 1.5 e 1.1, in quanto sopprimono la clausola di invarianza degli oneri; rispetto all'emendamento 4.0.1, in quanto prevede che le spese di spedizione dei documenti siano a carico degli enti destinatari, comportando oneri non quantificati e privi di copertura; rispetto all'emendamento 2.0.1 (lettere *g* ed *h*), 2.0.3 (comma 1, lettera *q*) e 3.3 (comma 1-*bis*), in quanto fanno riferimento alla Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 2, che comporta oneri.

Il senatore MORO, in relazione al provvedimento in esame, lamenta il fatto che, ancora una volta, venga apposta la clausola di invarianza degli oneri su disegni di legge che, in realtà, appaiono chiaramente onerosi. Si tratta di una prassi assolutamente intollerabile, ma che si riscontra sempre più frequentemente e contro la quale invita la Commissione a prendere posizione in modo reciso.

Il senatore CADDEO, condividendo le osservazioni del senatore Moro, fa rilevare che ciò ripropone la questione già riscontrata in Commissione plenaria nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 848-*bis*, in materia di incentivi al lavoro e di ammortizzatori sociali, e che su tale punto occorrerebbe assumere una posizione univoca.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alle considerazioni dei senatori Moro e Caddeo, osservando che il disegno di legge in esame ha una portata diversa dall'atto Senato n. 848-*bis*, ricorda comunque che in passato la Commissione, posta di fronte a provvedimenti le cui clausole di invarianza finanziaria apparivano di dubbia efficacia, si è sempre attivata al fine di renderle concretamente vincolanti, apportando ove necessario significative correzioni ai testi normativi. Preso, dunque, atto degli interventi testé svolti, propone alla Commissione di conferire mandato al rela-

tore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2 dell'articolo 1 vengano soppresse le parole «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e che, in fine, venga aggiunto un periodo del seguente tenore: «Dalla predetta predisposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.5, 2.0.1 (limitatamente alle lettere *g*) ed *h*) del comma 4, e ai commi 7 e 8), 2.0.3 (limitatamente al comma 1, lettera *q*), e ai commi da 2 a 6), 3.3 (limitatamente ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*), 4.0.1 e 5.0.1, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e DIRITTI UMANI RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani)**

Giovedì 12 giugno 2003, ore 14,15

MATERIA DI COMPETENZA

Indicazioni risultanti dalla recente missione in Colombia e Venezuela.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
 - MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
 - PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
 - PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382)
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, tempora-

- neità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
 - IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
 - CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
 - FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
 - FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
 - CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
 - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
 - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
 - CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
 - CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
 - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
 - CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).

- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).

- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena. (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati. (817).

- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile (n. 232).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 giugno 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
 - MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
 - BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
 - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
 - BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 12 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).

- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
 - DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
 - Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
 - FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
 - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
 - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
 - e della petizione n. 175 ad essi attinente.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 12 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-